

SUPSI

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Studente/essa

Petar Jovic

Corso di laurea

Economia aziendale

Tipo di documento

Tesi di Bachelor



Luogo e data di consegna

Manno, 31 agosto 2022

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

STUDENTSUPSI

Titolo: L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Autore: Petar Jovic

Relatrice: Francesca Amaddeo

Tesi di Bachelor in Economia aziendale

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Manno, 31 agosto 2022

“L'autore è l'unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro”

Ringraziamenti

Dapprima vorrei ringraziare la professoressa Francesca Amaddeo, la quale ha dimostrato fin da subito una grande competenza nonché una grande disponibilità, indirizzandomi su quello che erano le principali fonti e mostrandomi il contesto del tema. Inoltre, è riuscita a trasmettere in me un grande interesse per il diritto fiscale internazionale, sia attraverso la tesi che attraverso le lezioni scolastiche.

Un ringraziamento va anche al professor Samuele Vorpe, il quale mi ha introdotto in generale al diritto tributario, al tema dell'imposta globale minima durante le lezioni e mi ha reindirizzato dalla professoressa Amaddeo per lo svolgimento di questo elaborato.

Infine, ci tengo a ringraziare la mia famiglia, la quale mi ha supportato in questi tre anni di università, l'ottenimento del Bachelor è da attribuire anche al loro sostegno.

Abstract

L'erosione della base imponibile da parte delle multinazionali è sempre più prevalente a causa delle pianificazioni fiscali aggressive fatte da queste entità. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha rilevato che le pratiche di elusione fiscale, ogni anno, comportano una perdita di gettito fiscale fino a 240 miliardi di dollari statunitensi, il che corrisponde a circa al 10% delle entrate che gli Stati del mondo hanno dall'imposta sull'utile delle aziende.

L'elusione fiscale da parte dei grandi gruppi d'impresa è facilitata da debolezze presenti nelle attuali legislazioni tributarie delle nazioni, le quali creano opportunità per lo slittamento artificioso dei profitti in Paesi dove l'imposizione è bassa. Infatti, diversi Stati attraggono le multinazionali nel proprio territorio offrendo aliquote d'imposta molto basse o nulle, mentre altri Paesi concedono incentivi fiscali importanti. Tali incentivi abbattano sostanziosamente il tasso d'imposta effettivo delle entità multinazionali assoggettate e comportano aliquote d'imposta effettive ad un'unità. Tutto ciò da risultato ad una concorrenza fiscale fra Paesi a ribasso, con le grandi economie che si trovano a dover abbassare le proprie aliquote d'imposta per restare competitive, in modo da mantenere le imprese sul proprio territorio, spesso anche a scapito delle entrate necessarie per la spesa pubblica.

Di conseguenza, l'OCSE, con la collaborazione di 137 Paesi, ha sviluppato il secondo pilastro (GloBE). Questo introduce un'aliquota globale minima per l'imposta sull'utile, la quale colpisce i grandi gruppi d'impresa multinazionali e stabilisce delle regole che i Paesi devono adottare in modo tale che l'imposta minima sia effettivamente riscossa.

Il presente elaborato analizza il funzionamento del secondo pilastro, in modo da capire quali cambiamenti porta, sia per le multinazionali che per i Paesi colpiti dalle sue regole, con un particolare riferimento alle ripercussioni sulla Svizzera. Dall'analisi svolta è emerso che le regole del secondo pilastro (o regole GloBE) impatteranno in modo significativo determinati gruppi multinazionali assoggettati in Svizzera, i quali dovranno presentare un'ulteriore rendicontazione fiscale apposita. Anche il sistema tributario svizzero verrà colpito in maniera sostanziale, con il Paese che dovrà adottare delle strategie e delle misure per rispondere alle nuove sfide presentate dal progetto dell'OCSE.

Abbreviazioni

ALP	Arm's Length Principle
BEPS	Base Erosion and Profit Shifting
CbCR	Country by Country Reporting
CDI	Convenzione per evitare la Doppia Imposizione
CE	Conto Economico
CF	Consiglio Federale
CHF	Franco Svizzero
CFC	Controlled Foreign Company
ECBI	Entità Costitutiva a Bassa Imposizione
ETR	Effective Tax Rate
EUR	Valuta degli Stati Europei
GAAP	Generally Accepted Accounting Principle
GDP	Genitrice Parzialmente Detenuta
GloBE	Global anti-Base Erosion
ID	Imposta Differita
IDA	Imposta Differita Attiva
IDP	Imposta Differita Passiva
IF	Inclusive Framework
IIR	Income Inclusion Rule
MAP	Mutual Agreement Procedure
MLI	Multilateral Instrument

MN	Multinazionale
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OFDN	Onere Fiscale Differito Netto
PMI	Piccole Medie Imprese
QDMTT	Qualified Domestic Minimum Top-up Tax
SBE	Substance-Based Exclusion
SOR	Switch-Over Rule
STTR	Subject To Tax Rule
TP	Transfer Pricing
UE	Unione Europea
UPTR	Undertaxed Payment Rule

Indice

1	Introduzione e contesto	4
1.1	Contesto	4
1.1.1	Domanda di ricerca ed obiettivi	5
1.1.2	Metodologia	6
1.2	Il progetto BEPS (nucleo della GLoBE), le sue azioni e brevi cenni storici	7
2	Crono-storia: L'evoluzione del secondo pilastro	13
3	La GloBE	15
3.1	Criteri di assoggettamento e soggetti esenti dalla GloBE	15
3.2	L'aliquota globale minima concordata dall'Inclusive Framework e l'analisi delle aliquote dei Paesi	18
4	ETR – Il tasso d'imposta effettivo	22
4.1	Il calcolo della base imponibile GloBE	22
4.2	La determinazione delle imposte coperte	30
5	Il concetto di top-up tax e la sua allocazione attraverso i principi sottesi alla GloBE	34
5.1	La top-up tax e la sua computazione	35
5.2	La Income Inclusion Rule e la Switch Over Rule	38
5.3	La undertaxed payment rule	44
5.4	La subject to tax rule	48
6	L'implementazione delle regole del secondo pilastro	53
6.1	Le Model rules: valenza ed implementazione	53
6.2	Scostamenti fra Blueprint e Model rules	53
6.3	Riflessioni di compatibilità a livello internazionale	55
7	L'aliquota globale minima in Svizzera	60
7.1	La posizione della Svizzera e la proposta di riforma costituzionale	60
7.2	Gli effetti fiscali ed economici della GloBE per la Svizzera	61
7.3	Ripercussioni sui cantoni e sulla concorrenza intercantonale	65

8 Riflessioni conclusive	71
Bibliografia.....	75
Allegati.....	85

Indice delle figure

Figura 1: Le 15 azioni del progetto BEPS	8
Figura 2: Esempio grafico di entità incluse ed escluse dalla GloBE	17
Figura 3: Imposta sull'utile nei Paesi Europei OCSE per il 2022	19
Figura 4: Paesi nel mondo con l'imposta sull'utile più bassa	20
Figura 5: Calcolo dell'effective tax rate (ETR)	22
Figura 6: Matrice degli aggiustamenti per la base imponibile GloBE	24
Figura 7: Formula del Discounted Free Cashflow	28
Figura 8: I quattro principi sottesi alla GloBE in ordine di applicazione.....	34
Figura 9: Formula per trovare la percentuale di top-up tax.....	35
Figura 10: Formula per trovare la substance-based income exclusion in uno Stato.....	36
Figura 11: Formula per trovare i profitti in eccesso in un Paese.....	36
Figura 12: Formula per trovare l'ammontare di top-up tax dovuto in un Paese.....	37
Figura 13: Esempio di applicazione dell'approccio top-down	39
Figura 14: Rappresentazione grafica dell'allocazione dell'ammontare di top-up tax a genitrici intermedie.....	40
Figura 15: Rappresentazione grafica dell'applicazione dell'approccio top-down nei casi in cui una genitrice intermedia diretta è controllata da un'entità costitutiva.....	41
Figura 16: Rappresentazione grafica di una struttura a proprietà divisa	42
Figura 17: Rappresentazione grafica di una struttura a proprietà divisa con più GPD	43
Figura 18: Formula per calcolare la percentuale UTPR.....	45
Figura 19: Filtri che riducono l'ambito di applicazione della STTR.....	48
Figura 20: Rappresentazione grafica di una persona collegata secondo la definizione OCSE	50
Figura 21: Tipologie di soglie di materialità applicabili.....	51
Figura 22: Calcolo del rapporto per la terza soglia	52
Figura 23: Priorità nell'allocazione della top-up tax	62
Figura 24: Imposta sull'utile nei cantoni elvetici.....	65
Figura 25: Esempio esplicativo dello Swiss (o jurisdictional) blending.....	67
Figura 26: Distribuzione delle entrate da top-up tax in Svizzera.....	69
Figura 27: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo ALFA	86
Figura 28: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo BETA	87
Figura 29: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo GAMMA.....	89
Figura 30: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo DELTA	90

Figura 31: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo EPSILON 91

Indice delle tabelle

Tabella 1: Paesi individuati che non impongono alcun tipo di imposta sull'utile.....	20
Tabella 2: Valore delle variabili per calcolare la sostanza del gruppo EPSILON	92
Tabella 3: Conto economico A Co prima dell'aggiustamento UTPR.....	93
Tabella 4: Conto economico A Co dopo l'aggiustamento UTPR.....	93
Tabella 5: Conto economico B Co prima dell'aggiustamento UTPR.....	94
Tabella 6: Conto economico B Co dopo l'aggiustamento UTPR.....	94

1 Introduzione e contesto

1.1 Contesto

La globalizzazione, fenomeno che produce un annullamento delle frontiere, si fonda su quattro elementi principali: la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti internazionali, la rivoluzione telematica, la moltiplicazione dei concorrenti e la delocalizzazione (Galimberti, 2005). Quest'ultimo aspetto, la delocalizzazione, è il fattore principale che ha spinto alla nascita ed espansione delle imprese multinazionali (MN) come le conosciamo ad oggi. Infatti, un'impresa multinazionale è definita come un'impresa che opera in più Stati, nei quali possiede centri di produzione e distribuzione (sussidiarie o succursali), ma il cui nucleo di direzione strategica rimane nel Paese di origine (Labory, 2012). Queste ultime hanno sempre più sfruttato le diversità tra i sistemi tributari dei differenti Paesi al fine di conseguire dei vantaggi fiscali. Spesso, questo comportamento è scaturito in quella che viene definita come pianificazione fiscale aggressiva, la quale, tramite lo sfruttamento delle disparità transnazionali degli ordinamenti tributari, consente di conseguire vantaggi d'imposta che gli Stati non avrebbero altrimenti inteso concedere (Pistone, 2018). Lo scopo è quello di minimizzare l'imposizione fiscale del gruppo di imprese multinazionale, conseguendone un vantaggio d'imposta per lo più illecito. Il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva ha spinto la comunità, specie internazionale, ad intervenire per arginare il crescente fenomeno cd. dell'erosione della base imponibile e dello slittamento artificioso dei profitti. Tramite questo meccanismo, infatti, le lacune e le discrasie presenti nei diversi sistemi tributari consentono di costruire la propria struttura fiscale ad hoc, specie con sede in Paesi a bassa fiscalità (OECD, s.d.). L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha, quindi, presentato e portato avanti il cd. Progetto BEPS¹, che consiste nello sviluppo e nell'implementazione di 15 azioni, da parte dei 141 Paesi partecipanti, le quali permettono e permetteranno di contrastare l'elusione fiscale, ottenere un'armonizzazione delle norme fiscali internazionali, garantire un contesto fiscale più trasparente e affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione dell'economia (OECD, 2015).

Il progetto BEPS è stato efficace a combattere diverse pratiche di elusione fiscale, tuttavia, vi sono ancora delle problematiche legate all'erosione della base imponibile che il progetto non

¹ Base erosion and profit shifting (erosione della base imponibile e slittamento artificioso dei profitti)
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

è riuscito a risolvere. Per affrontare anche questi punti in sospeso, l'OCSE ha ideato e sviluppato il cd. *Pillar One* e il cd. *Pillar Two*.

Il primo pilastro (*Pillar One*) ha lo scopo di adattare il sistema internazionale dell'imposta sull'utile ai nuovi sistemi di impresa mediante la modifica nell'allocazione dei profitti e alle cd. *nexus rules*² applicabili ai profitti delle imprese. Esso espande i diritti di imposizione dei Paesi laddove c'è una partecipazione attiva e sostenuta, da parte di un'impresa, nell'economia di un certo territorio, attraverso delle attività che sono rivolte ad utenti di quello Stato, sia che queste attività avvengano fisicamente all'interno del Paese, sia che esse siano rivolte allo Stato da remoto (Deloitte, 2021, p. 2). In poche parole, un'impresa che non ha una succursale o uno stabilimento d'impresa in un determinato Paese in cui opera e vende prodotti potrà comunque essere assoggettata in questo Stato. Questo, per l'imposta sull'utile su una parte dei suoi profitti conseguiti, in modo tale da ripartire la potestà impositiva laddove i redditi vengono prodotti. Per quanto concerne i criteri di assoggettamento, sotto all'imposizione dettata dal primo pilastro ricadono le multinazionali con ricavi globali sopra i 20 miliardi e con una profittabilità del 10% calcolata in base all'EBT³ (Parma, 2021).

Diversamente, il secondo pilastro (*Pillar Two*), noto come Global Anti-Erosion Rule (GloBE), è incentrato sulla cd. imposta globale minima. Si tratta di una misura atta a mettere fine al dumping fiscale. Sostanzialmente, è stata concordata l'applicazione di un'aliquota del 15%, in concomitanza con i Paesi partecipanti che assieme formano il 90% del PIL mondiale (Francioli, 2021). Si tratta dell'imposizione minima che un gruppo multinazionale e le sue relative sussidiarie/controllate dovrebbero raggiungere in un periodo fiscale. Qualora questo non dovesse avvenire e il tasso d'imposta effettivo risultasse essere inferiore al 15%, verrebbe applicata un'imposta addizionale volta a raggiungere l'imposizione minima.

1.1.1 Domanda di ricerca ed obiettivi

Quali effetti avranno le nuove regole GloBE sulla Svizzera, qualora queste vengano implementate?

² Sono delle regole che permettono di stabilire dove il profitto del gruppo multinazionale sarà allocato e quali sono i criteri che innescano questa riallocazione

³ Earnings before taxes (utili ante imposte)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Questa è la domanda di ricerca a cui il presente elaborato mira a rispondere. La soluzione a questo quesito necessita però di approfondimenti ed è per questo motivo che si pone i seguenti obiettivi da raggiungere:

- Capire quali fattori hanno portato alla nascita del secondo pilastro, delle regole GloBE e di un'imposizione minima;
- Comprendere ed analizzare le varie fasi del progetto che hanno portato alla nascita del secondo pilastro;
- Determinare chi è impattato dal secondo pilastro e chi invece non ne risente;
- Identificare le nuove regole GloBE, comprensive di presupposti soggettivo (quali contribuenti sono assoggettati e quali sono esentati) ed oggettivo (che tipo di imposta si applica e in che modo), la base imponibile;
- Comprendere il meccanismo d'imposizione dell'aliquota minima tramite i principi sotesi (con particolare riferimento al funzionamento dell'IIR, SOR, UTPR e STTR);
- Capire quali sono le misure che attuerà la Confederazione;
- Analizzare quali saranno i possibili effetti sulla Confederazione, rispettivamente sui cantoni.

1.1.2 Metodologia

Per riuscire a rispondere alla domanda di ricerca, raggiungere gli obiettivi prefissati e di conseguenza redigere l'elaborato, la tesi si baserà su una ricerca compilativa, comparativa e analitica.

Riguardo alla parte compilativa, per la stesura dei primi due capitoli si farà riferimento alle fonti primarie derivanti dal progetto BEPS e ai lavori svolti dall'OCSE negli anni sul tema dell'imposizione dei grandi gruppi multinazionali. Per descrivere la struttura e il meccanismo della nuova imposizione globale, si farà riferimento in particolare ai documenti *Report on Pillar Two Blueprint* e *Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*, queste due sono le principali fonti primarie analizzate anche dagli articoli della dottrina, quest'ultimi saranno usati per facilitare la comprensione del tema e per sviluppare spunti e riflessioni riguardanti la parte comparativa e analitica descritta nei paragrafi sottostanti.

Per comprendere l'impatto nel contesto svizzero, si farà riferimento a fonti primarie come il Rapporto esplicativo, il quale presenta la possibile strategia che la Svizzera e i cantoni adotteranno per rispondere a questa nuova sfida di fiscalità internazionale, così come

l'avamprogetto del decreto federale, ma anche altre pubblicazioni ed aggiornamenti da parte del sito della Confederazione Svizzera.

Per quanto riguarda la parte comparativa si farà sempre riferimento al *Report on Pillar Two Blueprint* e all' *Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)* con lo scopo di capire gli eventuali scostamenti fra questi due. Verrà analizzato l'approccio con cui l'Unione Europea intende implementare le regole GloBE. Allo stesso modo verranno confrontate le imposizioni dei vari Paesi per capire la situazione attuale degli Stati del mondo, in modo da capire quali Paesi sono pronti ai cambiamenti che il secondo pilastro porterà e quali Paesi invece si trovano in una situazione di svantaggio.

Per la parte analitica verranno fatte delle riflessioni nel corso dei vari capitoli in modo da capire le potenziali ripercussioni derivanti dall'imposizione globale minima OCSE e i possibili scenari auspicabili.

Infine, a supporto della comprensione, verranno elaborati dei casi esemplificativi⁴ per permettere di capire al meglio il meccanismo e il funzionamento dell'imposizione minima. In questo senso, si prenderà spunto dai casi esemplificativi sviluppati dall'OCSE. Verranno apportate alcune rielaborazioni da parte dell'autore per facilitare la comprensione di questi.

1.2 Il progetto BEPS (nucleo della GLoBE), le sue azioni e brevi cenni storici

A febbraio del 2013, l'OCSE pubblica un documento intitolato *Addressing Base Erosion and Profit shifting*. Lo scopo del report era quello di dimostrare l'esistenza e la grandezza di quello che sono i rischi di erosione della base imponibile e slittamento artificioso dei profitti e in un secondo momento lo sviluppo di una strategia per affrontarli. L'OCSE suggerisce la necessità un piano d'azione globale, su vari punti di rischio BEPS, cosicché i Paesi interessati potessero avere degli strumenti atti a combattere i comportamenti elusivi dei contribuenti, specie delle multinazionali. Un altro punto importante sottolineato dal report è la necessità di un approccio collaborativo per affrontare i rischi BEPS, così da evitare soluzioni unilaterali, da parte dei singoli Paesi. (OECD, 2013).

Il 19 luglio 2013 l'OCSE, su mandato dei ministri delle finanze del G20, redige e pubblica l'*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*. Attraverso questo documento vengono date


⁴ Vedi allegato 1 e 2

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

le basi per lo sviluppo di 15 azioni, le quali hanno lo scopo di contrastare l'erosione della base imponibile e lo slittamento artificioso dei profitti (OECD, 2013).

Dal momento della pubblicazione dell'*Action plan* in poi sono stati svolti 2 anni di lavoro, fino al 2015, dove si è creato un pacchetto di 15 azioni e 15 report che descrivono in modo esaustivo il funzionamento e l'applicazione di queste azioni. Le 15 azioni per i Paesi partecipanti, sarebbero state implementate tramite il cambiamento delle leggi domestiche, modifiche alle convenzioni fra Paesi e rinegoziazione di strumenti multilaterali.

Figura 1: Le 15 azioni del progetto BEPS



Fonte: (OECD, 2014)

Queste azioni sono un complemento alle disposizioni dei trattati bilaterali e ad altre disposizioni OCSE per quanto riguarda la tassazione delle MN. Sono necessarie soprattutto perché le convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) sono state molto efficaci nel combattere la doppia imposizione⁵, ma non altrettanto efficaci nel prevenire la doppia non imposizione (OECD, 2013).

L'azione uno tratta le sfide riguardanti l'imposizione dell'economia digitale e propone delle soluzioni per affrontare queste sfide. Un esempio che viene citato è la necessità di rivedere il criterio con cui si assoggetta le entità di una multinazionale in un sistema fiscale. Normalmente i profitti di un'impresa vengono imposti sulla base della residenza fiscale o stabilimento

⁵ Quando gli stessi elementi del reddito dello stesso contribuente sono tassati contemporaneamente da due Paesi (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, s.d.)
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

d'impresa, quest'azione prevede una modifica alle convenzioni per imporre un'impresa o uno stabilimento di questa sulla base della presenza economica e non in base alla sola presenza fisica (OECD, 2015).

La seconda azione tratta i disallineamenti tra filiali. Questi disallineamenti nascono quando l'allocazione dell'utile, attraverso le regole ordinarie di ripartizione di quest'ultimo, tra la succursale di una MN e uno stabilimento d'impresa controllato da questa, portano ad una doppia non imposizione. Il *report* fornisce raccomandazioni affinché queste situazioni vengano risolte, in modo tale da neutralizzare questo tipo di erosione della base imponibile (OECD, 2017).

Le *Controlled Foreign Company rules (CFC rules)* evitano che un contribuente, il quale ha un interesse di controllo in una sussidiaria straniera, possa erodere la base imponibile del proprio Paese di residenza trasferendo utili in quest'ultima. Tuttavia, non tutti i Paesi hanno adottato queste regole e diversi Paesi le hanno implementate in modi che risultano inefficaci per combattere l'erosione della base imponibile. L'azione 3 con il suo *report* offre dei solidi principi e regole per implementare o rafforzare le *CFC rules*, le quali esistono già da 60 anni e necessitano di un aggiornamento o adattamento (OECD, 2015).

Alcune multinazionali erodono la base imponibile attraverso l'utilizzo di debiti di parti correlate e di terzi così da ottenere deduzioni eccessive di interessi o per produrre redditi esenti o differiti da imposte (OECD, 2013). L'azione 4 prevede un limite di deduzione massimo per gli interessi e i pagamenti economicamente equivalenti. Il limite rientra in un *range* del 10-30% dell'EBITDA⁶ delle entità di una MN (OECD, 2017).

La quinta azione mira a combattere quelle che sono le cd. *Harmful tax practices* (o pratiche fiscali dannose) migliorando quello che è la trasparenza. L'OCSE già dal 1998 crea raccomandazioni per combattere questo tipo di pratiche, questa volta propone che i Paesi adottino uno scambio spontaneo di informazioni. L'oggetto di questo scambio sono i *tax rulings* per i regimi preferenziali⁷ o quei regimi dove l'imposizione è bassa o inesistente (OECD, 2015).

La sesta azione ha lo scopo di sviluppare disposizioni e raccomandazioni per quanto riguarda le regole domestiche (nazionali) di uno Stato, così da evitare la concessione di benefici fiscali non intesi dai trattati siglati fra gli Stati (OECD, 2013). Lo scopo principale dell'azione è quello di allineare l'allocazione degli utili, imputando questi redditi ai Paesi dove vengono

⁶ Ovvero gli utili di un'azienda prima della deduzione degli interessi, imposte, deprezzamenti ed ammortamenti

⁷ Regimi fiscali che causano un danno fiscale a livello internazionale siccome trattano in modo eccessivamente favorevole determinate entità, attività o strutture ai fini dell'imposizione (Act wiki, s.d.)
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

effettivamente generati. L'azione vuole soprattutto combattere il *treaty shopping*, pratica attraverso la quale una persona non residente di uno Stato cerca di ottenere benefici che sono di norma indirizzati solamente ai residenti di quel Paese. Questi benefici possono essere ottenuti stabilendo una società bucalettere⁸ nello Stato (OECD, 2015).

Normalmente, un'impresa per essere imposta in un Paese deve avere uno stabilimento d'impresa al suo interno, al quale vengono attribuiti parte degli utili aziendali. La settima azione prevede che questo nesso per imporre le imprese non è più sufficiente per certe tipologie di attività d'impresa, le quali sfruttano questa definizione per usare delle strategie di elusione fiscale. Così come l'azione 6 anche questa andrebbe a modificare il modello per i trattati fiscali OCSE (in specifico l'articolo 5), così da ripristinare i diritti d'imposizione in diverse situazioni e combattere alcuni comportamenti che erodono la base imponibile (OECD, 2015).

Le azioni otto, nove e dieci, sono collegate siccome trattano tutte e tre il tema del cd. *transfer pricing* (TP). Il *transfer pricing* viene usato normalmente dalle autorità fiscali per determinare (e spesso limitare) i prezzi delle transazioni infragruppo, siccome spesso queste operazioni allocano gli utili di determinate entità a società del gruppo presenti in altri Paesi e portano a rischi BEPS. Le regole di TP, come le *CFC rules*, esistono da diversi anni, ma ad oggi, con i cambiamenti nei modelli di business, devono essere riviste. Ecco che queste azioni hanno lo scopo di migliorare, aggiornare e rafforzare queste regole (OECD, s.d.).

L'azione undici, mira a sviluppare un set di dati nuovo ed ha come obiettivo quello di migliorare gli strumenti analitici per misurare e monitorare al meglio gli impatti fiscali ed economici dell'elusione fiscale e gli effetti dell'attuazione delle misure BEPS. Tutto questo è importante per informare i politici così come i contribuenti sull'efficacia delle misure per combattere il BEPS (OECD, s.d.).

La dodicesima azione fornisce un quadro sulle *disclosure rules* (o regole sulla divulgazione di informazioni) ai Paesi che non le hanno adottate, in modo che possano implementare questo tipo di regole così da ottenere informazioni su pianificazioni fiscali aggressive o abusi fiscali che li concernono. Per esempio, queste regole impongono un obbligo di informativa sia al promotore (fiduciario, consulente fiscale o in generale una persona che progetta e vende una pianificazione fiscale aggressiva o abusiva) che all'utilizzatore (contribuente fiscale). Questi

⁸ Società che ha rispettato solo lo stretto necessario per l'organizzazione e registrazione in un determinato paese. Le vere e proprie attività commerciali sono svolte in un altro paese (Hastings & Cremers, 2017, p. 2)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

devono informare in anticipo le relative amministrazioni fiscali riguardo a questo tipo di pianificazioni fiscali (OECD, 2015).

La tredicesima azione, *Transfer pricing documentation and Country-by-country Reporting* (CbCR), fornisce una guida alle amministrazioni fiscali da prendere in considerazione quando devono sottoscrivere regole o procedure per ottenere la documentazione da parte dei contribuenti in merito al *transfer pricing*. Il report prevede che le amministrazioni fiscali debbano richiedere ai contribuenti interessati tre tipologie di documenti. Il primo documento, il *Master file*, dovrebbe fornire una panoramica dell'attività del gruppo MN, come la natura delle operazioni commerciali globali, le politiche di *transfer pricing* e l'allocazione degli utili così come la disposizione dell'attività economica del gruppo a livello globale. Questo aiuta le amministrazioni fiscali soprattutto in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento. Un altro *tool* importante dato dall'azione tredici è il *Local file*. Attraverso questo documento, redatto dalla MN negli Stati in cui opera, la multinazionale fornisce informazioni più dettagliate per il *transfer pricing* in merito a transazioni infragruppo. Le informazioni di questo documento sono un complemento alle informazioni date dal *Master file* e potrebbero essere utili anche per permettere dei controlli incrociati. Il terzo documento, ovvero il *Country by country report* (report Paese per Paese) richiede informazioni aggregate a livello di Paese per quanto riguarda l'allocazione globale degli utili, delle imposte pagate e alcuni indicatori della localizzazione dell'attività economica nei Paesi in cui un gruppo MN opera. In ultima istanza, questo *report* richiede l'elenco completo delle entità per le quali sono riportate le informazioni finanziarie, come queste sono strutturate e la natura delle loro attività. Questa azione, anche solo chiamata CbCR, assoggetta solamente i gruppi MN con un ricavo annuale consolidato di 750 milioni di EUR (o più) (OECD, 2015).

L'articolo 25 del modello OCSE per le convenzioni internazionali prevede uno strumento attraverso il quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere dispute riguardo all'interpretazione o l'applicazione di una convenzione che hanno siglato, con una procedura di mutuo accordo. Questo strumento è la cd. *Mutual agreement procedure* (MAP), di fondamentale importanza per la corretta applicazione dei trattati di diritto tributario. L'azione 14 mira a rafforzare questo strumento e a rendere la risoluzione di dispute fra Paesi più efficiente, questo attraverso l'implementazione di *standard* minimi e *best practices*⁹ complementari (OECD, 2015).

L'ultima, l'azione 15, prevede l'introduzione di uno strumento multilaterale (o convenzione multilaterale). Il *Multilateral Instrument* (MLI), permette agli Stati di modificare le convenzioni

⁹ degli standard o linee guida che portano a buoni risultati se seguite (Wright, s.d.)
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

bilaterali che hanno siglato fra loro in maniera efficiente, così da adottare le misure del progetto BEPS, senza dover rinegoziare le CDI singolarmente (Paese per Paese).

Attualmente (dati aggiornati a novembre 2021) 141 Paesi fanno parte *dell'Inclusive Framework on BEPS*¹⁰ e stanno collaborando per l'implementazione di queste 15 azioni.

¹⁰ Si tratta della più alta istanza tecnica e politica responsabile del trattamento delle raccomandazioni del progetto BEPS e del proseguimento dei lavori in materia, composto da 141 Paesi (SFI, 2021)
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

2 Crono-storia: L'evoluzione del secondo pilastro

Il progetto BEPS è stato il catalizzatore dell'imposta minima. Nonostante inizialmente nei *report* delle 15 azioni del progetto non sia stato mai citato il concetto di aliquota globale minima, la nascita del secondo pilastro trova le sue fondamenta nell'azione uno BEPS. Quest'azione mostra come la digitalizzazione dell'economia, causata dall'avvento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ponga diversi problemi per quanto riguarda l'imposizione delle imprese. Due fattori importanti individuati, i quali pongono sfide per la tassazione delle imprese, e che sono stati amplificati dall'avvento delle *Information and communication technologies*, sono la mobilità¹¹ e la creazione di modelli di business *multi sided*, dove due lati del mercato di un'azienda si trovano in due Stati diversi¹² (OECD, 2015).

A marzo 2017, i ministri delle finanze del G20 danno il mandato all'OCSE di sviluppare l'*Interim report* (o *report* intermedio), per comprendere le implicazioni della digitalizzazione in merito ai temi fiscali. Questo *report* è stato pubblicato dall'OCSE a marzo del 2018 e come da mandato vengono analizzate le implicazioni fiscali citate precedentemente. Oltre a ciò, sono stati analizzati i primi effetti derivanti dalle implementazioni delle azioni del progetto BEPS da parte dei Paesi e contemporaneamente sono stati analizzati alcuni regimi fiscali e alcune misure adottate dagli Stati per combattere l'erosione della base imponibile. Tuttavia, le misure BEPS adottate fino a quel momento, nonostante abbiano prodotto effetti benefici, non hanno risolto tutte le questioni riguardanti la tassazione dell'economia digitalizzata, portando alcuni Paesi dell'*Inclusive Framework* a sottolineare che maggiori misure sarebbero state necessarie per risolvere la questione. Pertanto, l'OCSE ha sottolineato che avrebbe continuato i lavori in modo tale da sviluppare quella che chiamava una "soluzione basata sul consenso", che permettesse di rivedere le regole sul *nexus* e sull'allocazione dei profitti per l'imposizione delle MN (OECD, 2018) (OECD, 2018).

Il 23 gennaio 2019 l'OCSE pubblica il documento *Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note*. È in questo documento che per la prima volta si parla di una soluzione basata su due pilastri. Infatti, attraverso questi vengono categorizzate sfide BEPS irrisolte fino a quel momento e discusse nell'*Interim Report*, con le sfide date dalla digitalizzazione dell'economia che diventano oggetto del primo pilastro, il secondo pilastro

¹¹ Intesa come la mobilità di fattori intangibili aziendali (es. software), di utilizzatori o consumatori e la mobilità delle funzioni aziendali

¹² Questo può essere riferito a piattaforme come Paypal, Facebook e Zoom che portano due o più persone a connettersi attraverso un unico canale/azienda, anche da parti distinte del mondo (Pereira, 2022)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

avrebbe avuto lo scopo di risolvere le restanti problematiche date dal BEPS. In merito al secondo pilastro, nella *Policy Note* venne anche definito lo scopo principale di quest'ultimo, ovvero quello di rafforzare la capacità di un Paese di tassare un utile che, sotto le leggi fiscali di un altro Stato, viene sottoposto ad un'imposizione effettiva bassa. Di conseguenza è in questo documento che si ha per la prima volta anche il concetto di un'imposizione minima. È qui che viene sviluppata la base che permetterà la nascita dell'aliquota globale minima. Allo stesso tempo, vengono anche introdotti i concetti della *Income inclusion rule* (IIR) e della *undertaxed payment rule* (UTPR)¹³ (OECD, 2019).

Tra febbraio e marzo 2019 viene pubblicato il *public consultation document*. Attraverso questo documento l'OCSE spiega con maggior dettaglio la proposta dei due pilastri come soluzione alle problematiche BEPS irrisolte e introduce alcuni aspetti tecnici relativi al loro funzionamento. Il documento è stato di supporto alle parti interessate dal progetto, le quali, grazie a questo, hanno potuto formulare e inviare le loro opinioni all'OCSE, anche in vista della consultazione pubblica tenutasi a Parigi tra il 13 e il 14 marzo 2019 (OECD, 2019).

A dicembre 2019, il segretariato dell'OCSE pubblica un *report* più dettagliato sul funzionamento del secondo pilastro, soprattutto a livello tecnico. Simultaneamente invita diversi gruppi d'interesse a partecipare alla consultazione esprimendo le loro opinioni riguardo alle soluzioni tecniche individuate fino a quel momento dall'OCSE per attuare il secondo pilastro (OECD, s.d.).

Nell'ottobre del 2020 l'OCSE pubblica il *Blueprint* del secondo pilastro. Questo, delinea in maniera dettagliata le caratteristiche del secondo pilastro e ne descrive il funzionamento. Tuttavia, al tempo vi erano ancora delle questioni irrisolte su cui i membri dell'*Inclusive Framework* si sarebbero dovuti concordare, di conseguenza era necessario considerare ulteriori fattori che sarebbero stati risolti con lo sviluppo di linee guida e modelli di legislazione (OECD, 2020).

Infine, il 20 dicembre 2021, viene pubblicato il modello di legislazione del secondo pilastro, ovvero le *Model Rules*, (MR) e il 14 marzo 2022 vengono rilasciati il relativo commentario e gli esempi illustrativi, i quali permettono l'interpretazione corretta delle regole (OECD, s.d.). Le *Model rules* sono l'evoluzione del *Blueprint*, il quale rappresenta il progetto di quello che è l'imposta minima data dal *Pillar Two*. Le prime sono una raccolta di regole per l'implementazione efficace del secondo pilastro.

¹³ Regole che permetteranno ad un altro paese di imporre gli utili appartenenti ad un altro Stato (verranno spiegate in dettaglio nel quinto capitolo di questo elaborato).
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

3 La GloBE

La *Global anti-base erosion* (GloBE) si origina dall'azione uno BEPS ed è un piano volto a combattere l'erosione della base imponibile a livello globale. È più precisamente definita come un *set* di regole (cd. *GloBE rules*), che tendono a garantire l'assoggettamento delle multinazionali ad un'aliquota minima d'imposta per ogni Paese in cui queste operano (OECD, 2021). La GloBE è un sinonimo usato per riferirsi al secondo pilastro citato precedentemente.

3.1 Criteri di assoggettamento e soggetti esenti dalla GloBE

Le regole GloBE si applicano ad entità costitutive, membri di un gruppo MN che ha un ricavo annuo complessivo superiore ai 750 milioni di EUR, risultante dal conto consolidato redatto dalla Capogruppo, in almeno due dei quattro anni fiscali immediatamente precedenti l'anno fiscale considerato (OECD, 2021, p. 8).

Un gruppo, secondo le *Model Rules* è definito come un insieme di entità imparentate. Ciò significa che le partecipazioni di tali entità sono controllate, direttamente o indirettamente, da un'unica entità. Partendo da questa definizione di gruppo, per essere definito anche multinazionale questo deve quindi operare a livello transnazionale e, di conseguenza, avere un'entità in un Paese e uno o più stabilimenti d'impresa localizzati in un altro Stato, secondo l'art 1.2.3 delle MR¹⁴ (OECD, 2022).

La Capogruppo, secondo l'art. 1.4 delle MR, è definita come un'entità che:

- i) Possiede direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità costitutiva e
- ii) non è posseduta, con una partecipazione di controllo, direttamente o indirettamente da un'altra entità (OECD, 2021, p. 10).

La capogruppo è quindi l'entità principale di un gruppo MN, situata in cima alla catena di proprietà¹⁵ di questo, spesso riferita come "Holding".

¹⁴ Quindi, un gruppo con una soglia di ricavo superiore ai 750 milioni, che opera in un solo Paese e che non ha stabilimenti d'impresa al di fuori dello Stato in cui è localizzato, non può essere definito come multinazionale ai sensi dell'art 1.2.3 delle MR: di conseguenza non sarebbe assoggettabile alla GloBE

¹⁵ La catena di proprietà (o *ownership chain*) è un termine usato dall'OCSE per riferirsi alla struttura di controllo in un gruppo d'impresa, il quale rappresenta i vari livelli partecipativi delle entità del gruppo. L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Secondo l'art. 1.3 delle MR, le entità costitutive sono un qualsiasi tipo di entità incluso in un gruppo MN (e nel suo conto consolidato), compresi gli stabilimenti d'impresa¹⁶ (o stabile organizzazione) di queste entità. Questi ultimi sono trattati al pari di entità separate rispetto alle entità principali¹⁷ del gruppo che le controllano e costituiscono, a loro volta, delle entità costitutive.

Le regole GloBE assoggettano solo i più grandi gruppi multinazionali, i quali costituiscono il 90% dei ricavi globali delle aziende (OECD, 2020, p. 15), evitando così di creare un carico fiscale maggiore alle piccole medie imprese (PMI). Quando si vuole determinare se una MN è assoggettata o meno alle regole GloBE in un determinato anno fiscale¹⁸, come detto in precedenza, si guarda se la soglia di assoggettamento è stata oltrepassata dal gruppo MN in due dei quattro anni analizzati. L'anno fiscale preso in analisi non è però conteggiato nei quattro anni, ciò significa che se in quell'anno la soglia è superiore ai 750 milioni di ricavi, ma nei quattro precedenti periodi fiscali la soglia è stata superata una sola volta su quattro, il gruppo MN non sarà assoggettato per l'anno fiscale considerato. In questo modo la MN potrà essere già consapevole all'inizio dell'esercizio annuale se sarà soggetta o meno alle regole GloBE (OECD, 2022).

Come detto in precedenza, la soglia a cui si fa riferimento per assoggettare una MN alla GloBE sono i ricavi totali risultanti dal suo conto consolidato. Questa soglia di ricavi potrebbe comprendere anche la porzione di ricavi di spettanza delle minoranze¹⁹ che non sono entità costitutive di una MN. Questi ricavi vengono presi in considerazione per la soglia e non vengono tolti anche se sono di spettanza di entità esterne al gruppo (OECD, 2022).

Restano, invece, escluse dalla GloBE (art. 1.5.1 MR):

- a) Enti governativi;
- b) Organizzazioni internazionali;
- c) Organizzazioni senza scopo di lucro (no-profit);
- d) Fondi di pensione;
- e) Fondi di investimento che sono delle Capogruppo;

¹⁶ Sede di affari fissa attraverso la quale l'attività di un'impresa è interamente o in parte svolta (OECD, 2017)

¹⁷ Entità che detiene il controllo di uno stabilimento d'impresa e che include l'utile/perdita di questo nel proprio conto annuale (OECD, 2021)

¹⁸ Periodo di tempo (generalmente 12 mesi) in cui un'azienda bilancia i conti delle sue attività finanziarie e contabili (Economy Pedia, s.d.)

¹⁹ Un interesse di minoranza è la parte delle azioni di una società che non è di proprietà della Capogruppo (Clear Tax, 2022).

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

f) Veicoli di investimento immobiliare che sono delle Capogruppo (OECD, 2021).


Tali eccezioni non si limitano all'elenco riportato, ma vi sono ulteriori deroghe. Per individuare tali deroghe, nella catena di proprietà, si deve individuare le entità controllate dai soggetti sopracitati, siccome queste entità partecipate potrebbero a loro volta essere escluse dalle regole GloBE.

Infatti, sono allo stesso tempo entità escluse, quelle entità costitutive che hanno almeno il 95% del loro valore²⁰ posseduto (direttamente o attraverso una catena di entità escluse) da uno o più soggetti esclusi nell'art. 1.5.1 MR e laddove questa entità (art. 1.5.2 MR):

- i) Opera esclusivamente (o quasi) per detenere beni o investire fondi a beneficio dell'entità esclusa e
- ii) Svolge solamente attività accessorie rispetto a quelle svolte dall'entità esclusa (OECD, 2021).

Le entità escluse non sono soggette alle regole GloBE, tuttavia, i ricavi di queste entità, come gli interessi delle minoranze, sono presi in considerazione per determinare la soglia attraverso il quale si assoggetta il gruppo MN alle regole del secondo pilastro, ovvero i 750 milioni di ricavi in EUR citati precedentemente (OECD, 2022).

Figura 2: Esempio grafico di entità incluse ed escluse dalla GloBE



Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

Nell'immagine soprastante è illustrata una rappresentazione grafica del test di controllo che viene svolto per determinare se un'entità sia da considerare esclusa o meno dalle regole GloBE. Nella figura vengono confrontati due gruppi multinazionali assoggettati alla GloBE. Le

²⁰ Inteso come numero di azioni detenute in quella entità
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

entità escluse A e B sono esenti dall'applicazione della GloBE ex art. 1.5.1. MR. Le loro partecipate A1 e B1 sono esentate in quanto il 95% delle loro azioni è detenuto da un'entità esclusa (ex art. 1.5.2. MR). La partecipata A2 è un'entità esclusa: il suo valore è detenuto per il 95%²¹ dall'entità esclusa A, attraverso una catena di entità escluse, con A1 che detiene il 100% delle azioni di A2. L'entità B2 non è definibile come esclusa in questo caso, in quanto l'entità esclusa B detiene, indirettamente, il 90.25%²² delle sue azioni, a causa del fatto che la partecipata B1 non detiene il 100% delle azioni di B2 ma il 95% (OECD, 2022).

3.2 L'aliquota globale minima concordata dall'Inclusive Framework e l'analisi delle aliquote dei Paesi

La GloBE è un *novum*, un concetto del genere non era mai stato realizzato. Infatti, prima della proposta della GloBE nessuno si è mai fatto concretamente avanti per proporre una tale iniziativa, molto probabilmente perché i Paesi non erano ancora pronti. Tuttavia, il concetto di aliquota minima, limitato ad una comunità di Stati, non è un concetto nuovo, soprattutto per la comunità europea.

Nel marzo del 1992, un comitato di esperti fiscali indipendenti, noto anche come comitato "Ruding", si è riunito, per conto della Commissione della Comunità Europea, con il mandato di valutare il bisogno relativo ad un'armonizzazione fiscale tra i Paesi dell'Unione Europea (UE) per quanto riguarda le imposte sulle imprese. Dal *report* sviluppato, nacque la proposta di un'aliquota minima, fra i Paesi membri dell'allora Commissione Europea, pari al 30%, per ridurre i rischi di erosione della base imponibile (Commission of the European communities, 1992). Questa iniziativa non fu però concretizzata. Da allora nessun'altra proposta è stata portata avanti, almeno per quanto riguarda le principali economie mondiali.

Tuttavia, il concetto di un'imposta minima fra le principali economie mondiali non è stato dimenticato, ma solo accantonato, per circa 30 anni. Infatti, nell'ottobre del 2021, 137 Paesi dell'*Inclusive framework* si sono accordati su un'aliquota minima del 15%, la quale, secondo le stime dell'OCSE, porterebbe ad un maggior introito di contributi fiscali per 150 miliardi di dollari. Quest'aliquota minima è collegata al secondo pilastro, si prevede che l'implementazione delle regole GloBE, da parte dei Paesi membri, avvenga già per il 2023 (OECD, 2022).

²¹ $95\% * 100\% = 95\%$


²² $95\% * 95\% = 90.25\%$

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

A livello euro-unitario, l'attuazione delle regole GloBE è stata proposta tramite una direttiva, in quanto, ai sensi dell'art. 115 TFUE²³, occorre uno sforzo univoco degli Stati membri per giungere ad un'effettiva implementazione di una simile regolamentazione. Si tenga presente, però, che in tema di imposte dirette, l'UE non ha competenza, spettando questa ai singoli Stati membri. Ne consegue che, al fine di adottare una Direttiva, che implementi e determini i requisiti per un set di regole GloBE euro-unitarie, occorre l'unanimità degli Stati membri. Tale direttiva è stata già proposta il 22 dicembre 2021 dalla Commissione europea ed è attualmente in discussione tra i 27 Stati dell'unione (Commissione Europea, 2021).

Inizialmente, nel 2021, il progetto dell'imposta globale minima è stato opposto da Ungheria, Estonia, Irlanda e Polonia. Tuttavia, a giugno 2022, quando i Paesi membri dell'UE si sono riuniti per discutere la direttiva, Estonia, Irlanda e Polonia si sono espressi a favore di questa. Attualmente, l'Ungheria resta quindi l'unico Paese contrario alla direttiva proposta, siccome ritiene che le regole GloBE possano danneggiare l'economia del Paese. Ciononostante, le politiche fiscali simili, per essere implementate nell'UE, necessitano unanimità, ovvero tutti e 27 i Paesi, compresa l'Ungheria, devono votare a favore, affinché una direttiva di questo tipo venga implementata (euronews, 2022).

Figura 3: Imposta sull'utile nei Paesi Europei OCSE per il 2022




Fonte: (Bray, Tax foundation, 2022)

²³ Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
 L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Come si può vedere dall'immagine, la maggior parte degli Stati dell'UE ha un'aliquota d'imposta sull'utile maggiore rispetto all'imposta minima concordata dall'*Inclusive framework*. Solamente Irlanda (12.5%) ed Ungheria (9%) hanno un'aliquota al di sotto del 15%, il che fa capire l'esitazione iniziale della prima e il rifiuto persistente della direttiva UE della seconda. Quelle rappresentate sono le aliquote nominali dei Paesi, non per forza corrispondono alle aliquote effettive che le singole multinazionali possono avere.

Figura 4: Paesi nel mondo con l'imposta sull'utile più bassa



Fonte: (Bray, Tax Foundation, 2021), rielaborazione dell'autore

Questi sono alcuni dei Paesi in cui le multinazionali andrebbero assoggettate alle regole GloBE, a fronte di aliquote inferiori al 15% pattuito. Occorre ricordare che vi sono anche alcuni Paesi che non applicano alcun tipo di imposta sull'utile per le società che operano sul loro territorio. Questi Stati individuati sono 15 e sono elencati nella tabella sottostante.

Tabella 1: Paesi individuati che non impongono alcun tipo di imposta sull'utile

Bahrein	Asia	Tokelau	Oceania	Bermuda	America del Nord
Emirati Arabi Uniti	Asia	Vanuatu	Oceania	Isole Vergini Britanniche	America del Nord
Guernsey	Europa	Isole Wallis e Futuna	Oceania	Isole Cayman	America del Nord
Isola di Man	Europa	Anguilla	America del Nord	San Bartolomeo	America del Nord
Jersey	Europa	Bahamas	America del Nord	Isole Turks e Caicos	America del Nord

Fonte: (Bray, Tax Foundation, 2021), rielaborazione dell'autore

Rientrano, altresì, nel mirino della GloBE anche i Paesi che offrono incentivi fiscali tramite cui è possibile abbattere il carico fiscale, delle multinazionali assoggettate, portando l'imposizione effettiva ad essere al di sotto dell'aliquota minima (15%). Un esempio sono le isole Samoa, le quali hanno un'imposta sull'utile del 27% per le società locali, ma allo stesso tempo esentano da questo tipo di imposizione le aziende straniere che operano sul loro territorio (offshore). L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

company corp, 2022). Lo stesso discorso vale per altri possibili incentivi che gli Stati possono offrire alle multinazionali assoggettate, se questi incentivi portano ad un'imposizione nel Paese al di sotto dell'aliquota minima concordata, potenzialmente potrebbe nascere un ulteriore debito fiscale volto a portare l'imposizione dell'utile nello Stato al 15%. Il calcolo e il meccanismo di allocazione di questo debito fiscale addizionale che si crea verranno approfonditi nei prossimi capitoli.

Di conseguenza, quello che conta per le regole GloBE è il tasso di imposta effettivo che una MN ha in un determinato Paese in cui opera, non è pertanto sufficiente che un Paese applichi un tasso d'imposta nominale del 15%. Occorre che le entità assoggettate al secondo pilastro abbiano un carico fiscale tale per cui la loro base imponibile, dopo aver considerato alcune correzioni dettate dalle regole GloBE, corrisponda ad un'aliquota pari o superiore al 15% (OECD, 2020). Nel capitolo successivo è presente un approfondimento riguardante il tasso d'imposta effettivo ai sensi della GloBE.

4 ETR – Il tasso d'imposta effettivo

Affinché il 15% venga effettivamente e correttamente imposto alle multinazionali assoggettate, è necessario determinare in maniera corretta gli utili e le imposte di spettanza di ogni singolo Stato in cui un gruppo MN opera. Per fare ciò sono necessarie alcune correzioni, aggiustamenti e accorgimenti, i quali verranno trattati nei seguenti sotto capitoli. Due aspetti molto importanti che verranno esplicitati nei seguenti sotto capitoli sono l'*Effective tax rate* (ETR)²⁴ e la cd. *top-up tax*²⁵, elementi essenziali per capire il funzionamento della GloBE.

Figura 5: Calcolo dell'effective tax rate (ETR)

$$\frac{\text{Imposte coperte aggiustate GloBE}}{\text{Utile aggiustato GloBE}} = \text{ETR}$$

Fonte: (OECD, 2021), rielaborazione dell'autore

4.1 Il calcolo della base imponibile GloBE

La base imponibile GloBE rappresenta il denominatore sul quale viene calcolato l'ETR, esso viene anche denominato utile (o eventualmente perdita) GloBE. Di conseguenza, come suggerisce anche la figura 5, l'utile GloBE è determinato facendo degli aggiustamenti a quello che è l'utile registrato dai gruppi MN. Basandosi sull'art. 3.1 delle MR, il punto di partenza per determinare la base imponibile GloBE è l'utile netto registrato, nei conti finanziari²⁶, da ogni singola entità costitutiva di una multinazionale. Generalmente, i conti finanziari delle entità devono essere redatti in base allo stesso *standard* contabile utilizzato dalla capogruppo; tuttavia, possono essere redatti anche con uno *standard* diverso da quello usato dalla *Holding*

²⁴ tasso d'imposta effettivo

²⁵ Imposta addizionale, meccanismo utilizzato per raggiungere il livello di imposizione minima in un paese

²⁶ I quali devono essere preparati con uno standard contabile generalmente accettato per la contabilità finanziaria (GAAP), come IFRS, US GAAP, Swiss GAAP FER, ed altri
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

se ciò non comporta differenze significative riguardanti la valutazione delle poste di bilancio (OECD, 2021).

L'ETR deve essere determinato in modo tale da definire quanto ogni entità costitutiva paghi in ogni singolo Paese in cui la multinazionale opera. Per arrivare a ciò, di conseguenza, si deve sapere anche qual è la base imponibile spettante ad ogni Stato in cui operano le entità di un determinato gruppo. Detto questo, anche le relative correzioni fatte alle basi imponibili devono essere relative ai singoli enti e nei Paesi in cui operano (OECD, 2020).

Questi aggiustamenti sono dettati dagli artt. 3.2 delle Model rules. La *ratio* sottesa a tali aggiustamenti è che ci sono delle differenze fra quello che è la contabilità finanziaria, redatta secondo gli *standard* dati dai GAAP, e la contabilità presa in considerazione ai fini delle leggi tributarie (in questo caso per la GloBE). Normalmente gli scostamenti tra la contabilità finanziaria e quella fiscale creano differenze permanenti e temporanee. Gli aggiustamenti apportati secondo gli articoli della sezione 3.2. delle MR correggono generalmente differenze permanenti (OECD, 2022).


È possibile distinguere questi aggiustamenti in due grandi sezioni: la prima è dettata dall'art. 3.2.1 delle MR. Questa sezione prevede che la MN debba aggiustare delle voci contabili sulla base delle regole GloBE, differendo così dai principi della contabilità finanziaria dettati dallo *standard* di *reporting* finanziario che segue. I punti da aggiustare nella prima sezione sono nove. La seconda sezione comprende quello che sono gli "altri aggiustamenti". Questi sono in parte dettati da voci che il secondo pilastro vuole escluse o anche incluse nella base imponibile GloBE. In parte sono anche aggiustamenti che la MN può fare per allineare l'utile della contabilità finanziaria con quello che è la base imponibile in un determinato anno (OECD, 2022).

Gli aggiustamenti presi in considerazione possono essere di tipo positivo o di tipo negativo. Per quanto riguarda il primo tipo, questi aggiustamenti comportano un aumento dell'utile imponibile e una diminuzione della perdita GloBE²⁷. Se sono aggiustamenti di tipo negativo, riducono l'utile GloBE e aumentano la perdita²⁸ (OECD, 2022). Nell'immagine sottostante è rappresentata una matrice che potrebbe essere utile alla comprensione.

²⁷ Ciò comporta un aumento della base imponibile

²⁸ Ciò comporta una diminuzione della base imponibile

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Figura 6: Matrice degli aggiustamenti per la base imponibile GloBE

Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

Il primo aggiustamento ha a che vedere con le imposte, nello specifico con le imposte che vengono registrate come costo nella contabilità finanziaria. La prima tipologia di imposte prese in considerazione sono le cd. *covered taxes*, dette anche imposte coperte (approfondite nel successivo sotto capitolo). Queste imposte sono già prese in considerazione nel numeratore dell'ETR, di conseguenza devono essere escluse dalla base imponibile, attraverso un aggiustamento positivo. La seconda tipologia di imposte è riferita alle *top-up tax* che vengono registrate come costo e riportate nei conti finanziari (ad esempio, in un successivo anno, così come le *top-up tax* minime domestiche, queste vengono considerate come aggiustamenti positivi allo stesso modo delle imposte comprese nello spettro applicativo della GloBE). Un caso particolare sono invece le imposte differite attive (IDA) e le imposte differite passive (IDP). Se registrate nel conto economico (CE), le prime comportano un aumento della base imponibile, mentre le seconde una diminuzione. Questi importi, se registrati nel CE, vanno stornati ed esclusi dal denominatore dell'ETR (ovvero la base imponibile GloBE), siccome devono essere conteggiati per il numeratore dell'ETR (imposte coperte). Ne comporta un aggiustamento positivo per le IDP ed un aggiustamento negativo per le IDA²⁹ (OECD, 2022).

Il secondo aggiustamento che viene considerato è relativo ai dividendi infragruppo, questi sono normalmente calcolati nell'utile delle entità. Per evitare una doppia imposizione, vengono

²⁹ Il trattamento delle imposte differite attive, così come quello delle imposte differite passive, verrà spiegato in modo più dettagliato nel successivo capitolo, il quale spiega il numeratore dell'ETR (imposte coperte)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

esclusi tutti i dividendi infragruppo che non rientrano nella definizione di partecipazioni portafoglio³⁰ (OECD, 2022). Questi rappresentano, quindi, un aggiustamento negativo.

La terza è una categoria di aggiustamenti ed esclude alcune tipologie di utili e perdite riguardanti il capitale proprio e contiene a sua volta tre tipologie di esclusioni. Quando l'utile o la perdita di una partecipazione sono dati da variazioni cd. *fair value*³¹ (o di valore equo) esse vanno corrette. La seconda tipologia di esclusioni ha a che vedere con l'utile e la perdita derivante da entità riportate secondo il metodo *equity*³² nel conto consolidato del gruppo MN. Il terzo e ultimo punto di questa categoria ha per oggetto gli utili e le perdite conseguiti dalla vendita di partecipazioni detenute, anche loro vengono escluse dalla base imponibile GloBE. Di conseguenza, in questi casi la base imponibile subisce un aggiustamento negativo nei casi di utili ed un aggiustamento positivo nei casi di perdite (OECD, 2022).

La quarta categoria tratta gli utili e perdite derivanti da variazioni nelle rivalutazioni fatte sulla base dei principi di contabilità finanziaria. Spesso, le variazioni create da questo tipo di rivalutazioni sono registrate in un conto passivo del patrimonio netto che funge da riserva, denominato cd. *other comprehensive income* (OCI)³³. Le rivalutazioni fatte per ogni anno fiscale di questo tipo devono essere incluse nella base imponibile GloBE (siccome non registrate nel conto economico), di conseguenza in presenza di un utile si avrebbe una variazione positiva e in presenza di una perdita si avrebbe una variazione negativa del denominatore per il calcolo dell'ETR (OECD, 2022).

Il quinto punto si riferisce a utili o perdite registrati dalla disposizione di attivi o passivi esclusi sotto l'articolo 6.3 delle MR. Questo articolo prevede che gli utili o perdite, registrati nella contabilità finanziaria, derivanti da "riorganizzazioni GloBE"³⁴ debbano essere aggiustati nella base imponibile, con l'utile che ha un aggiustamento negativo e la perdita che ha un aggiustamento positivo (OECD, 2022).

³⁰ Sono partecipazioni detenute dall'azienda per meno di 12 mesi o dove l'azienda detiene meno del 10% degli interessi totali nella partecipata.

³¹ Una rivalutazione *fair value* la si ha quando l'azienda nota un'ingente differenza fra il valore oggettivo di una voce di bilancio e il suo valore contabile (Tatum, 2022).

³² È un metodo contabile che viene utilizzato per includere nel conto annuale consolidato partecipate nelle quali la MN ha un interesse significativo ma non di controllo, le quali non rientrano quindi nella definizione di entità costitutive del gruppo.

³³ Si tratta di ricavi, costi, utili o perdite che l'azienda non ha ancora realizzato (know-base, s.d.)

³⁴ È una trasformazione o trasferimento di attivi o passivi di particolari situazioni legate a fusioni, scissioni, liquidazioni o operazioni simili che possono esserci nel gruppo

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Il sesto punto dell'articolo 3.2.1 riguarda gli utili o le perdite che derivano dal cambio "asimmetrico". Questi utili o perdite, sono inclusi nel calcolo dell'utile netto della contabilità finanziaria di ogni entità costitutiva e sono attribuibili a fluttuazioni nel tasso di cambio tra:

- a) Il cambio usato per la contabilità finanziaria e quello usato a fini fiscali dalle autorità
- b) Il cambio usato a fini fiscali dalle autorità e quello usato per la contabilità finanziaria
- c) un cambio straniero terzo e il cambio usato per la contabilità finanziaria
- d) un cambio straniero e il cambio usato ai fini fiscali

Nei casi a) e b), le differenze che si creano vengono incluse nella base imponibile GloBE. Se la differenza porta ad un utile, allora vi è un aggiustamento positivo, nel caso di una perdita avviene un aggiustamento negativo. Nei casi c) e d) si tratta invece di escludere queste differenze dalla base imponibile, di conseguenza un utile in questa situazione porta ad una variazione negativa, mentre una perdita porta ad una variazione positiva della base imponibile (OECD, 2022).

Il settimo punto dell'articolo 3.2.1 limita la deduzione delle multe che un'azienda riceve ad un massimo di 50'000 EUR ed esclude dalla deduzione qualsiasi tipo di tangente³⁵. Di conseguenza, le multe che eccedono 50'000 EUR e tutte le tangenti portano ad una perdita che deve essere corretta positivamente per la base imponibile (la quale aumenta grazie a queste correzioni) (OECD, 2022).

Il penultimo punto è quello che disciplina le correzioni legate ad errori di periodi precedenti e le modifiche dei principi contabili, questi portano ad una variazione del patrimonio netto di apertura³⁶. Quando una MN corregge un errore nel calcolo del risultato finale, questa deve rideterminare il patrimonio netto di apertura nell'anno fiscale a cui l'errore appartiene. L'aggiustamento dell'errore può portare ad un aggiustamento positivo della base GloBE, se l'errore porta ad un aumento dell'utile netto, al contrario, un aggiustamento negativo dell'utile GloBE viene effettuato se l'errore porta alla diminuzione dell'utile in contabilità finanziaria. Lo stesso discorso vale nel caso in cui un gruppo MN cambia i principi contabili applicati per la determinazione del risultato d'esercizio. È importante precisare che, se le variazioni del patrimonio netto sono attribuibili ad esercizi precedenti in cui la MN non era assoggettata alle regole GloBE, allora gli utili o le perdite dati da errori o da cambiamenti di principi contabili

³⁵ Somma di denaro pagata, percepita o pretesa in cambio di favori illeciti (Corriere della sera, 2022)

³⁶ Rappresenta il patrimonio netto ad inizio anno, dato dalla differenza tra attivi e passivi estranei (treccani, 2012)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

applicati, non sono soggetti alla GloBE e quindi non costituiscono un aggiustamento (OECD, 2022).

L'ultimo punto degli aggiustamenti dettati dall'articolo 3.2.1 delle MR riguarda l'aggiustamento per le spese pensionistiche. Questo aggiustamento è dato dalla differenza tra l'importo dei contributi pensionistici e l'ammontare registrato come costo nel conto economico per quell'esercizio. Se il costo registrato nel CE è maggiore rispetto ai contributi, verrà fatto un aggiustamento positivo, viceversa verrà fatto un aggiustamento negativo alla base imponibile GloBE. Se i due importi sono uguali nessun aggiustamento viene fatto (OECD, 2022).

Oltre a questi aggiustamenti dovuti alla contabilità finanziaria, ci sono degli altri aggiustamenti, questi sono la seconda sezione di aggiustamenti di cui si parlava ad inizio capitolo.

Una correzione molto importante riguarda il *transfer pricing*, sia per le transazioni *cross-border*³⁷ che per quelle svolte tra entità costitutive situate nello stesso Paese. Per quanto riguarda le transazioni *cross-border*, queste devono essere registrate nella contabilità finanziaria sulla base del cd. *arm's length principle* (ALP), detto anche principio di libera concorrenza. L'ALP prevede che le transazioni infragruppo debbano essere registrate a prezzi di mercato³⁸. Spesso, i Paesi si accordano su quelli che sono i prezzi di mercato e i *range* massimi e minimi di prezzo di determinate transazioni che le entità attuano. Quando per qualsiasi motivo questo non avviene e i massimi e minimi dei prezzi di trasferimento differiscono fra i Paesi (ad es. perché non c'è un *Advanced Pricing Agreement*³⁹), deve essere apportato un aggiustamento alla base imponibile GloBE per evitare una doppia imposizione o una doppia non imposizione (OECD, 2022).

Generalmente non viene applicato l'ALP alle transazioni infragruppo dello stesso Stato: questo perché le transazioni infragruppo non portano ad un'erosione della base imponibile⁴⁰. L'ALP si applica nei casi in cui la MN cerca di ridurre la base imponibile in un Paese producendo delle perdite infragruppo e prende queste perdite in considerazione per la base imponibile GloBE. Se queste perdite sono già escluse dalla base imponibile GloBE allora non si applica il principio di libera concorrenza. Le transazioni fra entità costitutive di minoranza e altre entità costitutive devono essere registrate in base ai prezzi di mercato e quindi devono seguire le

³⁷ Quando 2 entità si trovano in 2 Paesi distinti

³⁸ Cioè basandosi sugli stessi prezzi che la MN applica con le transazioni fatta con terze parti (ad esempio i suoi clienti o fornitori).

³⁹ Un accordo preliminare sui prezzi di trasferimento è un accordo fra autorità fiscali che mira ad evitare dispute per quanto riguarda i prezzi di trasferimento (Deloitte, 2022)

⁴⁰ Infatti, se un'entità costitutiva registra un costo deducibile in un paese, la controparte registra un ricavo imponibile in quel paese, in questo modo l'utile nel paese rimane lo stesso.

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

regole di *transfer pricing* (OECD, 2022). Le regole sul *transfer pricing* portano normalmente a delle esclusioni, quindi, se si esclude una perdita vi è un aggiustamento positivo della base imponibile, viceversa, l'esclusione di un utile porta ad aggiustamento negativo della base imponibile (OECD, 2022).

Un punto di questi altri aggiustamenti sono quelli che vengono definiti come crediti d'imposta rimborsabili qualificati. Questi crediti non sono rimborsi che l'autorità fiscale concede ad un'azienda perché vi è stato un errore di calcolo l'anno precedente: diversamente comprendono gli incentivi che l'erario concede ad un'entità del gruppo perché quest'ultima svolge determinate funzioni (per esempio per svolgere attività di ricerca e sviluppo). Secondo la GloBE, questi incentivi sono da trattare come utile GloBE e se registrati come diminuzione delle imposte, devono essere aggiunti al numeratore (aumentandolo) e anche al denominatore per il calcolo dell'ETR (OECD, 2022).

Un altro aggiustamento è quello dato dall'articolo 3.2.5 delle MR, secondo il quale un'entità costitutiva, attraverso un'opzione quinquennale, ha la possibilità di determinare gli utili e le perdite dei suoi attivi attraverso il metodo di realizzo anziché il *fair value* (o valore equo) e i relativi *impairment* (o perdite durevoli di valore) (OECD, 2021). Il valore equo è una stima del valore degli attivi di un'azienda ed è spesso determinato attraverso il *Discounted free cashflow*. Per trovare questo bisogna sommare i flussi di cassa attualizzati di un determinato attivo (Chen, 2022), nell'immagine sottostante è rappresentata la formula.

Figura 7: Formula del Discounted Free Cashflow

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t}$$

Fonte: (Baldrige, 2022)

Quando il valore contabile di un attivo è superiore rispetto al valore equo, viene registrata una perdita durevole di valore per l'importo dato dalla differenza tra i due valori (Tuovila, 2022). Nella contabilità finanziaria le perdite durevoli di valore riducono la base imponibile (costo), allo stesso tempo ci sono anche i recuperi delle perdite di valore, i quali invece aumentano la base imponibile (ricavo). Grazie a questo articolo quindi un'entità costitutiva può chiedere l'esclusione di queste perdite o utili dal calcolo della base imponibile GloBE, in modo che vengano presi in considerazione solamente gli utili o le perdite dati dal valore di realizzo; quindi, quelli ottenuti quando l'attivo viene venduto dall'entità (OECD, 2022). Trattandosi di L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

un'esclusione, le perdite registrate (nel CE) porterebbero ad un aggiustamento positivo e gli utili registrati ad un aggiustamento negativo della base imponibile GloBE.

L'articolo 3.2.6 delle MR permette un differimento degli utili derivanti dalla vendita di attivi materiali immobiliari, così che questi utili possano essere distribuiti su cinque periodi fiscali (onde evitare l'imposizione di questi in un unico anno). La regola si applica solamente per le proprietà localizzate nel Paese dell'entità del gruppo che richiede il differimento. Attraverso questo sistema, l'entità riporta l'utile e lo compensa con le perdite di attivi materiali immobiliari che ha avuto nel cd. *look back period*, ovvero nei precedenti quattro periodi fiscali. Da un punto di vista contabile questo le permette di ridurre la base imponibile per l'anno fiscale attuale ed avere una minore base imponibile GloBE (OECD, 2022). Per esempio, se in un determinato anno fiscale un'entità ha un utile di 1'000 di questo tipo, può riportare questo utile al quarto anno fiscale precedente per compensarlo con le perdite di quel periodo. Se, per esempio, avanza un utile di 600 (perché in quel periodo è stato possibile compensare una perdita di 400), allora si compensa le perdite del terzo anno e così via fino ad arrivare all'anno fiscale in cui questi utili sono stati generati (OECD, 2022). Questa facoltà permette di avere una minore base imponibile (data dalle compensazioni di questi utili con le perdite), a parità di imposte coperte, quindi, la MN può avere un maggiore ETR in un Paese se applica questa possibilità.

Normalmente nella redazione del conto consolidato, un'azienda elimina le operazioni infragruppo, questo la porta a rappresentare la situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'unica entità (Grasso & Terazzi, 2006, p. 37). In questo modo, l'utile realizzato dal gruppo è rappresentato da utili e perdite conseguiti con terzi e non tra entità costitutive del gruppo (Grasso & Terazzi, 2006). L'articolo 3.2.8 delle MR dà la possibilità ad una MN di eliminare le transazioni infragruppo, ma solo limitandosi a quelle fra entità situate nello stesso Stato e non alle transazioni *cross-border*. Anche questa è un'opzione che la MN deve esercitare, facendo richiesta ogni cinque anni. A seconda del tipo di transazione, queste possono portare ad un utile o una perdita infragruppo e gli aggiustamenti possono essere sia positivi che negativi per quanto riguarda la computazione della base imponibile GloBE (OECD, 2022).

Quelle viste fino ad ora sono le situazioni più comuni e le correzioni più importanti dettate dalle regole GloBE. Ci sarebbero ancora altri aggiustamenti definiti dall'articolo 3 delle MR; tuttavia, questi rappresentano situazioni particolari in cui una MN si può trovare e dipendono dai vari settori in cui una MN opera, di come questa è strutturata e in generale si tratta di situazioni particolari e limitate, come ad esempio acquisizioni, ristrutturazioni e fusioni di un gruppo MN. Tuttavia, ai fini del presente elaborato non si ritiene necessario analizzare tali altre fattispecie residue.

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

4.2 La determinazione delle imposte coperte

L'imposta globale minima non è solamente rappresentata dalla classica imposta sull'utile, infatti, le regole GloBE includono più di una tipologia d'imposta nel nominatore per il calcolo dell'ETR: le cd. *covered taxes* (imposte coperte).

Vi rientrano diversi tipi d'imposta, che, in linea di massima, devono avere come scopo l'imposizione del profitto della multinazionale (e delle sue entità), tenendo in considerazione le deduzioni eventualmente spettanti alla MN (OECD, 2022).

Le principali tipologie di imposte che rientrano nella definizione di *covered taxes* citate nelle *Model rules* e nel relativo commentario sono:

- a) L'imposta sull'utile realizzato;
- b) L'imposta sulle distribuzioni di utili;
- c) L'imposta che si implementerà alla luce del Primo pilastro (*Pillar One*) sulla tassazione dell'economia digitale;
- d) Imposte sugli utili non distribuiti e sul capitale sociale (capitale proprio o patrimonio netto);
- e) Imposte che sostituiscono una normale imposta sull'utile;
- f) Imposte registrate nei conti finanziari di un'entità costitutiva in relazione al suo profitto o agli utili derivanti da una quota in un'altra entità costitutiva in cui possiede un interesse (OECD, 2022).

A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle imposte che, invece, sono esplicitamente escluse dalla GloBE:

- a) Imposte sul consumo, come ad esempio l'IVA⁴¹;
- b) Accise o altre imposte simili;
- c) Imposte sui servizi digitali;
- d) Imposte di bollo;
- e) Imposte sui salari dei collaboratori;
- f) Tasse sulle proprietà della MN (OECD, 2022).

La ragione dell'esclusione di tali imposte dalla GloBE è ravvisabile, per le prime tre, nel fatto che queste sono generalmente applicate su un importo lordo (ad esempio sui ricavi per quanto

⁴¹ Imposta sul valore aggiunto

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

riguarda il punto a) e c) e di conseguenza, non tengono in considerazione varie deduzioni che l'azienda ha di diritto. Per quanto riguarda le imposte di bollo, queste concernono il capitale sociale, ma non impongono il capitale sociale in sé, quanto la transazione degli apporti. Le ultime due tipologie di imposte elencate, come in generale le prime quattro, hanno uno scopo diverso da quello di imporre il profitto (come, ad esempio, le imposte sul salario che impongono gli stipendi dei collaboratori) e di conseguenza non sono prese in considerazione nel numeratore dell'ETR. Ciononostante, essendo generalmente deducibili nella maggior parte degli Stati, vengono prese in considerazione per determinare quello che è il denominatore dell'ETR e quindi la base imponibile GloBE (OECD, 2022).

Dalle imposte coperte vengono anche escluse le *top-up tax* che nascono dal fatto che l'ETR in un Paese, dove un gruppo MN opera, è al di sotto del 15%, siano queste *top-up tax* IIR, UTPR, o *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)*⁴². Queste vengono escluse dal numeratore per il calcolo dell'ETR in quanto, se incluse, comporterebbero una distorsione del tasso d'imposta effettivo, riducendo l'ammontare di top-up tax dovuto (OECD, 2022).

Per ogni utile escluso dalla base imponibile, per arrivare all'utile GloBE, deve essere a sua volta esclusa, dalle *covered taxes*, ogni ammontare d'imposta connessa a quell'utile. I crediti d'imposta qualificati vanno aggiunti all'utile GloBE, quando si tratta di crediti d'imposta non qualificati invece, se registrati come ricavo nella contabilità finanziaria, devono essere stornati dalla base imponibile GloBE e diminuiti dalle imposte coperte. Allo stesso modo viene rimosso qualsiasi tipo di ammontare che mira a rimborsare un importo d'imposta, se questo non è già stato registrato nella contabilità finanziaria. Gli accantonamenti per imposte⁴³ che sono incerti (o improbabili) non vengono considerati nelle imposte coperte e una parte delle imposte accantonate potrebbe essere esclusa dal numeratore ETR fintanto che l'ammontare non viene effettivamente pagato. Allo stesso tempo, viene corretto ogni ammontare d'imposta che non viene pagato entro 3 anni dalla fine dell'anno fiscale preso in considerazione (OECD, 2022).

Un punto importante da tenere in considerazione per il calcolo dell'ETR, più precisamente per la computazione delle imposte coperte, sono le differenze temporali e le imposte differite (ID) create da queste. Le esclusioni e le correzioni riguardanti queste differenze sono riportate nell'articolo 4.4 delle *Model rules*.

⁴² La top-up tax domestica minima qualificata è un'imposta che lo Stato preleva, per le entità di una MN già assoggettate alle norme fiscali di questo, in modo da trattenere le entrate fiscali che altrimenti verrebbero prelevate da un terzo Stato sulla base delle regole GloBE.

⁴³ Una voce passiva di bilancio che è costituita in vista di un impegno fiscale futuro
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Le imposte differite possono essere di due tipi, imposte differite attive (IDA) o imposte differite passive (IDP). Le IDA vengono anche chiamate imposte anticipate, queste sono un attivo di bilancio e nascono dal momento che un'azienda registra una perdita nella contabilità finanziaria (Cherubini, s.d.). Le IDA vengono usate in esercizi futuri, come credito, per compensare i debiti d'imposta che sorgono da utili realizzati (OECD, 2022).

Le imposte differite passive costituiscono una voce passiva di bilancio, esse non rappresentano importi deducibili come le IDA, ma al contrario sono degli importi imponibili negli esercizi successivi (Cherubini, s.d.). Si originano quando il fisco in un Paese permette di fare un ammortamento immediato⁴⁴ o accelerato⁴⁵ che differisce spesso da quello che è l'ammortamento secondo i principi contabili, i quali richiedono che il costo di un attivo sia ammortizzato su più anni, in base alla durata di vita stimata (OECD, 2022). Questo fa sì che l'imposta da versare non coincide con le imposte di competenza dell'esercizio e di conseguenza il debito fiscale viene spartito su più anni in contabilità finanziaria (partita doppia e bilancio.it, s.d.).

L'importo totale rettificato d'imposta differita è un ammontare che viene aggiunto alle imposte coperte ad ogni anno fiscale. Per quantificare questo importo è necessario partire dall'onere fiscale differito netto (OFDN). Quest'ultimo è il risultato della sottrazione tra le IDP e IDA registrate nei conti finanziari in un determinato anno fiscale. Al momento dello scioglimento le imposte differite vengono stornate per lo stesso importo per cui sono state create. Lo scioglimento delle IDP porta ad una diminuzione del OFDN, mentre lo storno delle IDA porta ad un aumento del OFDN.

Per la GloBE il tasso massimo a cui può essere registrata un'imposta differita è il 15%. Questo significa che se nella contabilità un'IDA o un>IDP sono state registrate ad un tasso del 20% per esempio (rispetto alla voce di perdita o utile per cui sono state registrate), il 5% in più deve essere stornato. Questo importo verrà comunque preso in considerazione, per il numeratore ETR, quando le imposte verranno effettivamente pagate (se si tratta di IDP) o quando si utilizzerà il differimento attivo nei confronti di un utile (se si tratta di IDA) (OECD, 2022).

A quello che è l'importo totale rettificato d'imposta differita devono essere escluse alcune tipologie di imposte differite presenti in questo elenco:

⁴⁴ Ammortamento totale, registrato in un singolo anno, di un bene economico (parlamento svizzero, 2010)

⁴⁵ Applicazione di un tasso di ammortamento doppio rispetto a quello normalmente ammesso dal diritto tributario (Mauri-Bouakkaz, 2012)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

- a) OFDN riferiti a voci di perdita o utile già esclusi dalla base GloBE (trattati nel capitolo precedente a questo);
- b) OFDN riferiti a ratei non consentiti o non reclamati;
- c) Un'IDA viene presa in considerazione per il calcolo del numeratore ETR anche se è improbabile che l'entità costitutiva generi degli utili in futuro⁴⁶;
- d) L'ammontare di OFDN che nasce a causa di un incremento nel tasso d'imposta domestico;
- e) L'ammontare di OFDN che nasce dalla generazione e dall'uso di un credito d'imposta (OECD, 2022).

Se gli oneri fiscali differiti citati nel punto b sopra, vengono effettivamente pagati in un esercizio successivo (anche se precedentemente le imposte differite legate a questi sono state escluse), questi vengono presi in considerazione nel numeratore ETR (OECD, 2022).

Una IDA attribuibile ad una perdita, se registrata ad un'aliquota minore del 15%, può essere corretta e portata all'imposizione minima. Questo è fatto in modo tale che, la somma stornata nei successivi anni, aggiunta al numeratore ETR, sia effettivamente pari all'imposizione minima (OECD, 2022).

Se un'entità crea un'imposta differita passiva (che viene aggiunta al numeratore ETR) ma non la paga entro cinque anni a partire dall'anno fiscale in cui è stata creata, ecco che viene fatto un aggiustamento. In questo senso si va a correggere le imposte coperte aggiustate nell'anno in cui tale IDP è stata creata e si ricalcola l'ETR e la *top-up tax* che potenzialmente potrebbe sorgere. Se le imposte legate a questa IDP annullata, vengono successivamente pagate, per esempio il sesto anno (dopo essere state annullate), vengono prese in considerazione per il calcolo dell'ETR nell'anno in cui il debito fiscale è stato saldato (OECD, 2022).

⁴⁶ Normalmente i GAAP permettono la creazione di IDA solamente se è probabile che l'entità generi utili nei successivi esercizi (OECD, 2022)
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti


5 Il concetto di top-up tax e la sua allocazione attraverso i principi sottesi alla GloBE

La *top-up tax* è un'imposta che viene attribuita a determinate entità della MN, qualora altre entità costitutive del gruppo multinazionale hanno un ETR inferiore al 15% in un determinato Paese. Questa imposta addizionale serve a portare l'ETR nello Stato al 15% minimo (e non oltre), laddove entità costitutive a bassa imposizione (ECBI)⁴⁷ non sono imposte in concordanza rispetto alle disposizioni del secondo pilastro (OECD, 2022).

Come detto in precedenza è importante analizzare l'ETR di un Paese in cui una determinata MN opera attraverso le sue entità costitutive, quindi non si attribuisce la *top-up tax* semplicemente perché una singola entità ha un tasso d'imposta effettivo al di sotto del 15%. Questo è il concetto del cd. *jurisdictional blending*, il quale prevede che, in un determinato Paese, devono essere aggregate le imposte coperte e le basi imponibili GloBE di tutte le entità di un gruppo MN operante in tale Stato. Questa aggregazione serve per calcolare l'ETR del Paese. Di conseguenza, solamente quando l'ETR in uno Stato è al di sotto del 15%, si può attribuire una *top-up tax* alle entità in quel Paese (OECD, 2022).

Una volta determinato l'ammontare di *top-up tax*, resta da allocare questa somma al corretto contribuente e quindi all'entità del gruppo MN che dovrà pagare il debito d'imposta addizionale che si crea. Per fare ciò, sono necessari diversi principi, i quali devono essere coordinati fra di loro in modo da evitare delle doppie imposizioni (OECD, 2022).

Figura 8: I quattro principi sottesi alla GloBE in ordine di applicazione



Fonte: (OECD, 2020), rielaborazione dell'autore

⁴⁷ L'utilizzo di questo termine si riferisce ad entità che si trovano in paese con un ETR inferiore al 15%, ogni qualvolta si utilizza questo termine nell'elaborato si intende implicitamente che il tasso d'imposta effettivo sia inferiore al 15% e che vi sia la necessità di applicare una top-up tax
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

5.1 La top-up tax e la sua computazione

La *top-up tax* è ripartita ad ogni ECBI, ma, come già ribadito precedentemente, l'ammontare di questa è calcolato in base all'ETR totale di tutte le entità situate in un determinato Stato in cui il gruppo MN opera. Ciò significa che, una volta svolti tutti gli aggiustamenti al numeratore e al denominatore dell'ETR per ogni entità, sia le imposte coperte che le basi imponibili vanno sommate, così da formare un unico tasso d'imposta effettivo (OECD, 2022). La base imponibile per il calcolo dell'ETR in ogni Paese può essere definita anche come utile GloBE netto (UGN), esso deriva dalla differenza fra gli utili e le perdite di tutte le entità del gruppo nel Paese (OECD, 2021).

Una volta determinato l'ETR nello Stato, si applica la formula riportata nell'immagine sottostante, in modo da capire se una *top-up tax* nasce in quel determinato Paese.

Figura 9: Formula per trovare la percentuale di top-up tax

$$\text{Top-up tax \%} = 15\% - \text{ETR\%}$$

Fonte: (OECD, 2021), rielaborazione dell'autore

Se da questo calcolo risulta una percentuale inferiore o uguale a zero, allora nessuna imposta addizionale è dovuta dalla MN in quel Paese. Se il risultato è positivo, l'esito della formula sarà la percentuale di *top-up tax* dovuta nello Stato considerato.

A questo punto non si arriva però a quello che è l'imposta addizionale effettiva dovuta dalla MN in un Paese, per arrivare a questa si devono prima considerare alcuni punti molto importanti.

Un punto da comprendere è quello che viene definito come *Substance-based income exclusion* (SBE), questo importo viene determinato in base alla formula nell'immagine sottostante.

Figura 10: Formula per trovare la substance-based income exclusion in uno Stato

$$\text{PCO} + \text{PCA} = \text{SBE}$$

Fonte: (OECD, 2021), rielaborazione dell'autore

PCO è il termine usato come riferimento al *payroll carve-out*, questo è il 5% degli oneri sociali pagati per i collaboratori impiegati dalle entità costituenti in un determinato Paese. ACO invece rappresenta l'*asset carve-out*, questo è il 5% del valore degli attivi di bilancio delle entità costitutive in un Paese in cui la MN opera (OECD, 2021)⁴⁸.

Una volta determinato l'ammontare di *Substance-based income exclusion*, questa servirà per determinare il profitto in eccesso (PE) che un gruppo MN ha in uno Stato. I profitti in eccesso sono l'ammontare di utile sul quale la *top-up tax* viene riscossa. I profitti in eccesso sono calcolati attraverso la formula riportata nell'immagine sottostante (OECD, 2021).

Figura 11: Formula per trovare i profitti in eccesso in un Paese

$$\text{PE} = \text{UGN} - \text{SBE}$$

Fonte: (OECD, 2021), rielaborazione dell'autore

I PE, se c'è un ammontare di *substance-based exclusion*, sono la base sulla quale viene applicata la percentuale di *top-up tax* trovata attraverso la formula illustrata nella prima immagine di questo capitolo. La SBE va calcolata e detratta di *default*, una MN in un Paese può comunque decidere, ogni anno, di non detrarre questa somma dall'utile netto GloBE. Questo può succedere quando trovare questa somma porta a più costi rispetto ai benefici derivati dalla deduzione che porta (OECD, 2022).

⁴⁸ Il 5% è rappresentato dal tasso dei *carve-out* dal decimo anno in poi. Dal primo anno in cui vengono implementate le regole GloBE il *payroll carve-out* e l'*asset carve-out* sono rispettivamente 10% e 8%, con il primo che nei primi 10 anni subisce gradualmente una riduzione annua media di 0.5 punti percentuali, mentre il secondo una diminuzione annua media di 0.3 punti percentuali. L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Può capitare che, per un qualche motivo, una MN debba ricalcolare un ETR in un precedente anno fiscale, ad esempio perché deve fare degli aggiustamenti visti nei capitoli precedenti. Se, ricalcolando l'ETR, dovesse nascere una *top-up tax*⁴⁹, questa verrebbe aggiunta al calcolo della *top-up tax* del Paese nell'anno fiscale corrente, anche se la correzione per arrivare a questa è relativa ad un esercizio precedente (OECD, 2022).

Un ultimo punto che bisogna prendere in considerazione per riuscire a calcolare correttamente l'ammontare di *top-up tax* sorto in uno Stato è la *top-up tax* domestica minima qualificata (QDMTT), già accennata precedentemente. Questa è un'imposta minima che viene inclusa nelle leggi domestiche di una nazione. Attraverso la QDMTT un Paese accresce l'imposizione delle entità nel proprio territorio in modo da arrivare all'imposizione minima e trattenere le entrate fiscali nel proprio Stato (OECD, 2021)

Una volta determinati i profitti in eccesso, la *top-up tax* corrente aggiuntiva (TCA) e la *top-up tax* domestica qualificata, si può procedere al calcolo dell'ammontare di *top-up tax* che sorge nel Paese, la formula è raffigurata nell'immagine sottostante.

Figura 12: Formula per trovare l'ammontare di top-up tax dovuto in un Paese

$$\text{Top-up tax nel paese} = \left(\text{Top-up tax \%} \times \text{PE} \right) + \text{TCA} - \text{QDMTT}$$

Fonte: (OECD, 2021), rielaborazione dell'autore

Il risultato derivante da questo, se positivo, sarà l'ammontare di *top-up tax* che è Stato generato in un Paese in cui una MN opera e che la MN dovrà pagare. Nel prossimo capitolo verranno discussi i diversi principi attraverso i quali questo ammontare di imposta addizionale verrà allocato.

Siccome l'allocazione della *top-up tax* dipende anche dalla struttura di un gruppo MN, questa viene prelevata non su base del Paese, quanto su base delle singole entità e di conseguenza bisogna attribuire alle ECBI il debito d'imposta addizionale attraverso una ponderazione.

⁴⁹ Detta anche Top-up tax corrente aggiuntiva (TCA)
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Infatti, si prende l'ammontare di *top-up tax* nello Stato e lo si moltiplica per la parte di contribuzione all'utile complessivo da parte dell'entità nel Paese⁵⁰.

Un ultimo punto fondamentale che concerne la *top-up tax* è quello dell'esclusione "*de minimis*". Attraverso questa esclusione, anche se dovesse sorgere una *top-up tax* in uno Stato, questa non dovrà essere né allocata né pagata. Infatti, se in un determinato anno e in un Paese in cui una MN opera, il ricavo aggregato⁵¹ è inferiore ai 10 milioni di EUR e l'utile aggregato è inferiore a un milione di EUR⁵², non sorgerà alcuna *top-up tax*. Queste condizioni sono cumulative e se non sono presenti entrambe, la MN non potrà chiedere l'esclusione. L'esclusione è da fare ogni anno e la richiesta deve essere avanzata da un'entità costitutiva del gruppo (OECD, 2022).

5.2 La Income Inclusion Rule e la Switch Over Rule

La Income Inclusion Rule (IIR) è la principale fra le quattro regole attraverso le quali la *top-up tax* viene allocata, infatti, la maggior parte delle casistiche in cui verrà riscossa e collezionata l'imposta addizionale sarà proprio attraverso questo meccanismo.

Per la riscossione della *top-up tax*, l'IIR si basa sulla partecipazione che un'entità costitutiva di un gruppo MN ha in un'altra, sia questa partecipazione diretta o indiretta. Il sistema viene innescato quando un'entità all'interno del gruppo multinazionale si trova in un Paese con un ETR inferiore al 15% (calcolato come visto nei capitoli precedenti). L'ammontare di *top-up tax* che si crea viene attribuito alle partecipate in proporzione all'utile realizzato da ognuna di queste nello Stato; così da capire la *top-up tax* di spettanza. Tuttavia, questi importi non vengono però pagati dalle entità stesse in quel Paese (OECD, 2020).

Il debito fiscale dato dalla *top-up tax* è ripartito in proporzione alla quota che una partecipante del gruppo ha nella ECBI (OECD, 2020). Infatti, come normalmente vengono distribuiti gli utili in base al numero di azioni che una partecipante detiene in una partecipata, allo stesso modo viene allocato anche l'ammontare di *top-up tax* esigibile.

Il contribuente, ovvero l'entità costitutiva alla quale sarà allocata la *top-up tax* e la quale dovrà poi pagarla, è definito come entità "genitrice" (OECD, 2020). Dato che, come detto in


⁵⁰ Ad esempio, una determinata entità ha un utile di 100 e l'utile complessivo di tutte le entità nel Paese è 1'000, a questa verrà attribuito il 10% (100/1'000) dell'ammontare di *top-up tax* complessivo in quel paese.

⁵¹ Inteso come il ricavo complessivo di tutte le entità situate in quello Stato

⁵² o se il gruppo MN ha registrato una perdita GloBE nel Paese preso in considerazione
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

precedenza, l'IIR si basa su un controllo sia diretto che indiretto di un'entità, si deve capire chi sarà il soggetto o i soggetti precisi all'interno di un gruppo MN ad essere i contribuenti. Se ogni entità costitutiva, all'interno del gruppo, fosse tenuta ad applicare la IIR, si applicherebbero le regole impositive di diversi Paesi e questo risulterebbe in diverse doppie imposizioni (OECD, 2020, p. 114). Per evitare ciò, è necessario un approccio che coordini le varie entità della multinazionale nell'applicazione dell'IIR, definito come il cd. *top-down approach*. Questo meccanismo dà priorità all'applicazione della IIR a livello della capogruppo (OECD, 2020). Nell'immagine sottostante si può vedere graficamente il funzionamento del meccanismo descritto.

Figura 13: Esempio di applicazione dell'approccio top-down



Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

In una situazione nella quale la capogruppo si trova in un Paese che non ha adottato le regole GloBE, questa non potrebbe collezionare la *top-up tax*. In modo consistente con il *top-down approach*, l'entità sottostante alla capogruppo (nella catena di proprietà) applicherebbe l'IIR (OECD, 2020). Questa entità è una cd. genitrice intermedia, la quale deve riscuotere la *top-up tax* in base alla quota partecipativa che ha in una determinata ECBI e non in base alla quota partecipativa che la capogruppo ha in quella ECBI (OECD, 2022).


In riferimento all'immagine soprastante, B Co è la genitrice intermedia e, nel caso la capogruppo si trovasse in uno Stato che non ha adottato le regole GloBE, sarebbe tenuta ad applicare l'IIR e pagare la *top-up tax*. Se per esempio, in un caso diverso da quello dell'immagine, la capogruppo avesse una partecipazione del 95% in B Co (e B Co avesse sempre una quota del 100% in C Co), B Co riscuoterebbe il 100% della top-up tax di C Co,

indipendentemente dal fatto che la capogruppo ha una partecipazione indiretta del 95% in C Co (OECD, 2020).

Se la genitrice intermedia posizionata appena sotto alla capogruppo nella catena di proprietà non potesse applicare l'IIR, perché situata in un Paese senza regole GloBE, allora la responsabilità di applicare il principio passerebbe alla successiva entità, finché non si trova una genitrice che può applicare l'IIR. Le regole del secondo pilastro precisano che, una volta trovato il contribuente, ogni tentativo di applicare l'IIR, da parte di entità situate ad un livello inferiore rispetto al contribuente, viene escluso e non viene considerato (OECD, 2020).

Potrebbe esserci un caso nel quale la *top-up tax* di un'ECBI deve essere allocata a più di una genitrice all'interno del gruppo MN. Questo dipende da come sono detenute le partecipazioni di quella ECBI e da quante entità detengono quelle partecipazioni. In questo senso, quando gli interessi di una ECBI sono detenuti da due o più entità costitutive (partecipanti) dello stesso gruppo MN, si parla di cd. controllo congiunto. L'allocazione della *top-up tax* è fatta in proporzione alle partecipazioni che ogni genitrice intermedia ha nell'entità costitutiva (OECD, 2020).

Figura 14: Rappresentazione grafica dell'allocazione dell'ammontare di top-up tax a genitrici intermedie




Fonte: (OECD, 2022) rielaborazione dell'autore

Nell'immagine è illustrato un esempio grafico di tre genitrici intermedie, le quali riscuotono l'ammontare di *top-up tax* per la quota partecipativa che hanno nella propria partecipata D Co.

Tuttavia, il principio del *top-down approach* prevede un ulteriore vincolo anche in queste situazioni. Infatti, se esiste un'altra genitrice intermedia, al di sopra nella catena di proprietà,

che a sua volta detiene una partecipazione di controllo⁵³ diretta o indiretta in una di queste genitrici intermedie, allora è questa entità con partecipazione indiretta che deve applicare l'IIR (OECD, 2022).

Figura 15: Rappresentazione grafica dell'applicazione dell'approccio top-down nei casi in cui una genitrice intermedia diretta è controllata da un'entità costitutiva



Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

La X Co rappresentata nell'immagine è una genitrice intermedia, attraverso una partecipazione indiretta, di D Co. Siccome questa detiene una partecipazione di controllo in C Co, X Co applica l'IIR e la parte di *top-up tax* che dovrebbe essere riscossa da C Co viene completamente esclusa. Anche in questi casi però per riscuotere l'ammontare di *top-up tax* ci si basa sulla quota di C Co in D Co, quindi sulla quota che l'entità detentrici diretta delle partecipazioni ha in una determinata ECBI.

Vi sono però delle situazioni nelle quali non è possibile usare l'approccio *top-down*. La prima di queste situazioni la si ha quando una genitrice intermedia indiretta di una ECBI non ha una partecipazione di controllo nella genitrice intermedia diretta di quella entità. Le regole GloBE prevedono che la genitrice intermedia indiretta, in questi casi, non può applicare l'IIR. Quello che succede in questa situazione è che la genitrice con partecipazione diretta nella ECBI applicherà l'IIR in base alla sua quota diretta e pagherà la *top-up tax* di spettanza (OECD, 2022).


⁵³ Ovvero se detiene una partecipazione maggiore del 50% in una determinata entità
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Prendendo in considerazione il caso dell'immagine 15, se X Co avesse una quota del 49% in C Co e non più del 51%, questo significa che non avrebbe il controllo su di essa. Da ciò ne deriva che la X Co deve escludere la parte di *top-up tax* di spettanza per la sua partecipazione indiretta in D Co e lasciare che C Co riscuota e paghi l'onere fiscale attraverso l'IIR.

La seconda situazione è rappresentata dai casi di strutture di *split-ownership* (o strutture a proprietà divisa). Si è in una situazione di proprietà divisa quando una quota significativa (vale a dire dal 20% in su) di una ECBI è detenuta al di fuori di un gruppo MN, da azionisti di minoranza. In questo caso, vi sono le cd. genitrici parzialmente detenute (GPD) che devono applicare l'IIR, anche se queste si trovano ad un livello inferiore nella catena di proprietà (OECD, 2022).

Una GPD è definita come un'entità costitutiva che detiene una partecipazione diretta o indiretta in un'altra entità del suo stesso gruppo e che ha le sue partecipazioni detenute (direttamente o indirettamente), almeno per il 20%, da persone che non sono entità costitutive del gruppo MN (OECD, 2021).

Figura 16: Rappresentazione grafica di una struttura a proprietà divisa



Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

Nell'immagine soprastante è rappresentata una struttura a proprietà divisa. In questo caso C Co è una ECBI, B Co è una GDP che rientra nella definizione data nel paragrafo soprastante e che, come A Co, è situata in un Paese che ha applicato le regole GloBE.


Le regole GloBE prevedono che, in una situazione di questo tipo, sia B Co (la GDP) ad applicare l'IIR e pagare la top-up tax in proporzione alla sua quota partecipata in C Co (l'ECBI), che in questo caso è il 100%. Quindi, nel caso di situazioni a proprietà divisa, per prevenire la doppia imposizione, c'è la necessità che A Co (partecipante indiretta) annulli l'applicazione dell'IIR. A differenza della situazione a controllo congiunto (prima situazione eccezionale dove non si applica l'approccio *top-down*), le situazioni di proprietà divisa richiedono che la genitrice

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

indiretta annulli il suo IIR, anche se di fatto ha un controllo sull'entità genitrice con partecipazione diretta nell'ECBI. Infatti, nell'esempio illustrato A Co controlla B Co grazie a una partecipazione di maggioranza (60%) ma è comunque B Co ad applicare l'IIR su C Co (OECD, 2022).

In una situazione di proprietà divisa, si rispetta l'approccio *top-down* (e quindi si prioritizza l'applicazione dell'IIR di entità costitutive ad un livello superiore) solamente quando le quote partecipative di un GPD sono detenute al 100% da un altro GPD. Sarà quindi il GPD a livello superiore ad applicare l'IIR per la partecipazione indiretta che detiene in una determinata ECBI. Questa regola si rivolge a gruppi che hanno interessi di minoranza in diversi livelli inferiori nella catena di proprietà (OECD, 2022).

Figura 17: Rappresentazione grafica di una struttura a proprietà divisa con più GPD



Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

In un caso come quello raffigurato qua sopra è B Co che applica l'IIR rispetto alla partecipazione indiretta che detiene in D Co, l'applicazione dell'IIR da parte di C Co è esclusa.

Come visto nel quarto capitolo, ogni membro di un gruppo MN deve determinare l'utile ottenuto e le imposte pagate su questo, in ogni Paese in cui opera. Se una sussidiaria del gruppo MN detiene uno stabilimento d'impresa all'estero, allora l'utile derivato da quello stabilimento d'impresa deve essere assegnato al Paese estero dove si situa lo stabilimento, questo per calcolare al meglio l'ETR per ogni Stato (OECD, 2022).

Ipotizzando una situazione nella quale l'utile di quello stabilimento è esente sia nel Paese dell'entità principale, sia nello Stato dove questo stabilimento si trova, si deve capire come riscuotere la *top-up tax*, se questa dovesse crearsi (OECD, 2020).

È in casi come questo che entra in gioco la switch-over rule (SOR), la quale permetterebbe la riscossione della *top-up tax*, come da IIR, nel Paese dove si trova la genitrice che controlla lo stabilimento d'impresa. Questo principio non è a sé stante come le altre tre regole della GloBE che hanno un proprio scopo, ma serve come supporto all'IIR. La SOR, a differenza della IIR, richiede un cambiamento nei trattati bilaterali esistenti fra i Paesi, siccome non è la legge domestica di un singolo Paese che può disciplinare e far valere quest'ultima (OECD, 2020).

5.3 La undertaxed payment rule

La *undertaxed payment rule* è il secondo dei principi sottesi alla GloBE, questa serve come riserva per allocare la *top-up tax* quando l'IIR non si applica. Come l'IIR, l'UTPR richiede lo stesso metodo per il calcolo della *top-up tax*, ciò significa gli stessi aggiustamenti all'utile GloBE e alle imposte coperte, questo facilita il coordinamento fra questi principi di allocazione (OECD, 2022).

L'UTPR si applica nei casi in cui la Capogruppo o altre entità genitrici del gruppo MN non riescono a riscuotere l'intero ammontare di *top-up tax* tramite IIR, siccome da sole o assieme non possiedono il 100% delle partecipazioni in un'entità costitutiva a bassa imposizione. Una situazione del genere può generarsi quando la capogruppo, situata in un Paese che non applica le regole GloBE, detiene un interesse più grande (es. partecipazione del 60%) di uno o più genitrici intermedie (es. partecipazione del 40%) che invece applicano l'IIR. In un simile caso, dall'ammontare di *top-up tax* totale della ECBI, si esclude la *top-up tax* già allocata tramite IIR. La *top-up tax* rimanente viene allocata tramite UTPR (OECD, 2022).

Una seconda casistica la si ha quando la capogruppo di una MN è situata in un Paese che non applica le regole GloBE e quando la MN ha in questo Stato un ETR inferiore al 15%. Si applica anche nei casi particolari in cui un Paese ha adottato le regole GloBE ma le leggi domestiche di quello Stato prevedono che sia prelevata e pagata solamente la *top-up tax* derivante da Paesi esteri, escludendo di fatto le *top-up tax* che sorgono in quel determinato Paese. Se l'ammontare di *top-up tax* nello Stato non viene riscosso tramite IIR o azzerato attraverso una *top-up tax* domestica qualificata, allora questo deve essere allocato tramite UTPR (OECD, 2022).

Una volta determinato l'ammontare residuo di *top-up tax*, il quale non può essere allocato tramite IIR, lo si deve allocare ai Paesi di spettanza. Per prima cosa si devono individuare gli Stati in cui la MN presa in considerazione opera e successivamente capire quali e quanti di questi Paesi hanno adottato l'UTPR come regola nelle proprie leggi nazionali, siccome è a

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

questi che viene allocato l'ammontare di *top-up tax*. Se, per esempio, la MN opera in 40 Paesi e solo 20 di questi hanno adottato un UTPR qualificato⁵⁴, allora l'ammontare di *top-up tax* verrà allocato solo a questi ultimi (OECD, 2022).

Per trovare quanto spetta ad ogni Paese e allocare il corretto ammontare di *top-up tax* a ciascuno di questi si deve trovare la cd. percentuale UTPR, calcolata con la formula presente nell'immagine sottostante.

Figura 18: Formula per calcolare la percentuale UTPR

$$\% \text{ UTPR} = 50\% \times \frac{Nix}{NI \text{ UTPR}} + 50\% \times \frac{VATx}{VAT \text{ UTPR}}$$

Nix = Numero impiegati di un determinato paese che ha adottato l'UTPR
NI UTPR = Numero impiegati in tutti i paesi che hanno adottato l'UTPR
VATx = Valore attivi tangibili di un determinato paese che ha adottato l'UTPR
VAT UTPR = Valore attivi tangibili in tutti i paesi che hanno adottato l'UTPR

Fonte: (OECD, 2021), rielaborazione dell'autore

La formula per ripartire l'ammontare di *top-up tax* prende in considerazione la sostanza di ogni cd. Paese UTPR. La sostanza è calcolata tenendo conto del numero di impiegati⁵⁵ e del valore contabile degli attivi totali delle entità di una MN presenti in uno Stato a cui va allocato l'UTPR. Il valore di ognuno di questi fattori è ponderato in modo tale che ciascuno contribuisce per metà all'allocazione (OECD, 2022).

Di conseguenza, attraverso questa metodologia di ripartizione, vengono favoriti maggiormente i Paesi UTPR dove una determinata MN ha più sostanza, siccome questi ricevono una fetta maggiore dell'ammontare di *top-up tax*. Inoltre, questa sostanza viene ricalcolata ogni anno per ogni periodo fiscale (OECD, 2022).

⁵⁴ Ovvero un UTPR in regola con le disposizioni OCSE

⁵⁵ Equivalenti a tempo pieno (OECD, 2021)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Una volta stabilito l'ammontare di *top-up tax* da allocare tramite UTPR e la quota di spettanza di ogni Paese, l'ultimo aspetto che resta da considerare è il meccanismo di applicazione dell'UTPR.

Normalmente, al fine di calcolare l'imposta sull'utile, i Paesi permettono alle imprese assoggettate al loro regime fiscale di dedurre delle spese⁵⁶, le quali vengono sottratte ai ricavi aziendali in modo da trovare l'utile aziendale, ovvero la base imponibile. L'UTPR prevede che un Paese, il quale riceve un ammontare di *top-up tax* in relazione ad un gruppo MN, deve negare una deduzione precedentemente fatta, ovvero una spesa fiscalmente deducibile, alle entità costitutive di quella determinata MN che sono assoggettate nello Stato. La negazione di una deduzione, da parte delle autorità fiscali di competenza, di un determinato costo, porta la base imponibile delle entità ad essere maggiore e di conseguenza anche il carico d'imposta pagato da una determinata entità del gruppo aumenta (OECD, 2022).

L'ammontare di deduzione che viene fatto dipende da due fattori, l'ammontare di *top-up tax* allocato allo Stato per una determinata MN e l'aliquota d'imposta presente nel Paese. Per determinare la deduzione da negare si mette in rapporto l'ammontare di *top-up tax* e l'aliquota d'imposta nel Paese. Per esempio, se ad uno Stato viene allocato un ammontare di imposta addizionale di 10, e questo Paese ha un'aliquota d'imposta del 25%, l'ammontare della deduzione sarà di 40⁵⁷. Infatti, la base imponibile aumenterà di 40 e, con l'imposta del 25% applicata dallo Stato, verrà riscossa un'imposta per 10 (OECD, 2022).

Tuttavia, le *Model Rules* forniscono ulteriori punti da prendere in considerazione. Per prima cosa la deduzione negata deve generare un cd. *additional cash tax expense*⁵⁸, ciò significa che l'imposta deve essere effettivamente pagata nel Paese a cui viene allocata. Se un'entità costitutiva nel Paese ha una perdita, normalmente questa non è tenuta a pagare le imposte nell'anno fiscale in cui queste sorgono e può riportare queste perdite in un anno successivo compensandole con utili futuri⁵⁹. La negazione da UTPR può annullare parzialmente o totalmente le perdite che si generano in un anno, questo dipende dall'ammontare della perdita, rispettivamente dall'ammontare di *top-up tax* (OECD, 2022).

Per esempio, in un anno fiscale un'entità registra una perdita di 200. Se le viene negata una deduzione per 300 a causa dell'UTPR, questa si ritroverà ad avere una base imponibile (o utile) di 100 e potrà così pagare per intero o parzialmente l'ammontare di *top-up tax* che le è

⁵⁶ Ad esempio, costi della merce acquistata, costi per gli ammortamenti, costi del personale

⁵⁷ $10/25\%=40$

⁵⁸ Onere fiscale in contanti addizionale

⁵⁹ Questo meccanismo viene chiamato anche chiamato "loss carry forward"

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

stato attribuito attraverso UTPR. Può darsi che la deduzione non sia sufficiente a creare un utile tale da permettere di pagare l'intero ammontare di imposta addizionale nel primo anno fiscale a cui è stata attribuita. In questo caso si attiverebbe un *carry forward mechanism*, che permette di pagare l'*additional cash tax expense* residuo in periodi fiscali futuri, allorquando l'entità ritornerà ad avere degli utili (OECD, 2022).

Un secondo punto da prendere in considerazione è il fatto che le MR non forniscono disposizioni riguardanti la metodologia con la quale allocare l'ammontare di *top-up tax* da UTPR, qualora in un determinato Paese ci dovessero essere molteplici entità costitutive di un gruppo MN. Questo è oggetto delle regole domestiche dei Paesi, che dovranno decidere e adottare loro dei sistemi di ripartizione. Tuttavia, le MR prevedono che l'aggiustamento alla base imponibile, quindi la negazione delle spese, deve essere fatta in modo tale che l'imposta addizionale sia pagata il prima possibile. Ciò significa prioritizzare l'allocazione a quelle entità con una maggiore capacità contributiva (utile maggiore), così che possano pagare immediatamente l'onere fiscale aggiuntivo ed evitare differimenti d'imposizione (OECD, 2022).

Un terzo punto da prendere in considerazione è la capacità di imporre una determinata entità. In questo senso, le MR prevedono che, in un determinato anno fiscale, nessun ammontare di *top-up tax* deve essere allocato ad un Paese, fintanto che questo non è riuscito ad imporre l'ammontare ricevuto nei precedenti anni fiscali. Perciò, tecnicamente, viene esclusa la sostanza dello Stato dal calcolo dell'immagine 18, portando di fatto la percentuale UTPR del Paese a essere zero. Le MR non prevedono che l'imposta addizionale deve essere pagata per forza dall'entità a cui viene fatta la deduzione. Di conseguenza, la deduzione può essere negata ad un'entità e l'imposta può essere attribuita a e pagata da un'altra entità del gruppo MN, a patto che sia situata nello stesso Stato dell'entità a cui è stata negata la deduzione (OECD, 2022). Questa potrebbe essere una soluzione per evitare i possibili differimenti d'imposizione della *top-up tax* citati nel paragrafo precedente.

5.4 La subject to tax rule

La *subject to tax rule* (STTR) è l'ultimo dei principi attraverso il quale viene applicata l'imposta globale minima. Questa, come la SOR, è una regola che si basa sulle convenzioni bilaterali fra Paesi. Questa mira a neutralizzare l'erosione della base imponibile, nel Paese del pagatore, relativamente ai pagamenti infragruppo che traggono vantaggio da aliquote nominali basse nel Paese del beneficiario di questi pagamenti (OECD, 2020).

Per applicare la STTR ci si deve trovare in una situazione dove uno Stato (Stato del pagatore), attraverso un trattato bilaterale con un altro Paese (Stato del beneficiario), ha ceduto i suoi diritti di imporre un determinato utile a quest'ultimo. Se questa concessione è sfruttata da un gruppo MN per fare *profit-shifting* attraverso dei pagamenti infragruppo, ecco che la STTR imporrebbe una *top-up tax* per quella parte di utile che erode la base imponibile nello Stato del pagatore, in modo da portare l'imposizione ad un'aliquota minima decisa dagli Stati (OECD, 2020).

La STTR differisce rispetto all'IIR e all'UTPR soprattutto per l'oggetto sul quale viene riscossa l'imposta. Se, come visto nei due sotto-capitoli precedenti, l'IIR e UTPR hanno per oggetto l'utile, per il calcolo della *top-up tax*, la STTR al contrario ha per oggetto i pagamenti che vengono fatti dallo Stato del pagatore al Paese del beneficiario. Per sua natura, la STTR è un'imposta alla fonte, siccome quest'imposta viene riscossa, nello Stato della fonte, dal momento che avviene un pagamento fra entità dello stesso gruppo MN situate in due Paesi differenti (OECD, 2020).

Non tutti i pagamenti infragruppo *cross-border* sono però oggetto della STTR, l'applicazione di questo principio è limitata ad un gruppo di pagamenti abbastanza ristretto.

Figura 19: Filtri che riducono l'ambito di applicazione della STTR



Fonte: (OECD, 2020), rielaborazione dell'autore

Come si vede dal primo punto dell'immagine, la STTR si innesca quando un pagamento infragruppo è imposto, nel Paese del beneficiario, al di sotto di un'aliquota minima. Oltre all'oggetto la STTR si differenzia dai primi due principi GloBE per il fatto che la regola non ha un'aliquota impostata che vale per tutti i Paesi che la applicano. Siccome si tratta di una disposizione da inserire nei trattati bilaterali fra due Paesi, sta a questi Stati concordare un'aliquota minima. Infatti, come viene suggerito anche dall'OCSE, è preferibile che l'aliquota sia inferiore a quella del 15% prevista per l'IIR e l'UTPR. Questo è dato dal fatto che l'aliquota della trattenuta alla fonte andrebbe applicata ai pagamenti lordi, senza prendere in considerazione i costi sostenuti dalla MN per quel pagamento. Infatti, se si applicasse il 15% al pagamento lordo si rischierebbe delle distorsioni nel mercato siccome l'imposizione sarebbe troppo eccessiva, di conseguenza sta ai Paesi trovare l'aliquota più equa ed opportuna (OECD, 2020).

Il secondo punto riduce ancora di più il numero di casi al quale si applica la regola perché prevede che ci debba essere un coordinamento con altre trattenute alla fonte che potrebbero esistere nei trattati (OECD, 2020). Infatti, proprio per evitare una sovra imposizione di una transazione infragruppo, si dovrebbe tenere presente di questi fattori, esentando pagamenti già imposti alla fonte.

Inoltre, la STTR prende in considerazione solo pagamenti di determinata natura, questi pagamenti sono definiti come "pagamenti coperti". In questi pagamenti rientrano gli interessi e le *royalties*. Altre tipologie di pagamenti che vengono assoggettati alla STTR sono:

- a) Franchising o altri pagamenti per l'utilizzo o diritto d'uso di beni immateriali;
- b) Premi assicurativi (o riassicurativi);
- c) Commissioni di garanzia, intermediazione o finanziamento;
- d) Affitto o un qualsiasi altro tipo di pagamento per l'utilizzo o diritto d'uso di beni mobili;
- e) Importo pagato al/trattenuto dal beneficiario per appalti, fornitura di servizi Marketing o altri tipi di intermediazione (OECD, 2020, p. 155).


Vengono invece esclusi i pagamenti connessi a prestazioni che, l'entità beneficiaria della transazione, svolge come attività operativa (OECD, 2020), inteso come attività principale svolta usualmente dell'entità. Questo è in linea con quello che si diceva in merito al fatto che la STTR vorrebbe evitare che la sua applicazione porti a distorsioni di mercato.

La STTR non si applica a tutte le entità costitutive, ovvero tutte quelle entità che rientrano nel bilancio consolidato dell'impresa, ma bensì si applica solamente a "persone collegate". Due persone, in gruppo MN, sono collegate se una ha il controllo dell'altra o due persone sono sotto al controllo della stessa persona. Per essere collegate una deve avere almeno il 50%

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

degli interessi benefici nell'altra (più dei 50% dei voti e del valore quando parliamo di aziende). Allo stesso tempo due persone sono collegate se, chi le controlla, è la stessa entità che possiede almeno il 50% degli interessi benefici nell'altra (OECD, 2020).

Figura 20: Rappresentazione grafica di una persona collegata secondo la definizione OCSE



Fonte: (OECD, 2020), rielaborazione dell'autore

L'immagine illustra al meglio il concetto, come si vede, nel gruppo X la partecipante ha un interesse del 50% in entrambe le società e tutte e due le partecipate sono collegate alla partecipata, di conseguenza le partecipate x1 e x2 sono collegate fra loro. Nel gruppo Y la partecipante ha interessi nella partecipata y2 inferiori al 50% (40% per l'esattezza) e di conseguenza non è presente né un collegamento verticale fra queste, né un collegamento orizzontale (fra partecipate y1 e y2) nonostante il fatto che y1 sia collegata verticalmente a Y (OECD, 2020).

Di conseguenza, basandosi sulla definizione data dall'OCSE e l'ambito di applicazione della STTR, la *top-up tax* si applicherebbe a tutti i pagamenti coperti fatti nel gruppo X (*ceteris paribus* per l'applicazione della STTR) tra le entità presenti nella foto, mentre, per il gruppo Y, la STTR potrebbe potenzialmente essere applicata solamente ai pagamenti coperti fra la partecipante Y e la partecipata y1 (OECD, 2020).


Per quanto riguarda la STTR, le entità escluse da questa sono le stesse di quelle escluse dalle regole GloBE, citate nel terzo capitolo (OECD, 2020).

Anche prendendo in considerazione tutti gli elementi visti fino ad ora per ridurre l'applicazione della STTR solo a quei pagamenti che creano rilevanti problemi di erosione della base imponibile, potenzialmente, si rimarrebbe comunque con moltissimi pagamenti da analizzare. Questo potrebbe essere troppo costoso, sia per la MN che avrebbe alti costi di *compliance*, sia per le autorità fiscali che dovrebbero dedicare molte risorse per verificare che l'autodichiarazione della MN sia corretta e veritiera (OECD, 2020). Per questo motivo è

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

necessario introdurre delle soglie di materialità, le quali prendono in considerazione solo le situazioni quantitativamente significative e dove l'erosione della base imponibile è rilevante.

Figura 21: Tipologie di soglie di materialità applicabili

- 
- 1** *Soglia basata sulla grandezza della MN*
 - 2** *Soglia basata sull'ammontare dei pagamenti coperti*
 - 3** *Soglia basata su un rapporto*

Fonte: (OECD, 2020), rielaborazione dell'autore

Se un gruppo MN non raggiunge 750 milioni di EUR in un anno non per forza viene esonerato dalla STTR, la quale non presenta questo tipo di limite di assoggettamento. Infatti, siccome disposizione di un trattato fiscale bilaterale, in ogni singola convenzione gli Stati possono accordarsi su una soglia dalla quale in poi assoggettare una MN alla STTR. Questa soglia può essere più grande come più piccola, in quest'ultimo caso si comprenderebbe un maggior numero di multinazionali. In ogni caso i Paesi dovrebbero mettere una soglia tale da esentare le PMI (OECD, 2020).

La seconda soglia si basa sull'ammontare dei pagamenti coperti fatti, dal gruppo MN, da un determinato Stato ad un altro. Con questo si andrebbe ad aggiungere un ulteriore importo dal quale in poi assoggettare una MN alla STTR in un Paese. Un ammontare preciso anche in questo caso sarebbe a discrezione dei Paesi, soprattutto perché la materialità dipende da Paese a Paese e per Stati meno benestanti sarebbe rilevante anche un ammontare di pagamenti coperti minore. Una soluzione che viene proposta è ponderare la soglia con il PIL delle nazioni, al decrescere del PIL di una nazione, andrebbe a diminuire la soglia minima dalla quale in poi assoggettare i pagamenti coperti alla STTR. Quando la STTR viene implementata nei Paesi si potrebbe andare a vedere i pagamenti coperti fatti negli ultimi tre anni e fare una media di questi, se questa media è al di sopra della soglia, la MN andrebbe assoggettata alla STTR (OECD, 2020).

La terza soglia si basa su un rapporto, sotto al quale i pagamenti coperti non verrebbero assoggettati alla STTR. Anche per quanto riguarda il rapporto, non è stato definito un numero o percentuale esatta, sta agli Stati coinvolti deciderlo e codificarlo nelle convenzioni. Il rapporto lo si calcolerebbe come mostrato nell'immagine sottostante.

Figura 22: Calcolo del rapporto per la terza soglia

$$\frac{PC}{CPC} = RS$$

PC = Pagamenti coperti
CPC = Costi inerenti ai pagamenti coperti (esclusi i costi merce)
RS = Rapporto soglia per l'assoggettamento STTR

Fonte: (OECD, 2020), rielaborazione dell'autore

Anche nel caso del rapporto soglia, se ci si trovasse al primo anno di applicazione della STTR oppure non si sapesse quali sono i pagamenti coperti e i relativi costi, si andrebbe a fare una media di questi negli ultimi tre anni per poi calcolare il rapporto.

Oltre a queste soglie, la STTR non dovrebbe applicarsi a quei pagamenti che hanno un margine di profitto basso, siccome questi presentano rischi di erosione della base imponibile minori (OECD, 2020). Il margine non è ancora stato determinato e potrebbe essere previsto nel modello di regole che l'OCSE svilupperà. Trattandosi di una disposizione per le convenzioni bilaterali, saranno i Paesi in ultima istanza a decidere il margine dal quale in poi assoggettare a STTR un pagamento.

6 L'implementazione delle regole del secondo pilastro

6.1 Le Model rules: valenza ed implementazione

Le *Model Rules* redatte dall'OCSE per formalizzare le regole del secondo pilastro sono delle *soft-law*. Ciò significa che sono uno strumento giuridicamente non vincolante, o la cui forza vincolante è molto debole quando comparata a quella del diritto tradizionale (OECD, s.d.).

Le MR disciplinano tutti gli aspetti necessari a sottoporre le multinazionali ad un'imposizione minima. Tuttavia, si limitano a regolamentare la *Income Inclusion Rule* e la *Undertaxed Payment Rule*, la SOR e la STTR, si ricorda, non sono di competenza delle *Model Rules*. Queste regole possono essere implementate dai Paesi attraverso modifiche al diritto tributario nazionale, ciò significa che sono i singoli Stati a dover trasporre le regole GloBE nel proprio diritto interno, o eventualmente adottare delle disposizioni che rimandino alle *Model Rules* (OECD, 2020).

6.2 Scostamenti fra Blueprint e Model rules

Lo scostamento più significativo fra l'applicazione della GloBE secondo il *Blueprint*⁶⁰ e le regole dettate dalle *Model Rules* è il funzionamento della *Undertaxed Payment Rule*. Lo scopo dell'UTPR rimane sempre quello di supportare l'IIR. In generale, la regola verrebbe sempre applicata nelle situazioni in cui la MN, nel Paese della capogruppo, ha un ETR inferiore al 15% e ad altre situazioni nelle quali la *top-up tax* non può essere riscossa tramite IIR (OECD, 2020) (OECD, 2022).

L'UTPR del *Blueprint* mira a proteggere gli Stati contro l'erosione della base imponibile tramite i pagamenti infragruppo deducibili, diretti ad ECBI (OECD, 2020). L'attuale UTPR, ovvero quello dato dalle MR, come esplicitato anche dal commentario delle *Model Rules*, non ha per forza bisogno di pagamenti deducibili infragruppo per essere attivato, è abbastanza che vi sia un ETR inferiore al 15% per creare un ammontare di *top-up tax* dovuta (OECD, 2022).

Invece, attraverso il primo UTPR, avere un ETR inferiore all'imposizione minima non sarebbe stata una condizione sufficiente per far sorgere una *top-up tax* nello Stato. Infatti, collegati, ci

⁶⁰ Si rammenta che questo è il documento che rappresenta il progetto della GloBE, non è un elemento che i Paesi seguono per adottare le regole per l'imposizione minima
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

sarebbero dovuti essere dei pagamenti infragruppo deducibili verso le ECBI. Quindi, in mancanza di erosione della base imponibile (nel Paese dell'entità pagatrice) attraverso questi pagamenti, l'ETR sarebbe potuto rimanere basso (nel Paese del beneficiario) e nessun'imposta addizionale sarebbe stata imputata alle ECBI (OECD, 2020).

Precedentemente, il nome dell'UTPR, aveva una connessione con il funzionamento di quest'ultima, ovvero quello di portare ad un'imposizione minima i pagamenti *undertaxed*⁶¹. Ad oggi il nome è rimasto lo stesso, la concezione è però cambiata drasticamente. In questo senso sarebbe più coerente dire che la regola si applica agli utili *undertaxed* (Chand, Turina, & Romanovska, 2022).

A cambiare drasticamente è stata anche la chiave di allocazione. Attraverso l'UTPR precedente, l'ammontare di *top-up tax* lo si allocava proporzionalmente all'ammontare di pagamenti infragruppo deducibili che le entità di un Paese facevano ad una ECBI. Per esempio, se l'entità dello Stato A pagava un ammontare deducibile di 200 ad una ECBI situata nello Stato C e l'entità dello Stato B pagava un ammontare deducibile di 800 nell'ECBI dello Stato C, all'entità dello Stato A veniva allocato il 20%⁶² della *top-up tax* della ECBI e l'entità dello Stato B doveva pagare l'80% dell'ammontare di *top-up tax*⁶³ (OECD, 2020). Come visto nel capitolo 5.3, l'allocazione della *top-up tax* attraverso l'attuale UTPR prende in considerazione i Paesi che hanno adottato l'UTPR, in cui la MN è presente, e ripartisce l'imposta addizionale in base al numero di dipendenti e gli attivi tangibili (OECD, 2021).

Sempre per quanto riguarda l'UTPR vi è stato un altro cambiamento che è importante sottolineare. L'UTPR del *Blueprint* avrebbe permesso l'allocazione dell'ammontare di *top-up tax* solamente nei Paesi dove l'ETR della MN fosse stato almeno del 15%. L'obiettivo era quello di allocare l'imposta addizionale a Stati che l'avrebbero tassata ad un'aliquota pari o superiore al 15% e allo stesso tempo si voleva allocare la *top-up tax* a Paesi con imposizioni più alte siccome questi presentano rischi di erosione della base imponibile più alti (OECD, 2020). Per quanto riguarda l'attuale UTPR ciò non è più vero, infatti, affinché la *top-up tax* venga allocata ad uno Stato, è sufficiente che questo abbia adottato l'UTPR (quindi le regole GloBE) nel proprio Paese (OECD, 2022).

Un ulteriore scostamento trovato è dato da quello che è l'esclusione *de minimis* spiegata nel capitolo 5.1. Il *Blueprint* pianificava l'esclusione delle entità di una MN che, complessivamente, in un Paese, avevano un EBT sotto una certa soglia (si poneva in esempio il 2.5%) (OECD,

⁶¹ pagamenti sotto-tassati

⁶² $200/(200+800)=20\%$

⁶³ $800/(200+800)=80\%$

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

2020). Le MR prevedono, invece, che la soglia di esclusione abbia due condizioni cumulative, gli utili e i ricavi aggregati rispettivamente sotto un milione e sotto i dieci milioni (OECD, 2021).

Non sono stati trovati ulteriori scostamenti significativi. La maggior parte dei temi trattati nel *Blueprint* sono in generale stati riportati nelle *Model rules* (così come nel loro relativo commentario) attraverso le stesse concezioni, con un grado di dettaglio maggiore.

6.3 Riflessioni di compatibilità a livello internazionale

Prendendo in analisi l'interazione del secondo pilastro con altri tipi di imposizione, sorge la questione di come applicare cronologicamente determinati contributi, in altre parole bisogna determinare quale imposta prevale nel caso che una MN sia soggetta a più tipi di imposizione.

Per quanto riguarda la soluzione a due pilastri dell'OCSE, il primo pilastro ha la precedenza sull'applicazione del secondo pilastro (OECD, 2020), ciò significa che una MN assoggettata ad ambe due tipi di imposizione sarebbe prima imposta attraverso il *Pillar One* e, solo successivamente, attraverso il *Pillar Two*. Come già visto nel capitolo per il calcolo delle *covered taxes*, l'imposta del primo pilastro va conteggiata nelle imposte coperte (numeratore ETR) per il calcolo dell'*effective tax rate*. Questo permette di capire il coordinamento fra questi due contributi.

La *Income Inclusion Rule*, sebbene con alcune differenze rilevanti, può essere considerata come una variante del *Global Intangible Low-Taxed Income* (GILTI) adottato dagli Stati Uniti d' America (USA). Il GILTI è stato adottato dagli USA nel 2017, questo, come il secondo pilastro, prevede un'imposizione minima sul reddito di un'impresa MN (Das & Rizzo, 2022). Quando comparato con la GloBE, il GILTI presenta diversi scostamenti rispetto alla prima. Per prima cosa il GILTI prevede il *global blending* e non il *jurisdictional blending*. Ciò significa che l'ETR determinato dal GILTI deve avere una certa percentuale minima, la quale però è calcolata sul totale degli utili e imposte stranieri e non richiede che l'aliquota minima sia pagata ad un tasso minimo in ogni Stato in cui una determinata MN opera. Un altro grande scostamento è che l'aliquota minima applicata dal GILTI del 13.125% (quindi inferiore al 15% della GloBE), questa crescerà fino ad arrivare al 16.4% nel 2026. Un ultimo scostamento individuato è il fatto che il GILTI non ha alcuna soglia di assoggettamento e quindi differisce rispetto alla GloBE che invece assoggetta solamente le MN con ricavi superiori ai 750 milioni di EUR (OECD, 2020). A scopo di coordinare la GloBE alle regole GILTI, si prevede che l'utile già coperto dal GILTI dovrebbe essere escluso dalla base imponibile GloBE, di conseguenza il GILTI avrebbe precedenza sull'applicazione del secondo pilastro (Das & Rizzo, 2022).

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Le CFC rules, introdotte nel capitolo 1.2, funzionano in modo simile alla IIR ed anche alle regole GILTI. A differenza del GILTI, l'utile soggetto alle regole CFC non verrebbe escluso dalla base imponibile GloBE, ma le imposte pagate su quell'utile verrebbero conteggiate nel numeratore per il calcolo dell'ETR nel Paese dell'entità presa in considerazione (Das & Rizzo, 2022). Anche in questo caso, quindi, verrebbe data priorità all'applicazione delle regole CFC da parte dei Paesi e se dovesse esserci una *top-up tax* residua, dopo l'applicazione di queste regole, questa verrebbe allocata tramite l'IIR.

A seguito dell'azione uno del progetto BEPS, alcuni Paesi hanno introdotto nelle proprie leggi domestiche misure unilaterali per evitare l'erosione della base imponibile nel proprio Paese, adottando vari tipi d'imposta. Ad esempio, l'India ha introdotto la *equalization levy*⁶⁴, il Regno Unito la *diverted profit tax*⁶⁵ e gli Stati membri dell'UE hanno adottato imposte sui servizi digitali. Tuttavia, questo tipo d'imposte non rientra nella definizione di *covered taxes* e di conseguenza non sono prese in considerazione per il numeratore ETR (Das & Rizzo, 2022). Siccome sono trattenute alla fonte e sono al di fuori della definizione delle imposte coperte (come visto anche nel capitolo 4.2) dovrebbero essere escluse dal numeratore ETR ma prese in considerazione come deduzione per il denominatore ETR. In questo senso non dovrebbero esserci problemi di coordinamento fra la GloBE e questo tipo di trattenute. L'unica questione che deve essere ancora risolta è l'interazione fra questo tipo di trattenute alla fonte e l'applicazione della STTR.

Come anche detto nel capitolo 4.1, la base imponibile dalla quale si parte per calcolare l'utile GloBE è il risultato netto (utile netto) derivanti dagli *standard* di contabilità finanziaria utilizzati dalla capogruppo. Il primo problema che ciò comporta è che l'utilizzo dei GAAP per determinare la base imponibile in un Paese pone problemi di costituzionalità, siccome limita la sovranità di un Paese nel decidere alcuni aspetti del diritto tributario. Infatti, la determinazione della base imponibile, almeno per la computazione della *top-up tax*, sarebbe affidata ai principi dettati dai GAAP usati dalla MN, i quali sono approvati da organizzazioni come l'*International Accounting Standard Board* e il *Financial Accounting Standard Board* (Das & Rizzo, 2022).

⁶⁴ È un'imposta sui servizi digitali, la quale si applica quando un'entità assoggettata in India fa un pagamento ad un'entità residente in un altro Paese. Praticamente ogni volta che l'entità Indiana fa un pagamento all'estero, deve applicare un'aliquota del 6% su quel pagamento e depositare l'importo alle autorità fiscali Indiane di competenza. Se non fa ciò, all'entità viene negata la deduzione dell'intero pagamento (Jethvani, 2022).

⁶⁵ Imposta applicata a multinazionali che cercano di erodere la base imponibile nel regno unito attraverso il dirottamento dei profitti al di fuori del Paese (Governo del regno unito, 2021)
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

La scelta di usare i GAAP, per determinare l'utile GloBE, è stata giustificata dal fatto che le leggi tributarie dei vari Paesi sono troppo diverse tra loro e il loro utilizzo avrebbe portato ad avere basi imponibili differenti in situazioni simili. Infatti, quando per calcolare la base imponibile si utilizza un unico standard per un gruppo MN, si riesce ad avere gli stessi principi per determinare l'utile imponibile anche se la MN ha entità situate in diversi Stati. Tuttavia, la possibilità di usare più *standard* contabili⁶⁶, crea a sua volta delle avversità, siccome può favorire l'utilizzo di determinati GAAP rispetto ad altri. Ad esempio, un determinato *standard* potrebbe portare ad una base imponibile minore rispetto ad un altro GAAP, portando, a parità d'imposte, ad un maggiore ETR da parte di una MN in un Paese (Das & Rizzo, 2022).

Per quanto riguarda l'implementazione delle *Model Rules*, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR, potrebbe non essere sufficiente l'adozione di queste regole a livello nazionale, da parte dei singoli Stati. Le cose potrebbero non essere così semplici come dichiarato dall'OCSE attraverso il *Blueprint*. Infatti, potrebbero esserci delle dispute da parte dei differenti Paesi dovuti ad un'applicazione non corretta delle disposizioni del secondo pilastro (Chand, Turina, & Romanovska, 2022).

Per quanto riguarda l'IIR, la sua legittimità a livello internazionale sarebbe data dalla clausola data dall'articolo 1 paragrafo 3 del modello OCSE sulle convenzioni contro la doppia imposizione. Questa clausola prevede che la convenzione non pregiudica l'imposizione, da parte di uno Stato contraente, di entità che sono sue residenti (a parte per determinate eccezioni) (OECD, 2020). L'articolo in questa clausola è lo stesso articolo che permette alle regole CFC di essere compatibili con i trattati fiscali internazionali. La clausola riserva il diritto di uno Stato di tassare i propri residenti in base alle norme previste dalle leggi nazionali, a prescindere da qualsiasi disposizione del trattato fiscale (Chand, Turina, & Romanovska, 2022).

Tuttavia, ci potrebbero essere comunque dei problemi di coordinamento per l'applicazione dell'IIR rispetto alle disposizioni dei trattati fiscali. Infatti, l'IIR, riassegna allo Stato dell'entità genitrice i diritti di imporre (e parte della base imponibile) precedentemente assegnati, tramite le convenzioni internazionali, allo Stato dove la ECBI è situata. Per garantire che i tribunali nazionali non interpretino le disposizioni dei trattati tributari che un Paese ha concluso per sfavorire l'applicazione delle regole GloBE (e quindi contrastare l'imposizione tramite IIR), nelle CDI deve essere adottata una clausola (Chand, Turina, & Romanovska, 2022).

⁶⁶ IFRS, GAAP degli Stati membri dell'UE e GAAP di altri 19 Stati
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Per quanto riguarda l'UTPR, si deve fare una distinzione fra UTPR "vecchio" (riferito all'UTPR Blueprint) e l'UTPR "nuovo" (riferito all'UTPR delle MR). Il vecchio UTPR, per come funziona, è in conflitto con l'articolo 9 del modello di convenzioni OCSE. Questo articolo è legato al *transfer pricing* e stabilisce che un Paese (normalmente quello del pagatore) possa re-includere parte del profitto di una transazione infragruppo nella base imponibile che gli spetta. La parte di profitto che può reintegrare è però solo quella parte di profitto (quindi una parte ridotta) che non è data prendendo in considerazione l'*arm's length principle*. Infatti, l'articolo 9 consente agli stati di apportare modifiche ai profitti solo quando le imprese associate non operano a condizioni di mercato. Sotto questo ragionamento, il vecchio UTPR porterebbe ad una negazione di una deduzione, la quale va oltre alla parte del pagamento corretto dall'ALP. Un simile ragionamento potrebbe essere fatto per le nuove disposizioni UTPR, soprattutto qualora gli stati che ricevono la *top-up tax* hanno siglato una CDI, sulla base delle disposizioni del modello OCSE, con lo stato da dove quell'ammontare di *top-up tax* deriva. Le regole GloBE, attraverso l'UTPR, potrebbero portare ad una doppia imposizione giuridica⁶⁷, perciò è necessario anche in questo caso introdurre delle clausole nelle CDI fra Paesi, in modo tale che certe disposizioni dei trattati fiscali fra nazioni possano essere derogate (Chand, Turina, & Romanovska, 2022).

In conclusione, le regole GloBE, come detto inizialmente in questo capitolo, saranno generalmente adottate dagli Stati tramite l'implementazione delle MR nel proprio diritto nazionale. Tuttavia, la loro implementazione potrebbe non essere sufficiente a garantire il coordinamento fra i vari Paesi quando questi applicano le disposizioni e in questo senso potrebbero nascere delle dispute. Di conseguenza, ci sarebbero diverse soluzioni per evitare queste dispute.

Per prima cosa i Paesi potrebbero inserire, nei loro trattati bilaterali, una clausola che deroghi ad alcune disposizioni delle CDI le quali potrebbero essere in contrasto con le regole GloBE (Chand, Turina, & Romanovska, 2022). Tuttavia, ci sono oltre 2'500 trattati fiscali bilaterali fra Paesi al momento (International Centre for Tax and Development, 2021). Modificare ogni singolo trattato fiscale per inserire questa clausola (o ogni altro tipo di disposizione del secondo pilastro) potrebbe risultare molto inefficiente. Questo, perché ci potrebbe volere molto tempo e quindi troppe risorse che i Paesi dovrebbero dedicarvi.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di importare questo tipo di clausola all'interno del *Multilateral Instrument* discusso nel capitolo 1.2. In questo modo si farebbe valere le

⁶⁷ Questa si manifesta quando uno stesso reddito, in capo allo stesso contribuente, viene tassato sia nello Stato della fonte che nello Stato della residenza (Migliorini, 2021).
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

deroghe della clausola senza che i Paesi debbano rinegoziare i loro trattati fiscali bilaterali (Chand, Turina, & Romanovska, 2022).

L'ultima opzione individuata è una convenzione multilaterale creata apposta per il secondo pilastro, come proposto dall'OCSE nel *Blueprint*. Infatti, una convenzione multilaterale di questo tipo permetterebbe di sancire un coordinamento delle regole GloBE in forma giuridicamente vincolante. In questo senso, questo tipo di convenzione potrebbe permettere di adottare anche la STTR e la SOR senza che i singoli Stati debbano modificare i propri tratta fiscali bilaterali (OECD, 2020).

7 L'aliquota globale minima in Svizzera

La Svizzera ha in piano di adottare a livello nazionale quello che sono le regole GloBE e di conseguenza molto probabilmente sottoporrà ad un livello di imposizione minima le MN con sede nel suo territorio, così come quelle che avrà diritto di imporre all'estero. Si prevede che le regole GloBE colpiranno all'incirca 2'000 società sussidiarie situate all'estero e circa 200 imprese svizzere (Swissinfo.ch, 2022). Siccome diversi cantoni hanno un'aliquota inferiore al 15%⁶⁸ e siccome il calcolo delle imposte differisce rispetto a quello della GloBE, per la Svizzera sarà una sfida adottare le regole del secondo pilastro.

7.1 La posizione della Svizzera e la proposta di riforma costituzionale

Una prima conferma della partecipazione della Svizzera nel progetto dell'OCSE e del G20 riguardante il secondo pilastro è stata data a luglio 2021, nei negoziati tenutisi a Parigi (Soguel-dit-Picard, 2021). A gennaio 2022, Ueli Maurer ha tenuto una conferenza, nella quale ha spiegato che la Svizzera si sarebbe mossa per implementare il secondo pilastro, in modo che le regole GloBE potessero già essere adottate nel Paese a partire dal 2024 (Swissinfo.ch, 2022).

Da gennaio sono diversi gli step che il Consiglio federale (CF), ha intrapreso. Per prima cosa, l'11 marzo 2022, il CF ha pubblicato l'avamprogetto del decreto federale relativo all'implementazione legale del secondo pilastro OCSE ed ha contemporaneamente aperto una consultazione pubblica, in modo da ottenere opinioni e consigli da diversi *stakeholder*⁶⁹. La consultazione è terminata successivamente il 20 aprile 2022 (Confederazione svizzera, 2022). Infine, dopo la relativa consultazione, il 23 giugno 2022 il CF ha pubblicato i risultati, assieme a quello che è il disegno di decreto federale e un relativo messaggio attraverso il quale viene spiegato come verrà attuato il secondo pilastro in Svizzera e le relative potenziali ripercussioni (Confederazione svizzera, 2022).

Per implementare la GloBE, la costituzione federale deve essere riformulata e il decreto federale comprende quello che sarebbe il nuovo art. 129a. L'articolo prevede a capoverso uno che la Confederazione potrà emanare un'imposizione minima per i grandi gruppi di imprese⁷⁰

⁶⁸ L'aliquota media è del 14.68% in Svizzera

⁶⁹ Cantoni, partiti politici, associazioni, organizzazioni, ed altre entità potenzialmente interessate.

⁷⁰ Per il secondo pilastro sono quelle con ricavi superiori ai 900 milioni di CHF

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

e come viene citato a capoverso 2 si orienta a *standard* e prescrizioni modello internazionali, per fare ciò (Confederazione svizzera, 2022).

L'imposta minima verrebbe definita come un'imposta federale (Confederazione svizzera, 2022). Attualmente l'art. 128 cpv. 1 lett. b permette un'imposizione a livello federale degli utili delle persone giuridiche con un'aliquota massima dell'8.5%. Una *top-up tax* potrebbe portare ad un carico fiscale maggiore che, senza la presenza del nuovo art. 129 cpv. 3 lett. b, non potrebbe essere riscosso a livello federale e questo comporterebbe una perdita di entrate. Infatti, questo articolo rimuoverebbe il tetto massimo del 8.5% presente oggi per le imprese assoggettate alla GloBE.

Attualmente l'art. 127 cpv. 2 della costituzione federale, prevede che, per l'imposizione fiscale, debbano essere osservati 3 principi fondamentali, questi sono il principio di generalità, dell'uniformità dell'imposizione e che l'imposizione sia fatta basandosi sulla capacità economica del contribuente. L'implementazione delle regole GloBE porterebbe inevitabilmente ad una deroga di questi principi. Questo perché si prevedono trattamenti speciali per entità di gruppi MN che hanno ricavi complessivi di almeno 750 milioni di EUR, che verrebbero trattate diversamente rispetto a entità di un gruppo che non rientra nella soglia. Infatti, può capitare, per esempio, che due entità, una assoggetta alla GloBE e una no, abbiano lo stesso utile in un periodo fiscale e di conseguenza la stessa capacità economica. Con la deroga all'articolo citato a inizio paragrafo, data da quello che sarà l'art. 129a cpv.3 lett. a, si permetterà quindi di imporre diversamente entità che si trovano in situazioni simili.

Quella appena esplicitata è la norma di base che verrebbe implementata nella costituzione. Ad aggiungersi nel disegno di legge vi sono le disposizioni transitorie, queste attribuiscono al CF la facoltà di introdurre temporaneamente l'imposizione minima tramite un'ordinanza (Confederazione svizzera, 2022, p. 31). Esse contengono i principi con i quali si dovrebbe attuare l'imposizione minima e riprendono gli stessi concetti dettati dalle MR. In futuro, l'ordinanza verrà sostituita e al suo posto verrà implementata una legge federale. Tuttavia, questa però richiede un referendum facoltativo e di conseguenza deve essere approvata dai Cantoni e dal popolo (Confederazione svizzera, 2022). La votazione, per la modifica costituzionale, si dovrebbe tenere nel giugno del 2023 (Swissinfo.ch, 2022).

7.2 Gli effetti fiscali ed economici della GloBE per la Svizzera

Le regole GloBE danno la possibilità ad altri Paesi di riscuotere la *top-up tax* da entità costitutive che non raggiungono un ETR del 15% in Svizzera. Per evitare ciò, il Paese dovrà

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

adottare il *domestic top-up approach*, così da trattenere l'imposta addizionale nel proprio Paese. Infatti, la Confederazione ha intenzione di implementare la *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT) discussa nei capitoli precedenti. Di conseguenza, ogni qualvolta vi sarà un'entità, assoggettata in Svizzera, la quale non raggiunge il livello d'imposizione minima, lo Stato imporrà la differenza fra l'aliquota minima e l'ETR (Confederazione svizzera, 2022).

Figura 23: Priorità nell'allocazione della top-up tax



Fonte: (Confederazione svizzera, 2022)

La QDMTT ha priorità rispetto agli altri principi di allocazione, questo lo si intravede esaminando la formula dell'immagine 12 nel Capitolo 5.1, relativa alla calcolo dell'ammontare di *top-up tax*, ma anche osservando la figura soprastante. Infatti, l'imposta domestica riduce l'ammontare di *top-up tax* nel Paese e, se calcolata in modo corretto, evita che vi sia un ammontare residuo da allocare successivamente tramite IIR o UTPR ad altri Paesi.

Per essere definita come "qualificata", questo tipo d'imposta domestica deve però essere compatibile con le MR, così da essere accettata da altri stati. Inoltre, gli stati non possono concedere dei vantaggi fiscali legati alla QDMTT che riscuotono, siccome questo tipo di comportamento risulterebbe contrario alle regole concordate (Confederazione svizzera, 2022).

Grazie alla QDMTT la Svizzera garantisce che l'imposizione addizionale entri nelle sue casse, infatti, se rinunciasse a garantire un'imposizione minima altri stati farebbero valere le loro pretese e la Svizzera, oltre a rinunciare alle entrate fiscali supplementari, perderebbe anche in termini di attrattività fiscale (Confederazione svizzera, 2022).

Molte multinazionali si stabiliscono in Svizzera anche in regione del suo sistema fiscale molto attraente e allo stesso tempo competitivo. Secondo l'indice di competitività fiscale internazionale stilato da Tax Foundation, la Svizzera si troverebbe complessivamente al quarto

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

posto su 37 Paesi considerati. Anche se non è tra le migliori, sempre in questa classifica, si posiziona al decimo posto per quanto riguarda l'imposizione degli utili. (Bunn & Asen, 2021).

Oltre a ciò, il Paese è prima per quanto riguarda le imposte sul consumo, questo primato è legato al fatto che l'imposta sul valore aggiunto è del 7.7%, imbattibile rispetto al resto degli stati europei. Per comprendere il distacco, al secondo posto vi è il Lussemburgo, con un'aliquota del 17%. Un punto che rende la Svizzera molto competitiva è la certezza del diritto⁷¹ fiscale che riesce a garantire, una prova sono anche il vasto *network* di convenzioni siglate con gli altri Stati (93) (Tax foundation, 2021). Infine, la Svizzera detiene la seconda posizione nel *ranking* di Tax Foundation per quanto riguarda le imposte *cross-border* (Tax foundation, 2021). Questo alto *ranking* è dato dal fatto che la Svizzera non ha alcun tipo di *Controlled foreign company rules* (CFC rules) e di conseguenza gli utili non distribuiti da parte di sussidiarie straniere non vengono imposti (PwC, 2022).

A causa delle regole GloBE, l'attrattività fiscale della Svizzera potrebbe scendere, il secondo pilastro colpirebbe maggiormente lo stato, rispetto ai punti sopracitati, per quanto riguarda l'imposta sull'utile e le regole CFC. Il primo contributo sarebbe penalizzato a causa dell'aumento dell'aliquota causato dalla *top-up tax*. L'IIR, funzionando in modo simile alle CFC rules (OECD, 2020), andrebbe a imporre anche gli utili non distribuiti di sussidiarie estere per i quali in questo momento vige un'esenzione.

Le regole GloBE potrebbero portare a quelli che vengono definiti dalla Confederazione come "cambiamenti nel comportamento" dei gruppi MN. Le aziende attualmente residenti in Svizzera potrebbero decidere di spostare la propria sede, oppure optare per una differente strategia in merito alla propria pianificazione fiscale. Questo potrebbe portare potenzialmente a meno investimenti da parte dei gruppi multinazionali nel Paese e allo stesso tempo ad una minore attività economica (Confederazione svizzera, 2022).

Indirettamente, anche altre aziende, non direttamente colpite dal secondo pilastro (ad esempio le PMI), potrebbero risentirne economicamente. Questo, sempre ipotizzando che le multinazionali riducano la propria presenza economica nel Paese.

Le multinazionali in Svizzera sono responsabili per l'impiego di 850'000 persone, con 1/4 dell'occupazione nello Stato sostenuta da questi grandi gruppi d'impresa (Plüss, 2018). Le MN sono di conseguenza un importante datore di lavoro per la Svizzera, se alcune dovessero

⁷¹Principio in base al quale ogni persona deve essere posta in condizione di valutare e prevedere, in base alle norme generali dell'ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria condotta (treccani, s.d.)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

decidere di lasciare il Paese si porterebbero con sé anche diversi posti di lavoro importanti. Questo comportamento potrebbe almeno nel breve-medio periodo, accrescere la disoccupazione in Svizzera. Questo influirebbe negativamente sulle entrate che lo stato ha dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e dai relativi contributi sociali, portando ad una possibile perdita fiscale.

Per evitare un “*butterfly effect*” e quindi una potenziale spirale economica negativa a cui il secondo pilastro può portare, è necessario che la Svizzera adotti delle misure volte a mantenere il Paese economicamente attrattivo (Confederazione svizzera, 2022).

Nel periodo di consultazione è stata formulata una proposta. Questa prevede che le entrate fiscali derivanti dall’implementazioni della GloBE dovrebbero essere utilizzate per finanziare maggiormente le scuole universitarie, sostenere l’attività di ricerca e sviluppo così come l’innovazione e per supportare politiche che permettano di avere più personale qualificato in Svizzera (Confederazione svizzera, 2022).

La confederazione ha stimato che nella migliore delle ipotesi, prima del cambiamento dei comportamenti delle multinazionali, le entrate fiscali della Svizzera dovute alla riforma del secondo pilastro dovrebbero essere di 1.4 miliardi di CHF (Confederazione svizzera, 2022). Questa cifra si divide in 750 milioni di entrate grazie all’applicazione dell’IIR; quindi, grazie all’imposizione di quelle 2’000 imprese situate all’estero e i restanti 650 milioni dovrebbero essere riscossi grazie alla QDMTT sulle 200 imprese stimate. Anche quei 750 milioni stimati potrebbero ridursi o svanire, considerando il fatto che anche altri Paesi potrebbe adottare una QDMTT nel proprio stato, trattenendo nei propri confini quello che sarebbero le entrate da IIR di un terzo stato.

Ovviamente queste sono solo delle stime, non è possibile ad oggi conoscere precisamente quello che saranno le entrate che il Paese avrà. Questo a causa del fatto che da un lato la GloBE assoggetta moltissime entità e dall’altra parte non si conoscono i comportamenti che avranno gli altri Paesi e le loro politiche fiscali. Inoltre, a complicare le stime c’è il fatto che la base di calcolo per le imposte, anche come visto nei precedenti capitoli, si discosta rispetto a quello che è la base di calcolo del *reporting* finanziario e la base imponibile calcolata dalle amministrazioni fiscali svizzere.

Oltre a quello che sono i comportamenti delle aziende, si deve considerare anche i comportamenti degli altri Paesi. Infatti, rispetto agli Stati con un’aliquota già superiore a quella minima, la Svizzera perde di attrattività, questo è dato dal fatto che l’onere fiscale comparato avrebbe un minore scostamento. Viceversa, lo scostamento dell’onere fiscale delle imprese diminuirebbe anche rispetto a quei Paesi che attualmente hanno un onere fiscale minore,

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

rispetto a loro la posizione della Svizzera in termini di attrattività aumenterebbe (Confederazione svizzera, 2022).

Tuttavia, facendo una comparazione con gli Stati europei (vedi immagine figura 3 nel capitolo 3.2), la maggior parte di questi presenta un'aliquota superiore al 15% e quindi più alta anche rispetto alla media Svizzera attuale. Questo significa che nella maggior parte dei casi il Paese sarebbe sfavorito. Anche qui dipende da quello che saranno le politiche fiscali dei Paesi. Se i gli Stati decidessero di diminuire le proprie imposte sull'utile, allora si avrebbe un effetto ancora peggiore, siccome lo spread tra le aliquote diminuirebbe, sfavorendo la Svizzera. Questo però è improbabile, soprattutto perché con l'introduzione della GloBE si vorrebbe combattere quella che è la concorrenza al ribasso delle aliquote fiscali. Se il resto dei Paesi, grazie alla limitazione alla concorrenza fiscale che il secondo pilastro porta, decidessero di aumentare le loro aliquote, allora lo spread tra le aliquote sarebbe superiore e di conseguenza la Svizzera ne risulterebbe favorita.

7.3 Ripercussioni sui cantoni e sulla concorrenza intercantonale

Siccome in Svizzera le aliquote cantonali per l'imposta sull'utile non sono oggetto dell'armonizzazione prevista dalla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), i cantoni sono liberi di scegliere la propria aliquota cantonale.

Figura 24: Imposta sull'utile nei cantoni elvetici



Fonte: (Weber, 2022)

Da ciò ne consegue che le aliquote sono diverse tra le differenti regioni della Svizzera, come si vede anche dall'immagine⁷². Anche se non è rappresentativo della media effettiva di imposizione, la figura può dare un'idea di quello che è la situazione in termini di imposta sull'utile fra le regioni svizzere. Il Canton Zugo (ZG) è la regione più attrattiva in termini d'imposta sull'utile, con un'aliquota del 11.85%. Berna (BE) d'altro canto è il cantone con l'aliquota più alta, ovvero 21.04%. Tra questi due vi è uno spread di aliquota di 9.19 punti percentuali. L'aliquota media in Svizzera è del 14.68% e 17 cantoni su 25 hanno un'aliquota inferiore a questa. Quando le aliquote vengono comparate all'imposizione minima (15%) solo 8 cantoni⁷³ presentano un'aliquota maggiore, 18 cantoni hanno un'aliquota inferiore.

Tuttavia, le entità assoggettate alla GloBE che si trovano in uno degli otto cantoni non sono automaticamente escluse dalla possibilità di contribuire alla generazione di una *top-up tax*. Una casistica potrebbe essere data dal fatto che l'entità si trova in un comune con un moltiplicatore d'imposta basso, che di fatto riduce l'aliquota media del cantone. Un altro fattore sono le relative correzioni, esclusioni e aggiustamenti dati dalle regole GloBE, che potrebbero portare le entità di una MN ad avere un tasso d'imposta effettivo minore di quello atteso per una determinata regione. Anche ciò che è stato detto nel capitolo 3.2 riguardo al tasso d'imposta effettivo che potrebbe differire dal tasso d'imposta nominale a causa di incentivi dati dagli Stati potrebbe essere vero per gli incentivi dati dai cantoni, che potrebbero abbattere l'imposizione.

La Svizzera, dovrebbe applicare lo *Swiss blending approach*⁷⁴. In base a questo, la *top-up tax* per una multinazionale nascerebbe solo qualora l'ETR sul suolo svizzero fosse inferiore al 15%, considerando le imposte coperte e gli utili aggregati nel Paese di tutte le entità facenti parte dello stesso gruppo MN. Di conseguenza, un'imposizione inferiore al 15% in un cantone, da parte di una ECBI, non è sufficiente per innescare una *top-up tax*.


⁷² Le aliquote rappresentate tengono in considerazione le imposte federali, cantonali e il moltiplicatore del comune della capitale del cantone (Weber, 2022). Queste non prendono quindi in considerazione moltiplicatori di altri comuni.

⁷³ In ordine di aliquota BE, ZH, TI, BL, AG, VS, JU, SO

⁷⁴ Termine coniato dal Canton Vaud nella procedura di consultazione in riferimento al jurisdictional blending previsto dalla GloBE.

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Figura 25: Esempio esplicativo dello Swiss (o jurisdictional) blending



Fonte: Elaborazione dell'autore

Prendiamo in considerazione due gruppi di imprese multinazionali assoggettate, in verde il gruppo X e in blu il gruppo Y, nell'immagine è descritto anche l'utile generato in un determinato anno fiscale nei rispettivi cantoni in cui si trovano le entità dei due gruppi. Entrambi i gruppi operano in un cantone dove l'aliquota è inferiore a quella minima; tuttavia, considerando l'ETR complessivo secondo lo *Swiss blending*, il gruppo X ha un ETR del 15.76%⁷⁵, mentre il gruppo Y ha nello Stato un ETR del 14.32%⁷⁶. Di conseguenza il gruppo X raggiunge l'imposizione minima nel Paese e nessuna *top-up tax* viene a crearsi, per quanto riguarda il gruppo Y, questo sarà imponibile con un'aliquota addizionale del 0.68%⁷⁷ e quindi sarà esigibile un ammontare di *top-up tax* di 27'200 CHF⁷⁸.

“La concorrenza fiscale intercantonale significa che i cantoni si fanno concorrenza uno fra l'altro, sul piano fiscale, per attrarre i migliori contribuenti. Questo riferito alle imprese ma anche le persone fisiche, che pagano le imposte e che cercano di andare in regioni dove pagano meno imposte rispetto ad altre ma hanno anche gli stessi servizi pubblici” (Rossi, 2020).

Con poche parole, Sergio Rossi, professore di macroeconomia presso l'università di Friburgo, spiega i concetti chiave di quello che è la concorrenza fiscale intercantonale. Le imprese, nella loro pianificazione fiscale, possono essere attratte da aliquote fiscali basse, perché ciò

⁷⁵ $(1'000'000 \cdot 21.04\% + 3'000'000 \cdot 14\%) / (1'000'000 + 3'000'000) = 15.76\%$

⁷⁶ $(1'500'000 \cdot 12.2\% + 1'000'000 \cdot 19.16\% + 1'500'000 \cdot 13.21\%) / (1'500'000 + 1'000'000 + 1'500'000) = 14.32\%$

⁷⁷ $15\% - 14.32\% = 0.68\%$

⁷⁸ $0.68\% \cdot 4'000'000 = 27'200 \text{ CHF}$

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

significa per loro una minore pressione fiscale e quindi minori costi. Un altro elemento importante che viene citato sono i servizi che un determinato cantone può offrire alle imprese residenti.

Secondo la teoria economica, i consumatori fanno normalmente un rapporto qualità/prezzo per scegliere un prodotto da consumare. Similmente, le imprese fanno lo stesso rapporto, in termini fiscali, per decidere dove stabilirsi. Alla qualità vengono sostituiti i servizi che un cantone (o in generale una regione) offre e il prezzo è rappresentato dal carico fiscale nel cantone.

I servizi sono gli altri fattori determinanti, oltre al carico fiscale, che un'impresa valuta per trasferirsi in una regione. Alcuni di questi sono la posizione geografica, la snellezza burocratica, la stabilità politica ed economica, l'efficienza dei servizi pubblici, la disponibilità di manodopera qualificata (Bordoli, 2012).

Nel precedente capitolo si è spiegato come in generale la Svizzera, dopo l'introduzione del secondo pilastro, potrebbe perdere di attrattività, soprattutto a causa del fatto che la maggior parte dei Paesi europei che la circondano hanno aliquote superiori all'imposizione minima. L'adattamento della Svizzera alla GloBE ridurrebbe la distanza fra l'aliquota della Svizzera e le aliquote di questi Paesi e di conseguenza penalizzerebbe il Paese per quanto riguarda la concorrenza fiscale internazionale.

Per quanto riguarda i cantoni, invece, il discorso è diverso. Siccome di fatto il *jurisdictional blending* porta a ponderare, fra cantoni, l'imposizione delle entità di un gruppo multinazionale, questo è di fatto un incentivo per i cantoni che hanno aliquote inferiori al 15% nel mantenere l'imposizione che precedeva la GloBE. Questo lo si può vedere analizzando l'esempio precedente fatto per lo *swiss blending*. Prendendo in considerazione il gruppo X, il Canton Vaud non avrebbe incentivi nell'innalzare la sua aliquota fiscale al di sopra del 14%. Anche con l'avvento della GloBE resterebbe attrattivo mantenendo lo *status quo*. Infatti, le imposte pagate dal gruppo X a Berna compensano di fatto il ridotto carico fiscale di Vaud, portando l'ETR del gruppo al di sopra dell'imposizione minima.

Di conseguenza, i cantoni con aliquote fiscali inferiori al 15%, potrebbero restare un tramite per abbassare l'imposizione dei gruppi d'impresa che operano in cantoni con aliquota superiore a quella minima. Anche se si tratta di un caso ipotetico, nell'esempio dello *Swiss blending*, il canton Vaud registra maggiori entrate rispetto a Berna. Infatti, anche se ha una pressione fiscale minore (di 7.04 punti percentuali), Vaud deriva comunque maggiori entrate dal gruppo X rispetto al suo "competitor". Siccome il primo riesce ad attirare maggiori utili (3 milioni di utili contro 1 milione) grazie ad una pressione fiscale bassa, riesce comunque ad

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

avere maggiori entrate per 209'600 CHF rispetto al secondo (420'000 CHF contro 210'400 CHF).

Un ulteriore punto da analizzare per comprendere i possibili comportamenti dei cantoni è la redistribuzione della *top-up tax* che viene prelevata attraverso la QDMTT.

Figura 26: Distribuzione delle entrate da top-up tax in Svizzera



Fonte: (Confederazione svizzera, 2022), rielaborazione dell'autore

L'ammontare di *top-up tax* che sorge da un gruppo MN verrà distribuito per 1/4 alla Confederazione e per i restanti 3/4 ai cantoni. Il 75% dell'imposta addizionale non è però distribuito a tutti e 26 cantoni. Per prima cosa si prendono in considerazione i cantoni nei quali un determinato gruppo MN opera (multinazionale per multinazionale), siccome sono loro i beneficiari potenziali delle entrate. La *top-up tax* verrà attribuita solamente alle entità che hanno un'imposizione sotto l'aliquota minima, le entrate derivanti da queste imposizioni addizionali verranno attribuite ai cantoni dove queste entità a basso carico fiscale risiedono (Confederazione svizzera, 2022). Questo è definito come principio di causalità ed è disciplinato nella disposizione transitoria dell'art 129a cpv.2 lett. i citata nel capitolo 7.1.

Per capire meglio il concetto si può fare riferimento all'immagine 25. Analizzando la situazione del gruppo MN Y (rappresentato dal colore blu), si nota che l'entità Y2 nel Canton Ticino ha un'imposizione superiore al 15%, di conseguenza nessuna *top-up tax* verrà attribuita a questa entità, di conseguenza il Canton Ticino non deriverà alcuna entrata fiscale da imposta addizionale (Confederazione svizzera, 2022). Diverso il discorso invece per Y1 (Lucerna) e Y3 (Turgovia), dove in entrambi i cantoni l'imposizione è sotto all'aliquota minima. Secondo il principio di causalità l'ammontare di *top-up tax* dovrebbe essere attribuito per 16'593⁷⁹ CHF all'entità Y1 e per 10'607⁸⁰ CHF all'entità Y3.

⁷⁹ $27'200 * ((2.8\% * 1'500'000) / (2.8\% * 1'500'000 + 1.79\% * 1'500'000)) = 16'593$.

⁸⁰ $27'200 * ((1.79\% * 1'500'000) / (1.79\% * 1'500'000 + 2.8\% * 1'500'000)) = 10'607$

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Considerando anche questo fattore relativo alle entrate da *top-up tax*, si può concludere che questo tipo di sistema di allocazione incentiva i cantoni, che hanno aliquota inferiore al 15%, a mantenere lo *status quo* in termini di imposizione dell'utile. L'unico fattore che incentiverebbe questi cantoni ad aumentare le aliquote è quello di poter incassare anche la quota del 25% di spettanza della Confederazione (Confederazione svizzera, 2022).

Le entrate che la Svizzera avrà da IIR⁸¹ vengono imputate alle entità a cui viene allocata la *top-up tax* (come visto nel capitolo 5.2). Il 75% spetta al cantone dove risiede l'entità a cui è stato allocato l'ammontare di *top-up tax*, il restante 25% è attribuito alla Confederazione (Confederazione svizzera, 2022).

⁸¹ *Top-up tax* derivanti da sussidiarie di società svizzere situate all'estero
L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

8 Riflessioni conclusive

L'avvento del secondo pilastro avrà diversi effetti, è possibile dividere i soggetti colpiti dalla GloBE in due gruppi: le nazioni e le multinazionali con un *turnover* superiore ai 750 milioni di EUR annui. Per quanto riguarda le nazioni, queste possono essere suddivise in due gruppi a loro volta: le 137 nazioni dell'*Inclusive Framework* GloBE, compresa la Svizzera, e le nazioni al di fuori di questo quadro.

Per quanto riguarda le nazioni dell'IF GloBE, queste sono le nazioni che dovrebbero adottare le regole GloBE e rappresentano gli Stati che applicheranno le regole del secondo pilastro per assicurarsi che multinazionali paghino un minimo d'imposta in tutti i Paesi in cui queste operano. Questo significa che le MN dovranno avere un tasso d'imposta effettivo di almeno il 15%, anche nei Paesi che non aderiscono al secondo pilastro. In questo senso, non sarà l'entità situata nel Paese a bassa imposizione a dover pagare la *top-up tax* che si crea, ma l'importo dell'imposta addizionale sarà esigibile presso un'entità della MN, la quale si trova in un Paese che ha adottato le regole GloBE. In questo senso, per una MN assoggettabile, l'unica via di scampo dall'imposizione minima sarebbe quella di operare esclusivamente al di fuori degli Stati dell'IF che hanno adottato la GloBE. Questa non è una soluzione plausibile per le multinazionali, se si pensa al fatto che le economie principali, che costituiscono il 90% del PIL mondiale, adotteranno il secondo pilastro.

Di conseguenza, il secondo pilastro colpirà anche i Paesi al di fuori dell'IF della GloBE. Se l'avvento del secondo pilastro avrà l'effetto sperato, questo potrà contrastare in modo significativo l'utilizzo di società bucalettere per erodere la base imponibile in un Paese trasferendo gli utili in queste società. Infatti, dal momento che una MN deve pagare un ammontare d'imposta significativo anche per queste (15%), lo scopo primario di quest'ultime cesserebbe di esistere e molto probabilmente la MN abbandonerebbe il Paese in cui queste sono localizzate. Per questo tipo di Stati, anche se applicano un'aliquota d'imposta bassa, questo significherebbe non avere più alcuna base imponibile da tassare. Per i Paesi che invece non impongono nessuna imposta sull'utile questo potrebbe comportare una perdita in altri termini, come ad esempio non poter imporre il reddito degli amministratori⁸² di queste imprese tramite l'imposta sulle persone fisiche.

⁸² Ipotezzando una situazione nella quale gli amministratori di un'impresa sono residenti fiscali nel Paese dove questa entità è situata, in modo da essere presenti per gestirla. Se la MN dovesse delocalizzare l'impresa, molto probabilmente gli amministratori si trasferirebbero con questa.

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Per quanto riguarda i Paesi che adotteranno le regole GloBE, alcuni di questi presentano attualmente aliquote nominali inferiori al 15%. Per evitare che un altro Stato collezioni *top-up tax* sulla base imponibile di loro spettanza, ci si aspetta che questi introducano un'imposta domestica minima per portare il tasso d'imposta effettivo nel Paese in linea con la GloBE. Questo è il caso della Svizzera, la quale adotterà la QDMTT per trattenere le entrate fiscali da imposta addizionale nei propri confini.

Le regole del secondo pilastro porteranno nei Paesi anche un cambiamento nel calcolo della base imponibile. Infatti, come anche discusso nel capitolo 6, il calcolo dell'utile da imporre delle multinazionali sarà armonizzato e non prenderà in considerazione la base imponibile calcolata dalle autorità fiscali dei singoli Paesi. Verrà preso in considerazione l'utile derivante dai conti finanziari redatti dalla capogruppo in base ai principi GAAP adottati dalla MN e successivamente verranno fatte delle correzioni dettate dalle regole GloBE. L'effetto dato da questa armonizzazione è un potenziale scostamento fra la base imponibile determinata dalle autorità fiscali dei singoli stati e quella determinata sulla base delle regole GloBE. Questo comporta che una MN, che opera in uno stato con aliquota d'imposta pari o superiore al 15%, potrebbe essere comunque esigibile per la *top-up tax*.

Per quanto riguarda le multinazionali, per essere conformi con le regole GloBE, le entità di una MN assoggettata dovranno, per ogni paese in cui operano, compilare il *GloBE Information Return* e presentarlo alle autorità fiscali del paese. Questo è un documento che contiene informazioni importanti che concernono l'applicazione della GloBE come, per esempio, la struttura delle partecipazioni di un'entità o in generale informazioni per poter calcolare l'ETR in un paese dove la MN è situata. Il documento è da presentare alle autorità entro 15 mesi dalla fine dell'anno fiscale preso in considerazione e sarà oggetto di scambio di informazioni fra Paesi, in modo da poter applicare in modo corretto e trasparente le regole GloBE (OECD, 2022).

Sempre dal punto di vista amministrativo, il secondo pilastro sfrutta le sinergie che ha con il *Country by Country Reporting* dell'azione 13 di cui si è parlato nel capitolo introduttivo 1.2. In questo senso, le amministrazioni fiscali possono usare il *Master* e il *Local file*, così come il *CbCR report* per avere informazioni addizionali o fare controlli incrociati quando sottopongono le MN alle regole GloBE. Allo stesso tempo il *reporting* dell'azione 13 contiene dati utili che possono essere rilevanti anche per l'attuazione del secondo pilastro, come per esempio i *payroll* usati per calcolare la *Substance-based income exclusion* (per determinare i profitti in eccesso) e il numero di impiegati, così come il valore degli attivi tangibili, per allocare la *top-up tax* da UTPR.

Per quanto riguarda la Svizzera, la soglia di assoggettamento di 750 milioni di euro, se presa in considerazioni in franchi, potrebbe diventare anche 900 milioni di CHF. Questo non è dovuto ad un particolare cambio determinato, quanto più da un ragionamento riguardante l'adozione del *Country by Country Reporting* da parte dello Stato. Infatti, quando la Svizzera ha introdotto l'azione 13, il Paese ha preso in considerazione una soglia in franchi di 900 milioni per assoggettare le MN (anche se l'azione 13 dettava una soglia di 750 milioni di EUR), molto probabilmente succederà lo stesso con l'implementazione delle regole GloBE.

Sempre per quanto riguarda l'introduzione delle regole GloBE in Svizzera, le modifiche alla Costituzione che la loro implementazione richiede dovranno essere votate e accettate dal popolo e dai cantoni. Per questo motivo, non è sufficiente la volontà del governo svizzero di importare il secondo pilastro nel paese, ma si dovrà vedere l'esito della votazione prevista per giugno 2023, per capire se la GloBE avrà un futuro nel Paese.

La Svizzera è uno stato monistico, in cui il diritto internazionale acquisisce validità diretta sul piano interno e, di regola, prevale sul diritto nazionale (Consiglio Federale Svizzero, 2010). Di conseguenza, se si tiene in considerazione il fatto che le MR verranno implementate come norma di diritto nazionale, queste potrebbero essere limitate dall'applicazione delle CDI che costituiscono norme di diritto internazionale. Perciò, quello che si è detto nel capitolo 6.3 è particolarmente vero per la Svizzera, la quale, per l'applicazione delle regole GloBE, dovrà introdurre una clausola che deroghi alcune norme delle CDI che sono in contrasto con le disposizioni del secondo pilastro. Questo, onde evitare che le MR non si applichino a causa di interpretazioni del diritto internazionale. Rinegoziare potenzialmente le 93 convenzioni bilaterali fiscali siglate con gli altri Paesi potrebbe essere inefficiente. Piuttosto, la clausola derogatoria potrebbe essere introdotta nel *Multilateral Instrument* dell'azione 15 BEPS (di cui la Svizzera fa parte), in modo da modificare le convenzioni bilaterali in un colpo solo. Questo tipo di deroga non dovrebbe essere necessaria se gli Stati dell'IF GloBE creassero una convenzione multilaterale apposita, in questo caso si avrebbero delle disposizioni giuridicamente vincolanti a livello internazionale.

Una questione che può essere posta è l'equità e la correttezza dell'allocazione della *top-up tax* fra i cantoni, secondo il sistema attualmente progettato. Secondo uno studio del Partito socialista svizzero, Basilea Città, Zugo, Argovia e Zurigo beneficerebbero assieme per il 75% delle entrate derivanti dalla riforma che il secondo pilastro porterà (swissinfo.ch, 2022). Questo significa che i restanti 22 Cantoni riceveranno, complessivamente, solamente 1/4 di tutte le entrate ricavate dall'imposta addizionale.

Se il ruolo delle società bucalettere potrebbe essere contrastato a livello di nazioni, questo tipo di società potrebbe comunque avere un ruolo fondamentale in Svizzera (anche dopo L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

l'introduzione delle regole GloBE), dove i cantoni hanno aliquote d'imposta diverse fra di loro. Si ipotizzi una situazione nella quale una MN opera attivamente in un cantone con imposizione effettiva al di sopra del 15% ed ha una società bucalettere in un cantone dove ha un ETR inferiore al 15%. Con l'attuale sistema di allocazione di *top-up tax*, sarebbe il cantone dove la società bucalettere risiede che avrà il diritto di imporre l'imposta addizionale, collezionando così anche le sue entrate. Di conseguenza, questo sarebbe un altro caso dove potrebbero sorgere delle iniquità. Per risolvere ciò, l'autore crede sia necessario adottare un sistema di attribuzione della *top-up tax* basato sulla sostanza⁸³ delle entità di una MN. Infatti, si potrebbe allocare l'ammontare di *top-up tax* ad entità che svolgono un'attività sostanziale, in modo da allineare meglio il luogo dell'imposizione con il luogo dove l'attività economica viene svolta e dove l'utile viene effettivamente creato.

⁸³ Ad esempio, prendendo in considerazione variabili come numero di dipendenti e attivi, in modo simile al calcolo della sostanza per la ripartizione dell'UTPR o per calcolare i profitti in eccesso previsti dalla GloBE.

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Bibliografia

- Act wiki. (s.d.). *Act*. Tratto il giorno 08 15, 2022 da [wiki.treasurers.org: https://wiki.treasurers.org/wiki/Preferential_tax_regime#:~:text=As%20defined%20by%20the%20Organisation,for%20the%20purposes%20of%20taxation](https://wiki.treasurers.org/wiki/Preferential_tax_regime#:~:text=As%20defined%20by%20the%20Organisation,for%20the%20purposes%20of%20taxation).
- Baldrige, R. (2022, 06 1). *Financial Edge*. Tratto il giorno 08 24, 2022 da [www.fe.training: https://www.fe.training/free-resources/investment-banking/dcf-model-training-free-guide/](https://www.fe.training/free-resources/investment-banking/dcf-model-training-free-guide/)
- Bordoli, P. K. (2012, 11). *novità fiscali supsi*. Tratto da [novitafiscali.supsi.ch: https://novitafiscali.supsi.ch/180/1/La%20concorrenza%20fiscale%20intercantonale_Kandemirbordoli.pdf](https://novitafiscali.supsi.ch/180/1/La%20concorrenza%20fiscale%20intercantonale_Kandemirbordoli.pdf)
- Bray, S. (2021, 12 9). *Tax Foundation*. Tratto il giorno 08 24, 2022 da [taxfoundation.org: https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/#Changes](https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/#Changes)
- Bray, S. (2022, 02 22). *Tax foundation*. Tratto il giorno 08 24, 2022 da [taxfoundation.org: https://taxfoundation.org/corporate-tax-rates-europe-2022/](https://taxfoundation.org/corporate-tax-rates-europe-2022/)
- Bunn, D., & Asen, E. (2021, 10 18). *Tax foundation*. Tratto da [taxfoundation.org: https://taxfoundation.org/publications/international-tax-competitiveness-index/](https://taxfoundation.org/publications/international-tax-competitiveness-index/)
- Camera di commercio di Torino . (s.d.). *camcom*. Tratto da [www.to.camcom.it: https://www.to.camcom.it/book/export/html/6127#:~:text=%E2%96%BA%20Le%20imposte%20dirette%20sono,si%20produce%20\(il%20reddito\).&text=%E2%96%BA%20Le%20imposte%20indirette%20sono,consumi\)%20o%20trasferita%20\(es](https://www.to.camcom.it/book/export/html/6127#:~:text=%E2%96%BA%20Le%20imposte%20dirette%20sono,si%20produce%20(il%20reddito).&text=%E2%96%BA%20Le%20imposte%20indirette%20sono,consumi)%20o%20trasferita%20(es).
- Chand, V., Turina, A., & Romanovska, K. (2022, 02 21). Tax Treaty Obstacles in Implementing the Pillar Two Global Minimum Tax Rules and a Possible Solution for Eliminating the Various Challenges. *World Tax Journal*, 1-31. Tratto il giorno 08 27, 2022
- Chen, J. (2022, Maggio 28). *Investopedia*. Tratto da [investopedia.com: https://www.investopedia.com/terms/f/fairvalue.asp](https://www.investopedia.com/terms/f/fairvalue.asp)
- Cherubini, C. (s.d.). *informazione fiscale*. Tratto il giorno 2022 da [informazioneefiscale.it: https://www.informazionefiscale.it/imposte-differite-anticipate-definizione](https://www.informazionefiscale.it/imposte-differite-anticipate-definizione)
- Clear Tax. (2022, 07 18). *Clear Tax*. Tratto da [cleartax.com: https://cleartax.in/g/terms/minority-interest](https://cleartax.in/g/terms/minority-interest)
- L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

Commission of the European communities. (1992). *Report of the committee of independent experts on company taxation*. Bruxelles: Office for Official Publications of the European communities.

Commissione Europea. (2021, 12 22). *taxation-customs.ec.europa*. Tratto da taxation-customs.ec.europa.eu: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/minimum-corporate-taxation_en

Confederazione svizzera. (2022, 03 11). *confederazione svizzera*. Tratto da admin.ch: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87569.html>

Confederazione svizzera. (2022, 06 23). *confederazione svizzera*. Tratto da admin.ch: https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/afc/media-news/nsb-news_list.msg-id-89425.html

Confederazione svizzera. (2022, 06 23). *confederazione svizzera*. Tratto da news.admin.ch: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72175.pdf>

Confederazione svizzera. (2022, 06 23). *confederazione svizzera*. Tratto da newsd.admin.ch: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72176.pdf>

Consiglio Federale Svizzero. (2010). *La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale*. Berna.

Corriere della sera. (2022). *dizionari.corriere*. Tratto da dizionari.corriere.it: https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/T/tangente_2.shtml

Das, P., & Rizzo, A. (2022). The OECD Global Minimum Tax Proposal under Pillar Two: Will it Achieve the Desired Policy Objective? *OECD/International - Bulletin for international taxation*, 44-52.

Deloitte . (2022). *Deloitte*. Tratto da deloitte.com: <https://www2.deloitte.com/ro/en/pages/tax/solutions/advance-pricing-agreements.html>

Deloitte. (2021, 07). *Deloitte*. Tratto da www2.deloitte.com: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/in-tax-pillar-one-and-pillar-two-noexp.pdf>

Economy Pedia. (s.d.). *Economy Pedia*. Tratto il giorno 08 23, 2022 da it.economy-pedia.com: <https://it.economy-pedia.com/11032067-fiscal-exercise>

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

euronews. (2022, 06 17). Hungary blocks EU deal on 15% minimum corporate tax. *euronews*.
 Tratto da <https://www.euronews.com/my-europe/2022/06/17/hungary-blocks-eu-deal-on-15-minimum-corporate-tax#:~:text=Hungary%20has%20blocked%20an%20EU,revenue%20exceeding%20%E2%82%AC750%20million.>

Francioli, R. (2021, 07 15). *swissinfo.ch*. Tratto da www.swissinfo.ch:https://www.swissinfo.ch/ita/la-tassa-minima-globale-non-preoccupa-la-svizzera/46779576

Galimberti, L. (2005). *treccani*. Tratto da www.treccani.it:https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

Governo del regno unito. (2021, 03 03). *UK Government*. Tratto da [gov.uk:https://www.gov.uk/government/publications/change-to-the-diverted-profits-tax-rate-from-1-april-2023/change-to-the-diverted-profits-tax-rate-from-1-april-2023#:~:text=The%20rate%20of%20Diverted%20Profits%20Tax%20charged%20on%20diverted%20profits,surcharge](https://www.gov.uk/government/publications/change-to-the-diverted-profits-tax-rate-from-1-april-2023/change-to-the-diverted-profits-tax-rate-from-1-april-2023#:~:text=The%20rate%20of%20Diverted%20Profits%20Tax%20charged%20on%20diverted%20profits,surcharge)

Grasso, F., & Terazzi, P. (2006). *Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento* (Vol. 25). Milano: Scuola di alta formazione. Tratto da https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-_25_-_il_bilancio_consolidato_e_le_scritture_di_consolidamento.pdf

Hastings, T., & Cremers, J. (2017). *Developing an Approach for Tackling Letterbox Companies*. Brussels: European Union. Tratto il giorno 08 15, 2022 da [https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18961&langId=en#:~:text=Letterbox%20company%3A%20A%20paper%20company,OECD%20Glossary%20of%20Tax%20Terms2\).](https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18961&langId=en#:~:text=Letterbox%20company%3A%20A%20paper%20company,OECD%20Glossary%20of%20Tax%20Terms2).)

International Centre for Tax and Development. (2021, 07 14). *International Centre for Tax and Development*. Tratto il giorno 08 28, 2022 da www.ictd.ac:https://www.ictd.ac/dataset/tax-treaties-explorer/

Jethvani, S. (2022). Tratto da itatonline.org:https://itatonline.org/digest/articles/equalisation-levy-explained/

know-base. (s.d.). *know-base*. Tratto da [know-base.net:https://it.know-base.net/7577730-other-comprehensive-income](https://it.know-base.net/7577730-other-comprehensive-income)

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

- Labory, S. (2012). *treccani*. Tratto da treccani.it: https://www.treccani.it/enciclopedia/impresa-multinazionale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=multinazionale%2C%20impresa%20Impresa%20che%20op
- Mauri-Bouakkaz, V. (2012). Ammortamenti accelerati. *Novità fiscali supsi*, 7-8. Tratto da https://novitafiscali.supsi.ch/163/1/Ammortamenti%20accelerati_Mauri-Bouakkaz.pdf
- Migliorini, F. (2021, 12 29). *fiscomania*. Tratto il giorno 08 27, 2022 da fiscomania.com: <https://fiscomania.com/doppia-imposizione-fiscale-guida-remedi/#:~:text=La%20doppia%20imposizione%20giuridica%20del%20reddito,-L'approccio%20legato&text=Questa%20tipologia%20di%20doppia%20imposizione,c he%20nello%20Stato%20della%20residenza>.
- OECD. (2013). *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*. OECD Publishing .
- OECD. (2013). *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*. OECD Publishing .
- OECD. (2014, 09 17). *youtube*. Tratto il giorno 08 24, 2022 da youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=yrbaeH4QaUM>
- OECD. (2015). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy - OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publishing.
- OECD. (2015). *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publishing . Tratto da <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241190-en.pdf?expires=1660552456&id=id&accname=guest&checksum=225AFafa0DA26F10F255108B9F8AEFED>
- OECD. (2015). *Designing Effective Controlled Foreign Company Rules - OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publisher. Tratto il giorno 08 14, 2022 da <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241152-en.pdf?expires=1660512325&id=id&accname=guest&checksum=53BC0B67D5E6DB06444BB5FFE99808BC>
- OECD. (2015). *Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publishing. Tratto il giorno 08 16, 2022 da <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241633->

en.pdf?expires=1660640395&id=id&accname=guest&checksum=FAEFCE381731436BFF927D0883345E16

OECD. (2015). *Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi : OECD Publishing .

OECD. (2015). *Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publishing.

OECD. (2015). *Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publishing. Tratto il giorno 08 15, 2022 da <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241695-en.pdf?expires=1660555286&id=id&accname=guest&checksum=02153E96E351D95250F88CC97FAA677C>

OECD. (2015). *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publishing. Tratto il giorno 08 15, 2022 da <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241480-en.pdf?expires=1660578466&id=id&accname=guest&checksum=95668B38E847F056E429A77348C28A8D>

OECD. (2017). *ARTICLES OF THE MODEL CONVENTION*. OECD. Tratto da <https://www.oecd.org/ctp/treaties/articles-model-tax-convention-2017.pdf>

OECD. (2017). *Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2016 Update - OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publishing. Tratto il giorno 08 15, 2022 da <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264268333-en.pdf?expires=1660551317&id=id&accname=guest&checksum=50B266666768D6F8CE752BC0D87A01DC>

OECD. (2017). *Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements - OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: OECD Publishing. Tratto da <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264278790-en.pdf?expires=1660510651&id=id&accname=guest&checksum=423597C9CF20958B3F993C19A00E9B18>

- OECD. (2018). *BRIEF ON THE TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION: INTERIM REPORT 2018*. Parigi: Oecd Publishing. Tratto il giorno 08 17, 2022 da <https://www.oecd.org/tax/beps/brief-on-the-tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-2018.pdf>
- OECD. (2018). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Parigi: Oecd Publishing. Tratto il giorno 08 17, 2022 da <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264293083-en.pdf?expires=1660653522&id=id&accname=guest&checksum=91EFE75A5D27628F3EA606666CD8A3F7>
- OECD. (2019). *ADDRESSING THE TAX CHALLENGES OF THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY*. Parigi : OECD Publishing . Tratto il giorno 08 17, 2022 da <https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-tax-challenges-of-digitalisation-13-14-march-2019.htm>
- OECD. (2019). *Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note*. Parigi: OECD Publishing. Tratto il giorno 08 17, 2022 da <https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf>
- OECD. (2020). *Cover Statement by the Inclusive Framework on the Reports on the Blueprints of Pillar One and Pillar Two*. Parigi : OECD Publishing. Tratto il giorno 08 18, 2022 da <https://www.oecd.org/tax/beps/cover-statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-on-the-reports-on-the-blueprints-of-pillar-one-and-pillar-two-october-2020.pdf>
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint* .
- OECD. (2021, 12 20). *OECD*. Tratto da www.oecd.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm>
- OECD. (2021, 12 20). *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*. Parigi: Inclusive Framework on BEPS. Tratto da <https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf>

- OECD. (2022). *OECD*. Tratto da oecd.com: <https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-pillar-two-model-rules-for-domestic-implementation-of-15-percent-global-minimum-tax.htm>
- OECD. (2022). *TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – COMMENTARY TO THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES (PILLAR TWO)*. Parigi: OECD. Tratto da <https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf>
- OECD. (2022). *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) Examples*. Parigi: OECD. Tratto il giorno 08 24, 2022 da <https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-examples.pdf>
- OECD. (s.d.). *OECD*. Tratto il giorno 08 15, 2022 da oecd.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/actions8-10/>
- OECD. (s.d.). *OECD*. Tratto il giorno 08 15, 2022 da oecd.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action11/>
- OECD. (s.d.). *OECD*. Tratto il giorno 08 17, 2022 da oecd.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-secretariat-invites-public-input-on-the-global-anti-base-erosion-proposal-pillar-two.htm>
- OECD. (s.d.). *OECD*. Tratto il giorno 08 18, 2022 da oecd.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm>
- OECD. (s.d.). *OECD*. Tratto il giorno 08 27, 2022 da www.oecd.org: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irc10.htm>
- OECD. (s.d.). *OECD*. Tratto il giorno 08 29, 2022 da www.oecd.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/>
- offshore company corp. (2022). *offshorecompanycorp*. Tratto da offshorecompanycorp.com: <https://www.offshorecompanycorp.com/faq/what-is-the-taxation-for-international-companies-in->

imposizione.html#:~:text=%C3%88%20data%20doppia%20imposizione%20quando,t
assati%20contemporaneamente%20da%20due%20Paesi.

SFI. (2021, 12 09). *Segreteria di stato per le questioni finanziarie e internazionali*. Tratto da
sif.admin.ch: [https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/relazioni-
multilaterali/organismi/inclusive-framework-on-beps.html](https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/relazioni-multilaterali/organismi/inclusive-framework-on-beps.html)

Soguel-dit-Picard, D. (2021, 07 1). Switzerland backs landmark OECD corporate tax
agreement. Tratto da [https://www.swissinfo.ch/eng/business/switzerland-backs-
landmark-oecd-corporate-tax-agreement/46752590](https://www.swissinfo.ch/eng/business/switzerland-backs-landmark-oecd-corporate-tax-agreement/46752590)

Swissinfo.ch. (2022, 01 13). Finance minister says global corporate tax to come into force in
2024. *swissinfo.ch*. Tratto da [https://www.swissinfo.ch/eng/finance-minister-says-
global-corporate-tax-to-come-into-force-in-2024/47258810?utm_campaign=teaser-in-
article&utm_content=o&utm_medium=display&utm_source=swissinfoch](https://www.swissinfo.ch/eng/finance-minister-says-global-corporate-tax-to-come-into-force-in-2024/47258810?utm_campaign=teaser-in-article&utm_content=o&utm_medium=display&utm_source=swissinfoch)

swissinfo.ch. (2022, 08 15). *swiss info*. Tratto il giorno 08 29, 2022 da swissinfo.ch:
[https://www.swissinfo.ch/ita/riforma-ocse--ps--applicazione-iniqua--squilibrio-fra-
cantoni/47827916](https://www.swissinfo.ch/ita/riforma-ocse--ps--applicazione-iniqua--squilibrio-fra-cantoni/47827916)

Tatum, M. (2022, luglio 04). *smartcapitalmind*. Tratto da smartcapitalmind.com:
[https://www.smartcapitalmind.com/what-is-fair-value-
adjustment.htm#:~:text=A%20fair%20value%20adjustment%20is,book%20value%20
of%20an%20asset.](https://www.smartcapitalmind.com/what-is-fair-value-adjustment.htm#:~:text=A%20fair%20value%20adjustment%20is,book%20value%20of%20an%20asset.)

Tax foundation. (2021). *tax foundation* . Tratto da taxfoundation.org: [https://tax-
competition.org/switzerland](https://tax-competition.org/switzerland)

treccani. (2012). *treccani*. Tratto da treccani.it:
[https://www.treccani.it/enciclopedia/passivita_%28Dizionario-di-Economia-e-
Finanza%29/#:~:text=passivit%C3%A0%20Nel%20linguaggio%20dei%20bilanci,anc
he%20bilancio%20%EF%81%B0%3B%20contabilit%C3%A0\).](https://www.treccani.it/enciclopedia/passivita_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=passivit%C3%A0%20Nel%20linguaggio%20dei%20bilanci,anche%20bilancio%20%EF%81%B0%3B%20contabilit%C3%A0.)

treccani. (s.d.). *treccani*. Tratto da treccani.it: [https://www.treccani.it/enciclopedia/certezza-
del-diritto/](https://www.treccani.it/enciclopedia/certezza-del-diritto/)

Tuovila, A. (2022, Marzo 15). *Investopedia*. Tratto da investopedia.com :
[https://www.investopedia.com/terms/i/impairment.asp#:~:text=In%20accounting%2C
%20impairment%20is%20a,with%20its%20current%20book%20value.](https://www.investopedia.com/terms/i/impairment.asp#:~:text=In%20accounting%2C%20impairment%20is%20a,with%20its%20current%20book%20value.)

Weber, D. (2022). *KPMG*. Tratto da home.kpmg.ch:
<https://home.kpmg/ch/en/home/media/press-releases/2022/05/swiss-tax-report-2022.html>

Wright, G. (s.d.). *Search Software Quality*. Tratto il giorno 08 16, 2022 da techtarget.com:
<https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/best-practice>

Allegati

Allegato 1 – Esempi illustrativi per l'applicazione della Income Inclusion Rule (IIR)


Allegato 2 – Esempi illustrativi per l'applicazione della Undertaxed Payment Rule (UTPR)

Allegato 3 – Scheda Progetto Tesi

Allegato 1 – Esempi illustrativi per l'applicazione della Income Inclusion Rule (IIR)

Esempio 1 – Applicazione dell'approccio top-down

Si prende in considerazione il gruppo MN ALFA. A Co è la capogruppo del gruppo MN ALFA ed è situata nel paese A, il quale non ha adottato le regole GloBE. A Co detiene una partecipazione (totalitaria) diretta di controllo in B Co1 e B Co2, entità situate nel paese C, le quali a loro volta detengono rispettivamente una partecipazione diretta nella C Co (partecipata indiretta di A Co), la quale è situata nel paese C, il quale non ha adottato le regole GloBE.

Figura 27: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo ALFA

Fonte: (OECD, 2022)

La partecipata C Co presenta un ETR inferiore al 15% ed ha un ammontare di *top-up tax* di 2'000 EUR che deve essere allocato e successivamente pagato. A Co, siccome si trova in un paese che non ha implementato un IIR qualificato, non può riscuotere la *top-up tax* di C Co. Di conseguenza, seguendo l'approccio *top-down*, sono le entità B Co1 e B Co2 che devono applicare l'IIR, perché sono le entità successive alla capogruppo nella catena di proprietà.


Le due genitrici intermedie situate nel paese B contribuiscono al pagamento della *top-up tax* in base alle quote che hanno nella partecipata C Co. A B Co1 viene allocato un ammontare di *top-up tax* pari a 1'000 EUR ($50\% \cdot 2'000 = 1'000$), mentre a B Co2 viene allocato il restante importo di 1'000 EUR ($50\% \cdot 2'000 = 1'000$ o $2'000 - 1'000 = 1'000$).

Ipotesi, se in un periodo fiscale futuro il paese A dovesse adottare le regole GloBE, a parità delle altre condizioni, sarebbe A Co a dover pagare la *top-up tax* derivante da C Co. Questo perché A Co ha una partecipazione di controllo sia in B Co1 che in B Co2 e di conseguenza l'approccio *top-down* disattiverebbe l'applicazione dell'IIR da parte delle genitrici intermedie.

Esempio 2 – Applicazione dell'approccio top-down e delle regole di coordinamento in casi di controllo congiunto

Si prende in considerazione la MN BETA. A Co è la capogruppo del gruppo MN BETA ed è situata nel paese A, il quale non ha implementato le regole GloBE. A Co detiene una partecipazione diretta in B Co1 e B Co2, entrambe sono situate nel paese B, il quale ha adottato le regole GloBE. Infine, vi è l'entità C Co, la quale è situata nello stato C, paese che non ha implementato le regole GloBE.

Figura 28: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo BETA



Fonte: (OECD, 2022)

A Co, trovandosi in un paese senza regole GloBE, non è tenuta ad applicare l'IIR. C Co è controllata da due genitrici intermedie (B Co1 e B Co2) ed entrambe sono situate nel paese B e di conseguenza entrambe le entità possono potenzialmente applicare l'IIR; tuttavia, un coordinamento è necessario per evitare che l'applicazione dell'IIR risulti in una doppia imposizione.

B Co2 detiene una partecipazione diretta del 90 % in C Co, mentre B Co1 detiene una partecipazione diretta del 10% in C Co. B Co1 detiene una partecipazione diretta in B Co2 del 20%, questo la porta ad avere una partecipazione addizionale in C Co del 18%

L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

($20\% \cdot 90\% = 18\%$). La partecipazione totale che B Co1 detiene in C Co è dunque del 28% (18% indiretto e 10% diretto).


L'ammontare di *top-up tax* che si deve allocare da C Co è di 1'000 EUR. Se B Co 1 applicasse l'IIR in base alla partecipazione totale che ha in C Co, pagherebbe una *top-up tax* di 280 EUR ($28\% \cdot 1'000 = 280$). Allo stesso modo, se B Co2 applicasse l'IIR sulla base della sua partecipazione in C Co, questa pagherebbe una *top-up tax* di 900 EUR ($90\% \cdot 1'000 = 900$). Con questo metodo l'ammontare di *top-up tax* pagato sarebbe di 1'180 EUR, con una sovra imposizione di 180 EUR ($1'180 - 1'000 = 180$).

In questo senso, per evitare una doppia imposizione su una parte di utile per 180 EUR di imposta, le regole GloBE, come visto anche nel capitolo dell'IIR, prevedono una regola speciale. Infatti, se una genitrice intermedia detiene una partecipazione ECBI, ma questa partecipazione è inferiore al 50% (ovvero non è una partecipazione di controllo), allora l'entità deve abbandonare l'applicazione dell'IIR per la parte di partecipazione indiretta che ha nell'entità a bassa imposizione.

Questo vuol dire che B Co1 non è tenuta a riscuotere (o deve rinunciare a riscuotere) il 18% di partecipazione indiretta che ha in C Co. In questo modo si risolve la sovra imposizione di 180 EUR appartenente alla partecipazione indiretta ($18\% \cdot 1'000 = 180$). In questo senso B Co1 può applicare l'IIR per la partecipazione diretta del 10% che ha in C Co e B Co2 applica la sua quota di partecipazione diretta del 90%, questo porta ad una corretta allocazione della *top-up tax* di 1'000 ($10\% \cdot 1'000 + 90\% \cdot 1'000 = 1'000$).

Esempio 3 – Applicazione dell'approccio top-down e coordinamento delle regole nei casi di proprietà divisa

Si prende in considerazione la MN GAMMA. A Co è la capogruppo del gruppo MN GAMMA ed è situata nel paese A, il quale ha implementato le regole GloBE. B Co è una partecipata diretta di A Co ed è situata nel paese B, anche quest'ultimo ha implementato le regole GloBE, l'entità è detenuta per il 60% dal gruppo GAMMA e per il 40% da azionisti di minoranza, quindi persone al di fuori del gruppo. C Co è nel paese C, anche questo ha implementato le regole GloBE. Le azioni di C Co sono detenute per il 90% direttamente da B Co, mentre le azioni restanti sono detenute direttamente da persone al di fuori del gruppo GAMMA (10%). D Co è invece una ECBI situata nel paese D Co, il quale non ha implementato le regole GloBE. Le sue azioni sono detenute totalmente detenute da C Co.

Figura 29: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo GAMMA

Fonte: (OECD, 2022)

Si è in una situazione di proprietà divisa perché B Co e C Co sono dei GPD, questo perché più del 20% delle loro azioni è detenuto da persone al di fuori del gruppo MN GAMMA. Infatti, B Co è un GPD perché il 40% delle sue azioni sono detenute da persone al di fuori di GAMMA, stesso discorso per C Co ha il 46% delle azioni detenute da minoranze al di fuori del gruppo GAMMA, 10% direttamente e il 36% indirettamente ($40\% \times 90\% = 36\%$).

L'ammontare di *top-up tax* generato da D Co è 10'000 EUR. Se le azioni di C Co fossero detenute per il 100% da un altro GDP (ad es. B Co) allora C Co sarebbe esclusa dall'applicare l'IIR. Questo non è il caso, siccome il 10% delle sue azioni è detenuto da persone fuori dal gruppo e quindi C Co deve applicare l'IIR, in base alla partecipazione che detiene in D Co.

In questo caso, C Co applica l'IIR in base alla quota partecipata del 100% che ha in D Co, collezionando e pagando così il 100% dell'ammontare di *top-up tax*. Le regole GloBE prevedono in casi come questo che B Co debba applicare l'IIR, in modo da collezionare ciò che non è stato allocato al GPD C Co. Tuttavia, l'ammontare sarebbe di 0 EUR perché il 100%, ovvero l'intero ammontare di *top-up tax* di D Co, è già stato pagato da C Co ($10'000 - 100\% \times 10'000 = 0$).


Allegato 2 – Esempi illustrativi per l'applicazione della Undertaxed Payment Rule (UTPR)

Esempio 1 - Calcolo dell'ammontare di top-up tax da allocare tramite UTPR.

Si prende in considerazione il gruppo MN DELTA. In questo gruppo vi è un'entità a bassa imposizione fiscale C Co, situata nel paese C, per la quale è stato calcolato un ammontare di top-up tax di 1'000'000 EUR.

La capogruppo A co è situata nel paese A, il quale non ha adottato le regole GloBE. B Co e D Co, altre 2 partecipate di cui A Co detiene il 100% delle azioni, sono situate rispettivamente nei Paesi B e D ed entrambi gli stati in cui risiedono sono state adottate le regole GLoBE (IIR e UTPR).

Figura 30: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo DELTA



Fonte: (OECD, 2022)

A co possiede il 55% delle partecipazioni di C Co ma, siccome il paese in cui risiede non ha implementato le regole GLoBE non può prelevare, tramite IIR, l'ammontare di *top-up tax* da C co.

B Co possiede invece il 40% delle azioni di C Co e di conseguenza, siccome il paese in cui risiede ha adottate le regole GLoBE, preleva la parte di *top-up tax* per la parte di spettanza. L'ammontare di *top-up tax* allocato al paese B è di 400'000 EUR ($40\% \times 1'000'000 = 400'000$ EUR).


Escludendo la parte di *top-up tax* già allocata tramite IIR, rimane da allocare un ammontare residuo di 600'000 EUR, questo dovrà essere allocato tramite UTPR, in base alla formula dell'immagine 18.

Esempio 2 – Allocazione dell'ammontare di top-up tax ai rispettivi Paesi

Si prende in considerazione il gruppo MN EPSILON. In questo gruppo vi è un'entità a bassa imposizione fiscale C Co, situata nel paese C, per la quale è stato calcolato un ammontare di top-up tax di 100'000 EUR.

La capogruppo A co è situata nel paese A, il quale non ha adottato le regole GloBE. B Co e D Co, altre 2 partecipate di cui A Co detiene il 100% delle azioni, sono situate rispettivamente nei Paesi B e D ed entrambi gli stati in cui risiedono sono state adottate le regole GLoBE (IIR e UTPR).

Figura 31: Rappresentazione grafica della struttura del gruppo EPSILON



Fonte: (OECD, 2022)

A co possiede il 95% delle partecipazioni di C Co ma, siccome il paese in cui risiede non ha implementato le regole GLoBE non può prelevare, tramite IIR, l'ammontare di *top-up tax* da C co. Il resto delle azioni (5%) è posseduto da azionisti di minoranza (o terze parti).

Siccome nessun ammontare è stato allocato tramite IIR, il 100% della *top-up tax* dal valore di 1'000'000 EUR va allocato tramite UTPR.

Nella tabella sottostante sono rappresentati il numero di dipendenti a tempo pieno e il valore degli attivi tangibili per le entità A Co, B Co e D Co.

Tabella 2: Valore delle variabili per calcolare la sostanza del gruppo EPSILON

Entità	Numero di dipendenti	Valore degli attivi tangibili
A Co	10	EUR 10'000'000
B Co	20	EUR 40'000'000
C Co	5	EUR 2'500'000
D Co	40	EUR 60'000'000

Fonte: Elaborazione dell'autore

Considerando che A Co e D Co sono situate in Paesi che non hanno implementato le regole GloBE, i loro valori vanno esclusi dal calcolo della percentuale UTPR e quindi nessun ammontare di *top-up tax* è da allocare agli Stati A e C. Di conseguenza il numero di dipendenti dei Paesi UTPR è di 60, mentre il totale degli attivi tangibili è di 100'000'000 EUR.

Applicando la formula dell'immagine 18, si trova che la percentuale UTPR per il paese B è del 36.65% ($50\% \cdot 20/60 + 50\% \cdot 40'000'000/100'000'000 = 36.65\%$), mentre la percentuale UTPR per il paese D è del 63.35% ($50\% \cdot 40/60 + 50\% \cdot 60'000'000/100'000'000 = 63.35\%$).

Applicando le percentuali UTPR si trova che l'ammontare di *top-up tax* di spettanza del paese B è di 36'650 EUR ($36.65\% \cdot 100'000$) mentre allo stato D spettano 63'350 EUR ($63.35\% \cdot 100'000$).

Esempio 3 – L'applicazione dell'UTPR e la negazione delle deduzioni

Si prende in considerazione il gruppo MN ZETA. Nel gruppo vi sono due entità alle quali viene attribuita una *top-up tax*, la entità A Co, situata nel paese A, e la B Co, situata nel paese B.

L'ammontare di *top-up tax* attribuito ad A Co è di 2'000 EUR, mentre l'ammontare di *top-up tax* attribuito a B Co è di 3'000 EUR. Il paese A ha un'aliquota di imposta sull'utile del 25%, mentre il paese B ha un'aliquota del 20%.

Tabella 3: Conto economico A Co prima dell'aggiustamento UTPR

Conto economico A Co prima dell'UTPR	Anno 1	Anno 2
Ricavi	€ 20'000.00	€ 30'000.00
Costi deducibili	€ -10'000.00	€ -15'000.00
Riporto delle perdite	€ -	€ -
Utile o perdita	€ 10'000.00	€ 15'000.00
Imposte (25%)	€ 2'500.00	€ 3'750.00

Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

Analizzando il conto economico di A Co prima dell'aggiustamento UTPR si nota che questa non ha alcuna perdita riportata (né al primo né al secondo anno) e paga imposte nel paese per 2'500 EUR su un utile di 10'000 EUR nel primo anno.

Tabella 4: Conto economico A Co dopo l'aggiustamento UTPR

Conto economico A Co dopo l'UTPR	Anno 1	Anno 2
Ricavi	€ 20'000.00	€ 30'000.00
Costi deducibili	€ -10'000.00	€ -15'000.00
Riporto delle perdite	€ -	€ -
Aggiustamento UTPR	€ 8'000.00	€ -
Utile o perdita	€ 18'000.00	€ 15'000.00
Imposte (25%)	€ 4'500.00	€ 3'750.00

Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

Siccome l'ammontare di *top-up tax* attribuito ad A Co è di 2'000 EUR e l'imposta sull'utile nel paese è del 25%, l'aggiustamento UTPR, ovvero la negazione della deduzione, deve essere di 8'000 EUR ($2'000/25\%=8'000$). L'*additional cash tax expense* di 2'000 EUR è stato assorbito completamente il primo anno, siccome A Co ha pagato 2'000 EUR in più rispetto al dovuto ($4'500-2'500=2'000$). Di conseguenza il debito da imposta addizionale è stato saldato.

Tabella 5: Conto economico B Co prima dell'aggiustamento UTPR

Conto economico B Co prima dell'UTPR	Anno 1	Anno 2
Ricavi	€ 30'000.00	€ 50'000.00
Costi deducibili	€ -40'000.00	€ -40'000.00
Ripporto delle perdite	€ -	€ -10'000.00
Utile o perdita	€ -10'000.00	€ -
Imposte (20%)	€ -	€ -

Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

Analizzando il conto economico di B Co prima dell'aggiustamento UTPR si nota che questa non paga alcuna imposta il primo anno siccome ha registrato una perdita di 10'000 EUR. Il paese B permette un *carry forward* delle perdite e quindi B Co riporta la perdita all'anno 2. Questo comporta che nel secondo periodo fiscale B Co ha una base imponibile pari a zero e di conseguenza nessun utile da imporre.

Tabella 6: Conto economico B Co dopo l'aggiustamento UTPR

Conto economico B Co dopo l'UTPR	Anno 1	Anno 2
Ricavi	€ 30'000.00	€ 50'000.00
Costi deducibili	€ -40'000.00	€ -40'000.00
Ripporto delle perdite	€ -	€ -
Aggiustamento UTPR	€ 15'000.00	€ -
Utile o perdita	€ 5'000.00	€ 10'000.00
(Imposte 20%)	€ 1'000.00	€ 2'000.00

Fonte: (OECD, 2022), rielaborazione dell'autore

Siccome l'ammontare di *top-up tax* attribuito a B Co è di 3'000 EUR e l'imposta sull'utile nel paese è del 20%, l'aggiustamento UTPR, ovvero la negazione della deduzione, deve essere di 15'000 EUR ($3'000/20\%=15'000$). L'aggiustamento di 15'000 EUR comporta un aumento della base imponibile, la quale risulta in un utile di 5'000 EUR nell'anno 1. Di conseguenza, l'imposta pagata il primo anno da parte di B Co non è più 0 ma è 1'000 EUR. Tuttavia, l'*additional cash tax expense* di 3'000 attribuito al paese B è stato saldato solamente per 1'000 EUR, in questo senso vi è al primo anno un *additional cash tax expense* residuo di 2'000 EUR ($3'000-1'000=2'000$). Come citato nel capitolo dell'*untaxed payment rule*, in questi casi si attiva un *carry forward* dell'imposta addizionale. Da ciò ne risulta che B Co salda l'imposta L'imposta minima globale sugli utili delle persone giuridiche e i suoi relativi effetti

addizionale di 2'000 EUR nel secondo esercizio commerciale, portando il debito fiscale della *top-up tax* ad essere di 0 EUR.

Allegato 3 – Scheda Progetto Tesi

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Modulo "Tesi di Bachelor"
Bachelor in Economia aziendale

PROGETTO TESI DI BACHELOR

Generalità e contatti studente e relatore	
Studente: Petar Jovic	Email: petar.jovic@student.supsi.ch
Relatore: Francesca Amaddeo	Email: francesca.amaddeo@supsi.ch

Titolo (provvisorio)
Le nuove regole dell'imposta globale minima e i possibili effetti sul sistema fiscale svizzero.

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare)
<p>La globalizzazione, fenomeno che produce un annullamento delle frontiere, si fonda su quattro elementi principali: la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti internazionali, la rivoluzione telematica, la moltiplicazione dei concorrenti e la delocalizzazione (Treccani, 2005). Quest'ultimo aspetto, la delocalizzazione, è il fattore principale che ha spinto alla nascita ed espansione delle imprese multinazionali come le conosciamo ad oggi. Infatti, un'impresa multinazionale è definita come un'impresa che opera in più Stati, nei quali possiede centri di produzione e distribuzione (sussidiarie o succursali), ma il cui nucleo di direzione strategica rimane nel paese di origine (Treccani, 2012).</p> <p>Queste ultime hanno sempre più sfruttato le diversità tra i sistemi tributari dei differenti paesi al fine di conseguire dei vantaggi fiscali. Spesso, questo comportamento è scaturito in quella che viene definita come pianificazione fiscale aggressiva, la quale, tramite lo sfruttamento delle disparità transnazionali degli ordinamenti tributari, consente di conseguire vantaggi d'imposta che gli Stati non avrebbero altrimenti inteso concedere (Pistone, 2016). Lo scopo è quello di minimizzare l'imposizione fiscale del gruppo di imprese multinazionale, conseguendone un vantaggio d'imposta per lo più illecito.</p> <p>Il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva ha spinto la comunità, specie internazionale, ad intervenire per arginare il crescente fenomeno cd. dell'erosione della base imponibile e dello slittamento artificioso dei profitti. Tramite questo meccanismo, infatti, le lacune e le discrasie presenti nei diversi sistemi tributari consentono di costruire la propria struttura fiscale ad hoc, specie con sede in Paesi a bassa fiscalità (OECD, 2015). L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)</p>

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale

ha, quindi, presentato e portato avanti il cd. Progetto BEPS¹, che consiste nello sviluppo e nell'implementazione di 15 azioni, da parte dei 141 paesi partecipanti, le quali permettono e permetteranno di contrastare l'elusione fiscale, ottenere un'armonizzazione delle norme fiscali internazionali, garantire un contesto fiscale più trasparente e affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione dell'economia (OECD, 2015). Per quel che concerne quest'ultimo tema, contenuto nell'Azione 1 del BEPS, l'OCSE ha proseguito i lavori tramite una serie di passaggi che sono, infine, culminati con l'identificazione di due pilastri. Il primo di questi passaggi viene concepito nel marzo del 2017, quando i Ministri delle finanze del G20 attribuiscono un mandato all'*Inclusive Framework*² il quale consiste in un rapporto intermedio denominato *Interim Report*. In questo report, pubblicato nel marzo del 2018, si trova un'analisi approfondita delle principali caratteristiche dei modelli di imprese operanti nel mondo digitale, così come la posizione dei diversi paesi coinvolti rispetto a queste caratteristiche e i loro approcci e possibili soluzioni riguardanti l'imposizione necessaria di queste persone giuridiche (OECD, 2018). Nel 2019 si hanno altri 2 importanti sviluppi, si tratta della *Policy Note* e della *Public Consultation*. Il primo è un documento sviluppato a gennaio del 2019, nel quale viene citata per la prima volta la possibilità di una soluzione a 2 pilastri e ne viene descritto brevemente lo scopo. La seconda è una raccolta di opinioni, da parte di 250 soggetti circa, tra cui istituzioni, associazioni, accademie e imprese, dove l'OCSE chiede agli *stakeholders* di esprimersi su questi temi:

- gli obiettivi;
- la logica dietro alle policy, e
- le implicazioni economiche.

Per citare alcuni soggetti che si sono espressi a riguardo si può fare riferimento alle cd. *Big four*³, enti svizzeri come la *Swiss Banking Association (SBA)*⁴ e la *Swiss Business Federation (SPF)*⁵ e multinazionali private come *Spotify* e *Zalando*.

Il primo pilastro (*Pillar One*) ha lo scopo di adattare il sistema internazionale dell'imposta sull'utile ai nuovi sistemi di impresa mediante la modifica nell'allocazione dei profitti e alle *nexus rules*⁶ applicabili ai profitti delle imprese. Esso espande i diritti di imposizione dei Paesi laddove c'è una partecipazione attiva e sostenuta, da parte di un'impresa, nell'economia di un certo territorio, attraverso delle attività che sono rivolte ad utenti di quello Stato, sia che queste attività avvengano fisicamente all'interno del Paese, sia che esse siano rivolte al paese da remoto (Deloitte, 2021, p. 2). In poche parole, un'impresa che non ha una succursale o uno stabilimento d'impresa in un determinato paese in cui opera e vende prodotti potrà comunque essere assoggettata in questo paese per l'imposta sull'utile su una parte dei suoi profitti conseguiti, in modo tale da ripartire la potestà impositiva laddove i redditi vengono prodotti. Per quanto concerne i criteri di assoggettamento, sotto all'imposizione dettata dal primo pilastro ricadono le multinazionali con ricavi globali sopra i 20 miliardi e con una profittabilità del 10% calcolata usando l'EBT⁷ (Parma, 2021).

Diversamente, il secondo pilastro (*Pillar Two*), noto come *Global Anti-Erosion Rule (GloBE)*, è incentrato sulla cd. imposta globale minima. Si tratta di una misura atta a mettere fine al *dumping fiscale* (Francioli, 2021). Sostanzialmente, è stata concordata l'applicazione di un'aliquota del 15%, in concomitanza con i paesi partecipanti che assieme formano il 90% del PIL mondiale (Francioli, 2021). Si tratta dell'imposizione minima che un gruppo multinazionale e le sue relative sussidiarie/controlate dovrebbero

¹ Base erosion and profit shifting

² Si tratta della più alta istanza tecnica e politica responsabile del trattamento delle raccomandazioni del progetto BEPS e del proseguimento dei lavori in materia (SFI, 2021)

³ Si tratta delle 4 aziende leader nel settore della revisione, ovvero PwC, EY, Deloitte e KMPG

⁴ Associazione Svizzera dei Banchieri

⁵ Economiesuisse

⁶ Sono delle regole che permettono di stabilire dove il profitto del gruppo multinazionale sarà allocato e quali sono i criteri che innescano questa riallocazione

⁷ Earnings before taxes

raggiungere in un periodo fiscale, qualora questo non dovesse avvenire e l'*effective tax rate* (ETR)⁸ risultasse essere inferiore al 15%, verrebbe applicata una *top-up tax*⁹ volta a raggiungere l'imposizione minima.

C'è da tenere in considerazione che, come nel caso del primo pilastro sopracitato, vi è una certa soglia dalla quale in poi un gruppo multinazionale ricade nello scopo di questa nuova imposizione. Infatti, la soglia di assoggettamento è fissata a 750 milioni di fatturato in EUR/€ (che corrisponde circa a 900 milioni di CHF), per determinare questa ci si basa sul conto annuale consolidato pubblicato dalla capogruppo. Questa soglia permetterebbe di evitare effetti avversi sulle piccole medie imprese (PMI) e preserva l'impatto delle regole GloBE solo sui gruppi multinazionali che contano per il 90% dei ricavi globali (OECD, 2020, p. 12). Ulteriori criteri di assoggettamento ed esenzioni/esclusioni verranno trattati nel lavoro di tesi.

Tuttavia, il meccanismo dietro a questo nuovo sistema di imposizione comprende diversi nuovi aspetti e fattori che vanno presi in considerazione. Infatti, oltre al concetto dell'aliquota minima, nel corso del tempo sono state progettate e sviluppate diverse regole che colpiranno sia le imprese multinazionali assoggettate, sia le nazioni all'interno dell'accordo. Certi gruppi multinazionali, ad esempio, dovranno adattare la propria rendicontazione finanziaria in modo da essere conformi con le attese delle Model rules del secondo pilastro, un esempio è la necessità di usare principi per la rendicontazione finanziaria come IFRS e simili, con la possibilità di usare anche i GAAP locali, a meno che questi non risultino nella "distorsione della concorrenza materiale" (OECD, 2020, p. 51).

Le Model rules citate in precedenza sono un set di regole che i paesi possono tradurre nel proprio diritto interno, le quali assistono nell'attuazione del secondo pilastro entro la tempistica concordata e in maniera coordinata (OECD, 2021, p. 1). In breve, questo documento tratta lo scopo delle regole GloBE, i gruppi multinazionali assoggettati, le modalità per determinare il tasso di imposizione e cosa fare qualora questo dovesse essere al di sotto dell'aliquota minima, gli aspetti amministrativi riguardanti la dichiarazione fiscale e diversi altri casi e particolarità da considerare per l'imposizione. In particolare, le Model rules, trattano la *Income inclusion rule* (IIR) e la *Undertaxed payment rule* (UTPR). Sotto l'IIR, l'ETR di un paese viene determinato basandosi sulle controllate e i relativi rami d'impresa che una multinazionale ha in quel paese. Successivamente, si confronta l'ETR all'aliquota minima del 15%, se necessario, una *top-up tax* viene collezionata nel paese dove la multinazionale ha sede (Deloitte, 2021). L'UTPR, invece, viene applicata a sostegno dell'IIR e scaturisce quando l'IIR non è applicato al paese dove il gruppo multinazionale ha sede. L'UTPR si applica laddove il paese dove il gruppo multinazionale ha un ETR inferiore all'aliquota minima, la *top-up tax* in questo caso viene raccolta dai paesi dove sono ubicate le altre società del gruppo (Deloitte, 2021). Oltre a queste due regole, le quali rientrano nel dominio del diritto nazionale dei paesi, vi sono anche la *subject to tax rule* (STTR) e la *switch over rule* (SOR). La prima garantisce un livello minimo di imposta sulla base dei pagamenti tra le parti correlate, questo vale per i pagamenti destinati ad un paese che presenta un'aliquota inferiore all'aliquota minima (Chua, 2020). La seconda regola permette allo stato di residenza della capogruppo di imporre l'utile, derivante da uno stabilimento d'impresa in un altro paese, fino all'imposizione minima prevista nell'IIR (OECD, 2020), questa, però, è una regola a supporto, la quale verrebbe attivata qualora vi sia un trattato esistente che obbliga il paese di residenza della capogruppo ad esentare gli utili derivanti dal paese di residenza dove vi è uno stabilimento d'impresa del gruppo multinazionale. Sia la STTR che la SOR richiedono, per la loro implementazione, l'utilizzo di strumenti bilaterali e quindi un cambiamento negli attuali trattati fiscali tra i paesi, in questo senso verranno sviluppate delle Model Rules anche per queste due regole.

Per quanto riguarda la Svizzera, molti cantoni presentano un'aliquota media per l'imposta sull'utile inferiore al 15%¹⁰ e anche se non ci fosse un cambiamento di leggi nazionali si rischierebbe che le multinazionali assoggettate vengano imposte comunque al minimo globale (Bunn, 2022). In risposta a questa sfida si è

⁸ Si tratta dell'effettivo tasso/aliquota d'imposta pagato da un certo gruppo multinazionale in un determinato anno fiscale.

⁹ Si tratta di un'imposta addizionale che viene aggiunta, data dalla differenza tra l'aliquota minima del 15% e l'ETR dell'azienda/sussidiaria in oggetto

¹⁰ GE, VD, NE, FR, BS, SH, TG, AR, AI, SG, GR, GL, SZ, ZG, UR, NW, OW, LU (Uebelhart, 2021)

espresso il ministro delle finanze Ueli Maurer, dicendo che la Confederazione si sarebbe mossa affinché il 15% d'imposta sia riscosso in Svizzera, ciò richiederebbe però una modifica della Costituzione, con un emendamento previsto per giugno 2023 (Swissinfo, 2022). Una modifica alla costituzione significa però referendum costituzionale obbligatorio e di conseguenza ci deve essere una doppia maggioranza a favore, ciò vuol dire che la modifica alla costituzione deve essere approvata sia dai cantoni e contemporaneamente dal popolo. Se la Svizzera non si muovesse in questo senso, però allo stesso tempo rimanesse nell'accordo dell'imposizione minima adottando anche le *soft-law* dell'OCSE, le aziende assoggettate al suo sistema fiscale, le quali hanno un'imposizione effettiva al disotto dell'aliquota minima globale, verrebbero imposte con una *top-up tax*, ovvero la differenza tra l'aliquota minima e il tasso d'imposta effettivo verrebbe comunque prelevato da un altro stato, questo sarebbe anche un possibile rischio qualora non ci fosse la doppia maggioranza della riforma costituzionale citata in precedenza. Il Consiglio federale ha avviato, l'11 marzo 2022, la consultazione relativa all'attuazione dell'imposizione minima da parte dell'OCSE, la quale è terminata il 20 aprile 2022. Questa consultazione si rivolge a:

- tutti i cantoni Svizzeri (precisamente alle cancellerie di stato);
- partiti rappresentati nell'assemblea federale;
- associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- associazioni mantello nazionali dell'economia;
- autorità finanziarie e organizzazioni fiscali, e
- altre organizzazioni e persone interessate (come ad esempio la BNS¹¹: Associazione contabili, Fiduciari svisse)

con l'intento di raccogliere le opinioni di questi stakeholder per quanto riguarda i documenti che il Consiglio federale, insieme al Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato. Tra questi documenti troviamo in particolare un rapporto esplicativo, nel quale la Confederazione esplicita la strategia che vuole attuare in risposta all'imposizione minima proposta da parte dell'OCSE e l'avamprogetto del Decreto federale concernente un'imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese, il quale dovrebbe diventare, salvo cambiamenti, la 14esima disposizione transitoria successiva all'accettazione della Costituzione federale del 1999. Questo decreto sarebbe l'articolo di legge, citato in precedenza, il quale andrebbe a modificare la costituzione, componendo l'art.129a, in modo da permettere alla Confederazione di prelevare un'imposta sull'utile dei grandi gruppi multinazionali fino al 15%, mantenendo una potenziale *top-up tax* all'interno dei confini nazionali. Oltre alle opinioni sui documenti, nella lettera inviata agli stakeholder, il Consiglio federale ha chiesto possibili soluzioni riguardo alle modalità di versamento alla Confederazione delle entrate supplementari che i Cantoni avranno.

¹¹ Banca nazionale svizzera

Domanda di ricerca e obiettivi

Che effetti avranno le nuove regole GLoBE sulla Svizzera, qualora queste vengano implementate?

Gli obiettivi necessari per rispondere a questa domanda di tesi sono:

- Capire cosa ha portato alla nascita dell'imposizione minima e la necessità delle regole GloBE.
- Comprendere ed analizzare le varie fasi del progetto che hanno portato alla nascita del secondo pilastro (Pillar Two).
- Determinare quali persone sono assoggettate e quali sono esentate;
- Identificare le nuove regole GloBE, comprensive di presupposti soggettivo (quali contribuenti sono assoggettati e quali sono esentati) ed oggettivo (che tipo di imposta si applica e in che modo), la base imponibile;
- Comprendere il meccanismo d'imposizione dell'aliquota minima tramite i principi sottesi (con particolare riferimento al funzionamento dell'IIR, SOR, UTPR e STTR);
- Capire quali sono le misure che attuerà la Confederazione;
- Analizzare quali saranno i possibili effetti sulla Confederazione, rispettivamente sui cantoni.

Metodologia

Per riuscire a rispondere alla domanda di ricerca, raggiungere gli obiettivi prefissati e di conseguenza redigere l'elaborato, la tesi si baserà su una ricerca compilativa, comparativa e analitica.

Riguardo alla parte compilativa, per la stesura dei primi 2 capitoli si farà riferimento alle fonti primarie derivanti dal progetto BEPS e ai lavori svolti dall'OCSE negli anni sul tema dell'imposizione dei grandi gruppi multinazionali. Per descrivere la struttura e il meccanismo della nuova imposizione globale, si farà riferimento in particolare ai documenti *Report on Pillar Two Blueprint* e *Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*, queste due sono le principali fonti primarie analizzate anche dagli articoli della dottrina, quest'ultimi saranno usati per facilitare la comprensione del tema e per sviluppare spunti e riflessioni riguardanti la parte comparativa e analitica descritta nei paragrafi sottostanti. Per comprendere l'impatto nel contesto svizzero, si farà riferimento a fonti primarie come il *Rapporto esplicativo*, il quale presenta la possibile strategia che la Svizzera e i cantoni adotteranno per rispondere a questa nuova sfida di fiscalità internazionale, così come l'*avamprogetto del decreto federale*, ma anche altre pubblicazioni ed aggiornamenti da parte del sito della Confederazione svizzera.

Per quanto riguarda la parte comparativa si farà sempre riferimento al *Report on Pillar Two Blueprint* e all' *Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)* con lo scopo di capire gli eventuali scostamenti fra questi due. Verrà analizzato l'approccio con cui l'Unione Europea ed altri paesi non appartenenti dell'EU intendono implementare le regole GloBE, questo servirà a capire se ci sono delle differenze tra i documenti guida del secondo pilastro OCSE e le nuove leggi adottate dagli stati. Inoltre, queste comparazioni serviranno a capire se ci sono dei paesi nei quali non è possibile o è difficile implementare determinate regole GloBE.

Per la parte analitica verranno fatte delle riflessioni nel corso dei vari capitoli in modo da capire le potenziali ripercussioni derivanti dall'imposizione globale minima OCSE e i possibili scenari auspicabili.

SUPSI

Pianificazione delle attività

PIANIFICAZIONE DELLA TESI		Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto			
Settimane		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1) Fase preliminare																													
1.1) Scegliere il tema																													
1.2) Scegliere delle ricerche preliminari																													
1.3) Contattare la relatrice Francesca Amaddeo																													
1.4) Scegliere le prime letture per comprendere il progetto BEPS																													
1.5) Iniziare la lettura del Blueprint e la presa di appunti																													
1.6) Preparare la scheda progetto tesi e consegnarla																													
1.7) Attendere il feedback della relatrice e correggerla																													
1.8) Firmare e consegnare la scheda progetto corretta e confermata																													
Milestone 1: Scheda progetto tesi																													
2) Fase immersiva e presa di appunti																													
2.1) Completare la lettura del Blueprint																													
2.2) Lettura delle Module rules e verifica di eventuali scostamenti rispetto al Blueprint																													
2.3) Lettura di fonti secondarie di terzi relative al tema																													
2.4) Raccolta di informazioni sulle misure attuate dalla Confederazione																													
2.5) Comparazione delle regole del Pillar Two con le Leggi fiscali elvetiche																													
Milestone 2: Consegna dell'elaborato parzialmente sviluppato																													
3) Fase di stesura dell'elaborato e rielaborazione degli appunti																													
3.1) Analisi delle informazioni raccolte																													
3.2) Elaborazione delle informazioni raccolte																													
3.3) Aggiornamento sui possibili sviluppi della Confederazione																													
3.4) Considerazioni finali																													
3.5) Preparazione consegna tesi																													
Milestone 3: Consegna della tesi																													

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Struttura della tesi

- Abstract
- Introduzione (assieme con la domanda di ricerca e gli obiettivi)
- Focalizzazione del tema e analisi della letteratura
- Metodologia
- 1. Introduzione e contesto
- 1.1. Cosa ha portato alla nascita della proposta di introdurre un'imposizione globale minima?
- 1.2. La storia del progetto BEPS il nucleo della GloBE
- 2. Cronistoria: L'evoluzione del secondo pilastro negli ultimi anni
- 3. La GloBE: i principi dal Blueprint alle regole delle Model Rules
- 3.1. Cos'è la GloBE e in cosa consiste
- 3.1.1. Soggetti imponibili
- 3.1.2. L'aliquota minima accordata dagli Stati
- 3.1.3. Il tasso d'imposta effettivo (ETR)
- 3.1.3.1. Il calcolo dell'imposta GloBE e la determinazione delle covered taxes
- 3.1.3.2. Il calcolo della base imponibile della GloBE
- 3.2. I principi sottesi alla GloBE
- 3.2.1. IIR
- 3.2.2. UTPR
- 3.2.3. STTR
- 3.3. Dal Blueprint alle Model Rules
- 3.3.1. Le Model Rules: valenza ed implementazione
- 3.3.2. Modifiche (eventuali) rispetto al Blueprint
- 3.3.3. Riflessioni (eventuali) di compatibilità a livello internazionale
- 3.4. Esempi
- 4. L'aliquota globale minima in Svizzera
- 4.1. La posizione della Svizzera
- 4.2. La proposta di riforma costituzionale
- 4.3. Ripercussioni sui cantoni e sulla concorrenza intercantionale
- Discussione dei risultati e conclusioni
- Bibliografia
- Allegati

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale

Bibliografia

Bibliografia

- Bunn, D. (2022, 01 22). *Swissinfo*. Tratto da swissinfo.ch:
<https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-should-view-the-global-minimum-tax-as-an-opportunity/47279704>
- Chua, C. (2020, 11 19). *KPMG*. Tratto da kpmg.ch:
<https://home.kpmg/ch/en/blogs/home/posts/2020/11/beps-what-can-you-do-to-prepare.html>
- Deloitte. (2021, Luglio). *Deloitte*. Tratto da deloitte.ch:
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/in-tax-pillar-one-and-pillar-two-noexp.pdf>
- Deloitte. (2021, 08). *Deloitte*. Tratto da deloitte.com:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xs/Documents/tax/dme_deloitte-global-minimum-tax-faq.pdf
- Francioli, R. (2021, 07 15). *Swissinfo*. Tratto da swissinfo.ch:
<https://www.swissinfo.ch/ita/la-tassa-minima-globale-non-preoccupala-svizzera/46779576>
- Francioli, R. (2021, 07 15). *Swissinfo*. Tratto da swissinfo.ch:
<https://www.swissinfo.ch/ita/la-tassa-minima-globale-non-preoccupala-svizzera/46779576>
- OECD. (2015). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report*. OECD.
- OECD. (2015). *OECD*. Tratto da OECD: <https://www.oecd.org/tax/beps/>
- OECD. (2018, 03 16). *OECD*. Tratto da oecd.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/brief-on-the-tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-2018.pdf>
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*. OECD.
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint*.
- OECD. (2021). *OECD*. Tratto da oecd.org: <https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf>
- Parma, J. (2021, 07 2). *PwC*. Tratto da pwc.ch:
<https://www.pwc.ch/en/insights/tax/update-oecd-g20-inclusive-framework-latest-statement-on-pillar-1-pillar-2.html#:~:text=changes%2C%20highlighted%20below,-,Pillar%201,a%20profit%20before%20tax%20basis.>
- Pistone, P. (2016). *Giappichelli*. Tratto da rivistatrimestraleDirittotributario.it:
<http://www.rivistatrimestraleDirittotributario.it/categorie-concettuali-dirittotributario->

globale#:~:text=La%20pianificazione%20fiscale%20aggressiva%20%C3%A8,non%20avrebbero%20altrimenti%20inteso%20concedere.

SFI. (2021, 12 09). *Segreteria di stato per le questioni finanziarie e internazionali*. Tratto da [sif.admin.ch](https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/relazioni-multilaterali/organismi/inclusive-framework-on-beps.html): <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/relazioni-multilaterali/organismi/inclusive-framework-on-beps.html>

Swissinfo. (2022, 01 13). *Swissinfo*. Tratto da [swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch): https://www.swissinfo.ch/eng/finance-minister-says-global-corporate-tax-to-come-into-force-in-2024/47258810?utm_campaign=teaser-in-article&utm_content=o&utm_medium=display&utm_source=swissinfoch

Treccani. (2005). *Enciclopedia Treccani*. Tratto da [treccani.it](https://www.treccani.it): https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

Treccani. (2012). *Enciclopedia Treccani*. Tratto da [Treccani.it](https://www.treccani.it): https://www.treccani.it/enciclopedia/impresa-multinazionale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=multinazionale%2C%20impresa%20Impresa%20che%20opera,rimane%20nel%20Paese%20di%20origine.

Uebelhart, P. (2021). *KPMG*. Tratto da [kpmg.ch](https://home.kpmg): <https://home.kpmg/ch/en/home/insights/2021/04/clarity-on-swiss-taxes.html>

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

10/10

Consegna e approvazione

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve inviare una **copia della scheda in formato elettronico** all'indirizzo tesi.economia@supsi.ch mettendo in copia il proprio relatore.

L'approvazione da parte del relatore avviene mediante email a tesi.economia@supsi.ch con in copia il proprio studente.

Impegno di condivisione dei diritti d'autore

La sottoscritta / Il sottoscritto:

1. riconosce che i diritti d'autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui ed il Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI;
2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e indipendente, senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori.

Luogo, data: Lodrino, 28.04.2022

Firma dello studente:

Petar Jović